

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6521

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal ministro dell'interno

(JERVOLINO RUSSO)

dal ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

(AMATO)

e dal ministro del lavoro e della previdenza sociale

(SALVI)

di concerto con il ministro dei lavori pubblici

(MICHELI)

con il ministro di trasporti e della navigazione

(TREU)

e con il ministro delle politiche agricole e forestali

(DE CASTRO)

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999,
n. 390,
recante disposizioni per il finanziamento di lavori
socialmente utili

Presentato il 3 novembre 1999

Onorevoli Deputati! - La necessità e l'urgenza dell'intervento contemplato nell'articolo 1 traggono ragion d'essere dalla esigenza di assicurare la continuità dell'impegno lavorativo dei soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ed in quelli di pubblica utilità, fino al riassetto dei rispettivi istituti in sede di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 45 della legge n. 144 del 1999, in considerazione dell'imminente scadenza di tali progetti.

In particolare, il comma 1 proroga i progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999 nei quali siano impegnati i soggetti che hanno conseguito una permanenza nei predetti lavori di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1998 o che possano maturare la predetta permanenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999.

Nel comma 2 si provvede, altresì, a prorogare i progetti di lavori di pubblica utilità esclusivamente nei casi di stabilizzazione occupazionale a conclusione dei progetti tramite la costituzione di imprese.

Le proroghe previste dallo stesso articolo 1, che trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo per l'occupazione preordinate allo scopo, possono essere disposte non oltre il termine del 30 aprile 2000.

L'articolo 2 è volto ad assegnare un contributo aggiuntivo alla provincia ed al comune di Napoli (30 miliardi di lire), nonché al comune di Palermo (10 miliardi di lire) per completare il finanziamento degli interventi per i lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo, per l'anno 1999.

Con l'ulteriore contributo di lire 40 miliardi, che si aggiunge a quello di lire 150 miliardi - rivelatosi insufficiente - previsto nella legge finanziaria per il 1999, viene ad essere raggiunto lo stesso livello del contributo stanziato ai medesimi fini nello scorso anno (lire 190 miliardi).

Anche l'intervento di cui all'articolo 2 riveste carattere di urgenza tenuto conto, per quanto riguarda l'area napoletana, che occorre finanziare le convenzioni con le cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili da stipulare per i mesi da ottobre a dicembre 1999, e, per il comune di Palermo, dell'esigenza di ridurre l'onere troppo gravoso per le risorse disponibili nel bilancio comunale.

PROGETTO DI LEGGE - N. 6521

Decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999

Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il finanziamento integrativo nell'anno 1999 per l'esecuzione di lavori e di opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana, nonché la continuità dell'impegno lavorativo dei soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ed in quelli di pubblica utilità da parte delle Commissioni regionali per l'impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro delle politiche agricole e;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di lavori di pubblica utilità la cui trasformazione in imprese sia avvenuta con atto costitutivo, redatto ai sensi di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data, con atto esecutivo, la stipula della convenzione di affidamento pluriennale all'impresa individuata, delle attività da esternalizzare, come previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della citata legge n. 144 del 1999, e comunque al 30 aprile 2000.

Articolo 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo

provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 17.300 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1999.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Jervolino Russo, Ministro dell'interno.

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Micheli, Ministro dei lavori pubblici.

Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione.

De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali.

Visto, il Guardasigilli: Diliberto.

PROGETTO DI LEGGE - N. 6521

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Articolo 1.

Relativamente ai profili finanziari dell'articolo 1, come già è dato di evincere dal testo dell'articolo, gli oneri sono posti a carico del Fondo per l'occupazione e modulati in maniera tale da far coincidere il costo delle proroghe con le risorse preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo. In particolare, l'intervento interessa 123.000 unità, con un costo unitario mensile di lire 940.000 ed un costo complessivo, tenuto conto del limite temporale dello stesso pari a quattro mesi, di lire 462.480.000.000 a valere sul Fondo di cui sopra, che presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 2.

La richiesta per l'anno 1999 del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo di un ulteriore contributo di complessive lire 40 miliardi (in aggiunta a quello già concesso di lire 150 miliardi) - di cui lire 30 miliardi in favore del comune e della provincia di Napoli e lire 10 miliardi in favore del comune di Palermo per il finanziamento dei lavori socialmente utili dell'area napoletana e per la città di Palermo - è sorretta dalle seguenti motivazioni tecniche.

1. Ulteriore contributo di lire 30 miliardi richiesto dal comune e dalla provincia di Napoli in aggiunta a quello già concesso di complessive lire 106,5 miliardi.

Annualmente il comune e la provincia di Napoli stipulano le convenzioni con le cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, che sono in totale 33 con 2973 soci.

Nelle convenzioni si stabiliscono tra l'altro i fondi assegnati alle singole cooperative per le attività previste nel programma dei lavori per ciascun anno di riferimento. Per l'anno 1999, con il finanziamento di lire 106.500.000.000 il comune e la provincia di Napoli hanno potuto stipulare convenzioni valide fino a tutto il mese di settembre 1999 (n. 9 mesi pari a lire 11,8 miliardi al mese). Pertanto il finanziamento aggiuntivo di lire 30 miliardi occorre per le convenzioni da stipulare per i mesi da ottobre a dicembre 1999.

L'importo aggiuntivo richiesto di lire 30 miliardi appare congruo tenuto conto del fatto che l'onere delle convenzioni ha superato mensilmente, fino a settembre 1999, l'importo di 11 miliardi di lire (in media 11,8 miliardi di lire) mentre è mediamente di lire 10 miliardi mensili per il trimestre ottobre-dicembre 1999. Poiché l'onere per le cooperative è costituito essenzialmente dal trattamento economico spettante ai soci, può calcolarsi che, considerato il richiesto contributo aggiuntivo, il costo annuo per ciascun socio è di lire 45.913.000 lorde (lire 136.500.000.000 diviso 2.973 soci) comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro. Tenuto conto degli attuali costi del personale appare congrua la suddetta spesa annua.

2. Ulteriore contributo di lire 10 miliardi richiesto dal comune di Palermo in aggiunta a quello già concesso di lire 43.500.000.000.

Diversamente dal comune e dalla provincia di Napoli il comune di Palermo esegue i lavori in economia, sotto la direzione degli uffici tecnici comunali utilizzando lavoratori iscritti nelle liste di collocamento per i quali vengono stipulati contratti di diritto privato a termine (sei mesi rinnovabili per altri sei). Dalle notizie fornite dallo stesso comune di Palermo con la relazione sugli specifici programmi di lavoro da realizzare nel 1999 risulta che le unità lavorative utilizzate in detto anno sono 1671 e che il costo complessivo presunto delle opere e servizi programmati è di lire 106 miliardi, di cui lire 104 miliardi per la corresponsione del

trattamento economico al personale comprensivo degli oneri riflessi. Conseguentemente più della metà dei costi è sostenuta con propri fondi dal comune di Palermo. Pertanto, la concessione dell'ulteriore contributo di lire 10 miliardi è giustificata dalla necessità di ridurre l'onere a carico del bilancio del comune di Palermo, che l'ente rappresenta essere troppo gravoso in relazione alle risorse proprie disponibili.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, utilizzando, quanto a lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 17.300 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Articolo 1.

Il comma 1 proroga i progetti di lavori socialmente utili, in corso e in scadenza alla data del 31 dicembre 1999 nei quali siano impegnati i soggetti che hanno conseguito una permanenza nei predetti lavori di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1998 o che possano maturare la predetta permanenza nel periodo compreso tra il 1^o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999.

Il comma 2 proroga i progetti di lavori di pubblica utilità esclusivamente nei casi di stabilizzazione occupazionale a conclusione dei predetti progetti tramite la costituzione di imprese.

Il comma 3 chiarisce che le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999, e

comunque non oltre il 30 aprile 2000.

Articolo 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 sono volte all'integrazione di un finanziamento già previsto e ad una corrispondente riduzione di uno stanziamento iscritto su una unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

L'intervento normativo di cui all'articolo 1 si rende necessario ed urgente in quanto finalizzato ad assicurare, in considerazione dell'imminente scadenza di progetti di lavori socialmente utili e di quelli di pubblica utilità, la continuità dell'impegno lavorativo, e quindi un sostegno al reddito, dei soggetti utilizzati nei predetti progetti sino al riassetto della normativa in materia in sede di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 45 della legge n. 144 del 1999.

L'intervento normativo di cui all'articolo 2 si rende necessario per le seguenti motivazioni:

a) finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana.

Con il verificarsi di emergenze occupazionali e sociali e, soprattutto, a seguito del sisma del 1980, furono costituite cooperative di lavoratori, formate da soggetti in cerca di occupazione e bisognosi di reinserimento nel sistema lavorativo. Tali cooperative ottennero dal comune e dall'amministrazione provinciale l'affidamento, mediante apposite convenzioni, di lavori definiti "socialmente utili". Le difficoltà finanziarie degli enti locali determinarono la richiesta di un intervento statale, concesso per la prima volta nel 1984 (decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618) e che tuttora continua. I contributi vengono erogati alla provincia e al comune di Napoli secondo un riparto stabilito dagli enti stessi e hanno assunto negli anni una consistenza sempre maggiore, passando da lire 27 miliardi nel 1984 a lire 136,5 miliardi nel 1998.

Per l'anno 1999 i predetti enti richiedono almeno le stesse risorse del 1998 (lire 136,5 miliardi).

Avendo ricevuto

detti enti somme per complessive lire 106,5 miliardi, chiedono un finanziamento aggiuntivo di lire 30 miliardi per mantenere lo stesso livello di spesa dell'anno 1998;

b) finanziamento degli interventi per la salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

Il primo intervento di finanziamento di lavori socialmente utili nel comune di Palermo, adottato per alleviare il fenomeno della disoccupazione operando in una logica non solo assistenzialistica, è stato attuato con il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A differenza dei lavori socialmente utili nell'area napoletana, affidati esclusivamente alle cooperative convenzionate con il comune e la provincia di Napoli, il citato decreto-legge n. 24 del 1986 ha previsto l'esecuzione da parte del comune di Palermo di lavori in economia sotto la direzione degli uffici tecnici comunali, utilizzando lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, per i quali vengono stipulati contratti di diritto privato a termine (sei mesi rinnovabili per altri sei). I soggetti attualmente utilizzati sono 1671 unità. Dette unità lavorative vengono assegnate ai settori e servizi sulla base delle esigenze operative e delle priorità di volta in volta ritenute utili e necessarie all'esecuzione delle opere, degli interventi e dei servizi richiesti dalle ripartizioni ed uffici comunali di riferimento.

L'ammontare dei contributi erariali si è mantenuto costante negli anni. Nel 1998 è stato di lire 53.500.000.000.

Tenuto conto che per l'anno 1999 il contributo è stato di lire 43,5 miliardi, si prevede con il presente provvedimento un finanziamento aggiuntivo di lire 10 miliardi per mantenere lo stesso livello di spesa dell'anno 1998.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze costituzionali delle regioni.

Non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento comunitario né con le disposizioni costituzionali sulla competenza delle regioni.

2) Valutazione dell'impatto amministrativo.

A) Ricognizione degli obiettivi del progetto ed analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

Le misure proposte con l'articolo 1 sono intese a fronteggiare, nell'immediato, emergenze occupazionali attraverso forme di sostegno al reddito.

Con l'articolo 2 si intende assegnare un contributo aggiuntivo alla provincia e al comune di Napoli ed a quello di Palermo per completare il finanziamento degli interventi per lavori socialmente utili nelle due aree per l'anno 1999.

Con il finanziamento aggiuntivo si raggiunge lo stesso livello di contributo stanziato per l'anno 1998.

L'urgenza dell'intervento è determinata, per l'area napoletana, dalla necessità di finanziare le convenzioni con le cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, da stipulare per i mesi da ottobre a dicembre, e, per il comune di Palermo, dall'esigenza di ridurre l'onere troppo gravoso a carico del bilancio comunale.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Il disegno di legge A.S. 4236 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2000), attualmente all'esame del Senato della Repubblica, prevede un finanziamento

(Tabella D) per il 2000, pari a lire 190 miliardi (articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 - contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo).

PROGETTO DI LEGGE - N. 6521

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 6521-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(D'ALEMA)

dal ministro dell'interno
(JERVOLINO RUSSO)

dal ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
(AMATO)

e dal ministro del lavoro e della previdenza sociale
(SALVI)

di concerto con il ministro dei lavori pubblici
(MICHELI)

con il ministro dei trasporti e della navigazione
(TREU)

e con il ministro delle politiche agricole e forestali
(DE CASTRO)

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n.
390,
recante disposizioni per il finanziamento di lavori
socialmente utili

Presentato il 3 novembre 1999

(Relatore: SCRIVANI)

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 24 novembre 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

RELAZIONE - N. 6521-A

Testo
del disegno di legge
Testo
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili.
Identico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "proroghe ulteriori" sono sostituite dalle seguenti: "eventuali proroghe".

All'articolo 2:

al comma 1, le parole da: "Il contributo" sino a: "contributo integrativo per l'importo" sono sostituite dalle seguenti: "Lo stanziamento destinato dalla tabella D della legge 23 dicembre 1998, n. 449, alla prosecuzione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per l'area napoletana, e con il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per il comune di Palermo, è integrato di un importo di lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del predetto importo, nella misura"; la cifra: "20.500" è sostituita dalla seguente:
"16.500" e la cifra: "17.300" è sostituita dalla seguente: "21.300".

DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1999, N. 390

RELAZIONE - N. 6521-A

Decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999.

Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente
utili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il
finanziamento
integrativo nell'anno 1999 per l'esecuzione di lavori e di opere pubbliche nell'area napoletana e
palermitana, nonché
la continuità dell'impegno lavorativo dei soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ed
in quelli di pubblica
utilità da parte delle Commissioni regionali per l'impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, del Ministro del
tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro delle
politiche agricole e
forestali;(segue: testo del decreto-legge)(segue: testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate
dalla Commissione)

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.

1. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31

1. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, eventuali proroghe dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del

dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1^a gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1^a gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6,

della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di lavori di pubblica utilità la cui trasformazione in imprese sia avvenuta con atto costitutivo, redatto ai sensi di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data, con atto esecutivo, la stipula della convenzione di affidamento pluriennale all'impresa individuata, delle attività da esternalizzare, come previsto dal decreto legislativo 1^o dicembre 1997, n. 468.

2. Identico.

3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della citata legge n. 144 del 1999, e comunque al 30 aprile 2000.

3. Identico.

Articolo 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro

trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 17.300 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1. Lo stanziamento destinato dalla tabella D della legge 23 dicembre 1998, n. 449, alla prosecuzione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per l'area napoletana, e con il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per il comune di Palermo, è integrato di un importo di lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del predetto importo, nella misura di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire 16.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 21.300 milioni,

l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni
l'accantonamento

relativo al Ministero per le politiche agricole. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1999.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Jervolino Russo, Ministro dell'interno.

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Micheli, Ministro dei lavori pubblici.

Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione.

De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali.

Visto, il Guardasigilli: Diliberto.

RELAZIONE - N. 6521-A

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 6521;

premessi che appare opportuno giungere alla predisposizione di un complesso sistematico ed organico delle disposizioni che regolano gli strumenti di intervento in materia di lavori socialmente utili, oggetto del decreto-legge in esame;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, primo periodo, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che oggetto dell'integrazione non è il "contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135", bensì l'importo destinato dalla legge finanziaria del 1999 (Tabella

D) per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con i decreti-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per l'area napoletana, e 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per la città di Palermo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, presidenza del consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 3, si segnala, in relazione ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, che le commissioni regionali per l'impiego e le singole commissioni regionali permanenti tripartite non potranno evidentemente, all'atto di deliberare le proroghe dei progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità, conoscere in anticipo la data di entrata in vigore del decreto legislativo di revisione della normativa in materia di lavori socialmente utili, di cui all'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999, essendo nota soltanto la data nella quale scadrà il termine per l'esercizio della relativa delega; le medesime commissioni regionali potranno, pertanto, tener conto di quest'ultimo termine e non del primo, sebbene la ratio della disposizione sia quella di evitare soluzioni di continuità, consentendo proroghe che si spingano fino al momento di effettiva operatività della nuova disciplina dei lavori socialmente utili.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio,

preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo che ritiene giustificato l'utilizzo in difformità degli accantonamenti di fondo speciale, in considerazione della situazione di emergenza economico-sociale che caratterizza le aree del territorio interessate dal provvedimento, ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, le parole: "lire 20.500 milioni" siano sostituite dalle seguenti: "lire 16.500 milioni" e le parole: "lire 17.300 milioni" siano sostituite dalle seguenti: "lire 21.300 milioni".

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione trasporti,

esaminato il disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390,
recante
disposizioni per il finanziamento dei lavori socialmente utili" (6521)

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione attività produttive

esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato l'atto Camera n. 6521, "Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390,
recante
disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili", esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

stante il perdurare della chiusura del traforo del Monte Bianco, dovuto anche a cause impreviste
connesse

allo svolgimento di accertamenti giurisdizionali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di
prorogare di un anno le
misure di cui all'articolo 46 della legge n. 144 del 1999.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. -
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Raffaele Morese e Luigi Viviani.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo in materia di lavoro notturno.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 10 novembre 1999.

Giancarlo LOMBARDI (PD-U) ravvisa una parzialità nell'atteggiamento della XI Commissione. Pur essendo giusto porsi nell'ottica del lavoratore e quindi tutelarlo dal punto di vista economico e della sicurezza, è necessario anche capire le esigenze dell'organizzazione aziendale e della competitività.

Approvando provvedimenti che introducono vincoli troppo stringenti si rischia

di penalizzare la competitività del sistema economico del nostro paese e quindi di provocare una fuga di capitali stranieri verso altri paesi più liberisti e più attenti all'aspetto della competitività. Sarebbe quindi opportuno trovare un equilibrio più razionale tra le due esigenze evidenziate.

Ravvisa in numerosi punti dello schema di decreto legislativo la scelta di introdurre disposizioni più restrittive rispetto a quanto consentirebbe la direttiva comunitaria.

Per esempio, per quanto riguarda l'articolo 1, non comprende per quale motivo non si utilizzino deroghe all'applicazione della normativa sul lavoro notturno che la direttiva comunitaria permette. Al contrario altri paesi dell'Unione europea come Francia, Germania e Inghilterra hanno recepito la direttiva con vincoli meno stringenti per le

aziende.

Soffermandosi poi sull'articolo 2, comma 1, lettera b) esprime perplessità sulla definizione di lavoratore notturno. Al punto 1) infatti si prevede che si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero. Al contrario, la direttiva comunitaria prevede che per essere considerati lavoratori notturni, bisogna svolgere «normalmente» di notte l'attività lavorativa. Non comprende, quindi, per quale motivo si sia eliminata la parola «normalmente» pur presente nel testo comunitario.

Per quanto riguarda il punto 2 della lettera b), afferma che anche tale previsione è introdotta ex novo rispetto al testo comunitario.

Quindi, soffermandosi sull'articolo 3, esprime perplessità sulla formulazione del comma 2, ritenendo preferibile facoltizzare la contrattazione collettiva a prevedere ulteriori limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno senza alcuna coerenza.

Esprime perplessità anche sulla lettera a) dell'articolo 5, presentandosi essa di non chiara interpretazione. Propone di sostituire le parole «di controindicazioni al lavoro a cui sono adibiti» con le seguenti: «di controindicazioni all'espletamento del lavoro notturno».

Ritiene che l'articolo 6 relativo al trasferimento di personale al lavoro diurno appare troppo semplicistico e non rispettoso delle esigenze produttive ed organizzative delle imprese.

Per quanto riguarda invece l'articolo 7, propone di sostituire la parola «proporzionata» con la parola «eventuale» dal momento che non si comprende a quale parametro debba essere legato il proporzionamento della riduzione dell'orario di lavoro.

Suggerisce di coordinare il riferimento ai sindacati maggiormente rappresentativi contenuto negli articoli 8, 9 e 10, con la nuova normativa sulla rappresentatività sindacale.

Non sarebbe inoltre sensato prevedere, per quanto riguarda i doveri di informazione, che il datore di lavoro informi i lavoratori notturni sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno. Sarebbe più ragionevole demandare alla contrattazione collettiva una elencazione più dettagliata dei casi specifici che richiedono informative particolari per i lavoratori.

Alfredo STRAMBI (comunista) ritiene che lo schema di decreto legislativo sia troppo calibrato sul settore industriale e non tenga in considerazione in modo adeguato le esigenze del settore terziario. Si chiede, inoltre, quale rapporto ci sia tra la regolamentazione del lavoro notturno che entrerà in vigore con l'emanazione del provvedimento in oggetto e le previsioni dei contratti collettivi al riguardo.

Soffermandosi sull'articolo 1, comma 2, ritiene che potrebbero porsi dubbi interpretativi quanto all'applicazione alle categorie elencate (personale dirigente, direttivo, personale addetto a servizi di collaborazione familiare e personale liturgico) della previsione contenuta nella legge n. 903 del 1997 (sul lavoro notturno) che esenta le persone che devono assistere i disabili dall'effettuazione di lavoro notturno. Infatti il comma 2 considerato

esclude le categorie elencate solo dall'applicazione dell'articolo 4 del provvedimento. Riscontra nell'articolo 2 del provvedimento una discrasia rispetto alla direttiva comunitaria. Infatti, mentre quest'ultima considera lavoro notturno l'intervallo compreso tra la mezzanotte e le sei del mattino, la lettera a) dell'articolo 2 parla di un intervallo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino.

Sempre sull'articolo 2, in particolare per quanto riguarda il punto 2 della lettera b), ritiene un criterio troppo grossolano quello di stabilire che è lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno un terzo del suo orario di lavoro. Sarebbe invece preferibile affidare all'autonomia contrattuale di prevedere i criteri più adeguati ai casi concreti.

Soffermandosi sull'articolo 4, ritiene che il comma 1 nella parte in cui prevede che l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nella giornata potrebbe creare problemi organizzativi in alcuni settori come quello sanitario in cui l'orario di lavoro si protrae con turni di nove ore. Suggerisce, sempre per quanto riguarda il comma 1, di introdurre un esplicito divieto di far effettuare lavoro straordinario ai lavoratori notturni.

Ritiene troppo vaga, all'articolo 7, la formulazione secondo cui la contrattazione collettiva stabilisce la proporzionata riduzione dell'orario di lavoro prestandosi essa a molteplici interpretazioni. Paventa il rischio che per i lavoratori a turno non venga concessa una riduzione dell'orario di lavoro settimanale o mensile, ma solo una monetizzazione parziale. Suggerisce, pertanto, di inserire una espressa previsione secondo cui tale tipologia di lavoratori debba godere di un maggior numero di ferie o saltare un certo numero di turni di lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, Renzo INNOCENTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento sul fondo di solidarietà per i dipendenti delle imprese di credito.

Schema di regolamento sul fondo di solidarietà per i dipendenti delle imprese di credito cooperativo.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Pareri favorevoli con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto rinviato il 10 novembre 1999.

Ercolino DUILIO (PD-U), relatore, richiamando la relazione illustrativa svolta nella precedente seduta, tiene a puntualizzare che l'emanazione dei regolamenti in esame

avviene con un certo ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge n. 667 del 1996 e che l'emanazione dei provvedimenti, pur «a titolo sperimentale», non implica necessariamente una loro vigenza «a termine».

Tiene a sottolineare che sono state recepite puntualmente le osservazioni del Consiglio di Stato e sollecita il Governo ad istituire un Fondo di solidarietà anche per il personale del settore della riscossione, anch'esso non provvisto di ammortizzatori sociali, in attesa dell'attuazione della delega conferita con l'articolo 45, comma 1, della legge n.144 del 1999.

Propone pertanto di esprimere il seguente parere:

«La XI Commissione,

esaminato lo schema di regolamento sul fondo di solidarietà per i dipendenti delle imprese di credito;

premesso che l'emanazione del regolamento in esame avviene ben oltre i termini di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 667;

tenuto conto che trattasi del primo esempio di regolamento settoriale istitutivo di un Fondo di solidarietà ai sensi della norma appena richiamata;

considerato che - così come formalmente statuito dal Consiglio di Stato in riferimento al regolamento-quadro di cui al decreto ministeriale n. 477 del 1997 - l'emanazione di un regolamento «a titolo

Pag. 123

sperimentale» non implica necessariamente una sua durata «a termine», dal che si può dedurre che il regolamento in esame conserva piena validità in ordine alla sua natura ed efficacia nel tempo;

verificato che sono state recepite puntualmente le osservazioni del Consiglio di Stato;

tutto ciò rilevato, nell'invitare inoltre il Governo ad emanare schema di regolamento analogo per il settore della riscossione (ex esattorie), anch'esso interessato dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

l'articolo 1 contempli in un comma 2 a commento del comma primo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, in quest'ultimo articolo evidentemente soppresse;

l'articolo 3 preveda esplicitamente le regole che presiedono alla designazione degli esperti di cui al primo comma dello stesso articolo;

l'articolo 15 faccia riferimento al decreto ministeriale n. 477 e non n. 447.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ercolino DUILIO (PD-U), relatore, per quanto riguarda invece lo schema di regolamento istitutivo del fondo di solidarietà per i dipendenti delle imprese di credito cooperativo propone di esprimere il seguente parere:

«La XI Commissione,
esaminato lo schema di regolamento sul fondo di solidarietà per i dipendenti delle imprese di credito cooperativo,
premesso che l'emanazione del regolamento in esame avviene ben oltre i termini di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 667;
tenuto conto che trattasi del primo esempio di regolamento settoriale istitutivo di un Fondo di solidarietà ai sensi della norma appena richiamata;
considerato che - così come formalmente statuito dal Consiglio di Stato in riferimento al regolamento-quadro di cui al decreto ministeriale n. 477 del 1997 - l'emanazione di un regolamento «a titolo sperimentale» non implica necessariamente una sua durata «a termine», dal che si può dedurre che il regolamento esaminato conserva piena validità in ordine alla sua natura ed efficacia nel tempo;
verificato che sono state recepite puntualmente le osservazioni del Consiglio di Stato;
tutto ciò rilevato, nell'invitare inoltre il Governo ad emanare schema di regolamento analogo per il settore della riscossione (ex esattorie), anch'esso interessato dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

l'articolo 1 contempra in un comma 2 a commento del comma primo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, in quest'ultimo articolo evidentemente da sopprimere;
l'articolo 3 preveda esplicitamente le regole che presiedono alla designazione degli esperti di cui al primo comma dello stesso articolo;
l'articolo 10 contempra una corretta progressione dei commi relativi;
l'articolo 15 faccia riferimento al decreto ministeriale n. 477 e non n. 447».

Fedele PAMPO (AN) esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 3, comma 1, dello schema di regolamento riguardante il personale delle imprese di credito cooperativo nella parte in cui prevede che il Comitato amministratore è composto, tra l'altro, da cinque esperti designati dalle

con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo. Esistono infatti alcune organizzazioni che, pur avendo siglato l'accordo quadro del 1997 per l'istituzione del Fondo, non hanno ancora aderito al contratto collettivo del 1998. Conseguentemente, se si lasciasse invariata la formulazione dell'articolo 3 i rappresentanti di tali organizzazioni non potrebbero partecipare alla designazione dei cinque esperti, con prevedibile contenzioso.

Renzo INNOCENTI, presidente, rileva che dalla documentazione fornita dagli uffici risulta invece che il contratto collettivo del 28 febbraio 1998 è stato siglato da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del settore, in particolare da sei organizzazioni sindacali e non tre come invece affermato dal deputato Pampo.

Fedele PAMPO (AN) esprime perplessità sulla attendibilità della documentazione poiché da altre fonti ha ricevuto notizie divergenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Claudio Caron.

La seduta comincia alle 15.35.

5-06990 Manzoni e Pampo: Problemi occupazionali nella base Nato di S. Vito dei Normanni.

Valentino MANZONI (AN), richiamando per maggiori dettagli il testo della interrogazione, chiede al Governo quali iniziative ritenga di dover assumere perché sia evitato che nell'operazione di smantellamento della base Nato di San Vito dei Normanni alcuni lavoratori in attesa di essere ricollocati rimangano privi di qualsiasi forma di sostegno finanziario e addirittura alcuni lavoratori perdano definitivamente il posto di lavoro.

Il Sottosegretario Claudio CARON afferma che l'esaurimento della missione di supporto logistico della base USAF di S. Vito dei Normanni, in conseguenza della cessazione delle operazioni belliche nei Balcani, avrebbe indotto le autorità militari americane a mettere in atto il programma di dismissione. Nello scorso mese di luglio il comandante della base comunicava ufficiosamente ai rappresentanti sindacali del personale la probabile chiusura della base entro il 1999.

Per quanto riguarda le problematiche connesse al reimpiego del personale civile

assunto dagli Stati Uniti spiega che il personale stesso viene assunto dagli organismi militari del Patto Atlantico operanti sul territorio italiano mediante contratti di diritto privato generalmente regolati da accordi bilaterali firmati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La competente direzione del lavoro ha riferito, in ordine al programma di esodo programmato dalla base, sottolineando l'attenzione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori a che fossero interrotti, in data anteriore al 31 dicembre 1999, i rapporti di lavoro di quei lavoratori in condizione di fruire dei benefici sanciti dalla legge n. 144 del 1999. In particolare, con riguardo alle singole posizioni, il programma di esodo sarà articolato secondo le seguenti modalità.

Delle unità in condizione di fruire dei benefici della legge n. 71 del 1998, otto unità saranno licenziate entro il 31 dicembre 1999, quattro unità avranno già maturato i requisiti per il pensionamento, infine dodici unità verranno tenute in forza entro e non oltre la data prestabilita del 21 febbraio 2000, onde collaborare alle operazioni di sgombero finali.

Pag. 125

In ordine ai 63 lavoratori in condizione di fruire dei benefici previsti dalla legge n. 194 del 1999, sono state già avviate le procedure di licenziamento che diverranno operative nei primi quindi giorni di dicembre prossimo, in relazione alla fruizione dei periodi di preavviso.

Ai restanti lavoratori che non hanno i requisiti per fruire dei benefici in argomento, ovvero che sono occupati in strutture collaterali, verrà data l'opportunità di presentare istanza per essere impiegati presso altra base statunitense presente sul territorio nazionale, con prosecuzione quindi dell'attuale rapporto di lavoro.

Valentino MANZONI (AN) lamenta il fatto che pur avendo presentato un quesito ben dettagliato ha ricevuto una risposta molto elusiva. Pertanto si dichiara assolutamente insoddisfatto e sconcertato dall'atteggiamento assunto dal Governo che, da una parte va sbandierando sui mezzi di informazione la propria sensibilità nei confronti dei problemi occupazionali e dall'altra, nei fatti, assume un atteggiamento irresponsabile e assolutamente inadeguato a risolvere le problematiche occupazionali. Difatti la risposta del sottosegretario non dà alcuna garanzia concreta soprattutto per quei lavoratori che rimarranno scoperti di qualsiasi tutela e che quindi non potranno beneficiare di un reddito seppur minimo.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.

La seduta comincia alle 15.50.

Istituzione del museo tattile statale «Omero».

C. 2068-B, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione)

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Domenico LUCÀ (DS-U), relatore, esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 3 per quanto riguarda la convenzione che deve essere stipulato dal Ministero per i beni culturali con il Comune di Ancona, in particolare per quanto riguarda la gestione del personale. Appare infatti troppo generica la lettera c) del comma 1 nella parte in cui delega a tale convenzione ogni aspetto attinente al trattamento giuridico ed economico senza garanzie del rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche.

Pertanto propone di esprimere il seguente parere:

«La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare che la convenzione stipulata dal Ministero per i Beni culturali e le attività culturali con il Comune di Ancona, per quanto riguarda le modalità di reclutamento e di gestione del personale si ponga in contrasto con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Raffaele Morese.

La seduta comincia alle 16.

Istituti di patronato.

C. 5891, approvato dal Senato, C. 4083 Lucà.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 10 novembre 1999.

Domenico LUCÀ (DS-U), relatore, comunica che la Commissione Giustizia ha espresso un parere favorevole con condizioni, tutte riguardanti l'articolo 9.

La prima condizione è di valenza esclusivamente formale.

La seconda condizione mira a eliminare la possibilità che le convenzioni tra patronati e avvocati possano derogare alle tariffe professionali. Pur comprendendo gli interessi alla base di tale condizione, si ritiene che la particolarità dei rapporti tra patronati e avvocati non possa arrecare distorsioni. Inoltre sappiamo bene che anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso forti perplessità sulla permanenza di una rigida vincolatività delle tariffe, che possono impedire la concorrenza e, soprattutto, rendere più difficile ai giovani affermarsi nel mondo del lavoro.

D'altra parte già quanto previsto dal decreto del 1994 concernente il finanziamento agli istituti di patronato autorizza l'approvazione di convenzioni in deroga alle tariffe professionali. Ciò è confermato dalla circolare del Ministero del lavoro del 12 febbraio 1997, interpretativa del decreto sul finanziamento dei patronati, che addirittura predispone una convenzione-tipo con cui poter derogare alle tariffe.

La terza condizione è connessa strettamente con la precedente. Si chiede di introdurre la previsione che le convenzioni siano sottoposte all'approvazione dei Consigli professionali competenti. L'accoglimento di tale condizione, oltre che introdurre un altro inutile passaggio burocratico, vincolerebbe eccessivamente la libertà contrattuale di ogni singolo professionista e potrebbe vanificare la possibilità di stipulare nella pratica convenzioni in deroga.

Con l'ultima condizione si chiede di introdurre nuovi commi all'articolo 9.

In realtà tali disposizioni vogliono introdurre norme e principi sostanzialmente già esistenti nell'ordinamento vigente. Per esempio già attualmente gli avvocati non possono stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio.

Inoltre rientra negli obblighi degli avvocati, anche sul piano deontologico, informare l'assistito nel caso in cui possa concludersi una conciliazione o una transazione, anche in base alla convenienza esistente nel caso concreto.

Fedele PAMPO (AN) non condivide le osservazioni del relatore circa l'opportunità di soprassedere alle condizioni contenute nel parere della Commissione giustizia. In primo luogo sostituire la parola «svolgimento» con la parola «assicurazione» nel comma 2 dell'articolo 9 non è un fatto di pura forma stilistica ma, al contrario, produce un cambiamento del significato della norma. In sostanza si vuole assicurare agli assistiti un servizio adeguato e quindi si vuole evitare che gli avvocati pretendano il pagamento delle prestazioni professionali direttamente da coloro che si rivolgono ai patronati facendo venir meno la gratuità del servizio. Ciò eviterebbe l'insorgere di contenzioso tra avvocati, istituti di patronato ed assistiti.

Afferma che anche le altre condizioni sollevano problematiche degne di rilievo e che la maggioranza e il Governo, ignorandole, dimostrano un atteggiamento irresponsabile, volto esclusivamente alla più celere approvazione del provvedimento.

Angelo SANTORI (FI) si associa alle considerazioni del deputato Pampo e preannuncia la presentazione in Aula di un notevole numero di emendamenti volti a migliorare nel merito il testo licenziato dal Senato.

La Commissione delibera di dare mandato al relatore a riferire all'Assemblea in

Pag. 127

senso favorevole al progetto di legge e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente. Nomina quindi il Comitato dei nove.

Renzo INNOCENTI, presidente, si riserva di designare i componenti il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL. 390/99: Finanziamento dei lavori socialmente utili.

C. 6521 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Osvaldo SCRIVANI (DS-U), relatore, precisa che prima di passare all'illustrazione dell'articolato del decreto-legge n. 390 del 1999, concernente la proroga del finanziamento dei lavori socialmente utili, ritiene opportuno soffermarsi sui motivi che hanno determinato il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Una delle ragioni prioritarie che hanno spinto il Governo a far ricorso al decreto-legge è quella di creare i presupposti affinché; anche successivamente al 31 dicembre 1999, sia garantito a decine di migliaia di lavoratori il conseguimento di un reddito che, seppure di modesta entità, è di vitale importanza per le famiglie interessate essendo

non di rado l'unico reddito dell'intero nucleo familiare.

Tiene a precisare che non si tratta di misure esclusivamente assistenziali dal momento che le pubbliche amministrazioni che hanno dato vita a progetti di lavori socialmente utili non sarebbero in grado di poter svolgere adeguatamente attività istituzionali quali la pulizia dei giardini, la manutenzione dei parchi e la fruibilità dei beni culturali ed artistici, qualora venisse meno il supporto delle migliaia di unità impiegate nei lavori socialmente utili.

Un altro motivo che giustifica l'emanazione del provvedimento attiene alle more dell'emanazione del decreto legislativo di revisione della normativa in materia di lavori socialmente utili e, più in generale, di ammortizzatori sociali, così come previsto dall'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999. Bisogna quindi evitare che si crei un vuoto temporale e progettuale tra l'attuazione dei lavori socialmente utili e l'entrata in vigore della nuova normativa sugli ammortizzatori sociali.

Il decreto-legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, dispone che le Commissioni regionali per l'impiego o i nuovi organismi che le sostituiscono ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997, possono deliberare la proroga dei progetti di lavoro socialmente utili in scadenza alla data del 31 dicembre 1999, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo per l'occupazione. Nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione la quantificazione degli oneri è determinata in circa 462 miliardi.

Possono essere prorogati esclusivamente i progetti destinati ai lavoratori che hanno maturato una permanenza nell'attuazione dei lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro il 31 dicembre 1999 o che, alternativamente, possano maturare un anno di permanenza tra il 1° gennaio 1998 e il 31 gennaio 1999.

Il comma 2 dispone che, sempre nei limiti delle risorse del fondo per l'occupazione, le Commissioni per l'impiego possano deliberare proroghe dei progetti di pubblica utilità, nei soli casi in cui sia avvenuta, entro il 31 dicembre 1999, la trasformazione in impresa risultante da apposito atto costitutivo e che gli enti promotori abbiano deliberato, entro la medesima data, la stipula delle convenzioni di affidamento pluriennale delle attività che l'impresa dovrà svolgere.

Il terzo comma dell'articolo 1 prevede che le proroghe non potranno avere scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino dei lavori socialmente utili e, in ogni caso, alla data del 30 aprile 2000.

L'articolo 2 stabilisce l'integrazione per il 1999 del contributo previsto per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana.

A proposito del primo periodo dell'articolo 2, sottolinea che il Comitato per la legislazione, nell'esprimere il proprio parere sul provvedimento, invita a precisare che

oggetto dell'integrazione non è il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, bensì l'importo destinato dalla finanziaria 1999 (tabella D) per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge n. 409 del 1984, per quel che riguarda l'area napoletana, e con il decreto-legge n. 24 del 1986, per la città di Palermo.

Ritiene tali osservazioni meritevoli di accoglimento preannunciando la presentazione di un apposito emendamento in tal senso.

Fedele PAMPO (AN) esprime perplessità sull'articolo 2, in particolare sul fatto di prevedere finanziamenti per lavori ed opere pubbliche esclusivamente nelle aree di Napoli e di Palermo. Sarebbe stato più opportuno prevedere agevolazioni anche per altre zone del Mezzogiorno che presentano alti tassi di disoccupazione.

Ritiene inoltre che andrebbe precisata la destinazione dei fondi nel caso in cui non venissero utilizzati integralmente per i progetti ipotizzati.

Infine, non meno importante, ritiene incongruo attingere alle risorse del fondo per l'occupazione per attuare interventi di assistenza.

Elena Emma CORDONI (DS-U) premettendo che l'esperienza dei lavori socialmente utili è destinata ad essere esaurita per essere rimpiazzata da nuove forme di ammortizzatori sociali e da politiche attive attinenti al mercato del lavoro, comprende la necessità e l'urgenza che sostengono il provvedimento di proroga del finanziamento dei lavori socialmente utili nelle more dell'attuazione della delega dell'articolo 45, comma 1, della legge n.144 del 1999.

D'altro canto non si può continuare esclusivamente con provvedimenti tampone, prorogati di anno in anno, occorrendo invece concentrare le energie politiche e progettuali per apportare correttivi strutturali in grado di rigenerare il tessuto economico e sociale delle realtà depresse del Mezzogiorno.

Renzo INNOCENTI, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Sull'ordine dei lavori.

Elena Emma CORDONI (DS-U) afferma che, in base a notizie ricevute, nella giornata di domani 12 novembre 1999 è prevista la discussione in Assemblea su un progetto di legge costituzionale concernente l'ordinamento federale della Repubblica. Pur contenendo tale provvedimento disposizioni attinenti alla previdenza e alla sicurezza sui luoghi di lavoro non è stato assegnato, al fine dell'espressione del parere di competenza, alla XI Commissione. Esprime forti perplessità su tale metodo di lavoro.

Renzo INNOCENTI, presidente, evidenzia che l'attribuzione alle regioni di competenza concorrente nei settori della previdenza e della sicurezza costituisce una riforma di non poco rilievo che meriterebbe il coinvolgimento in sede consultiva della XI Commissione.

La seduta termina alle 16.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

5-06991 Mussi ed altri: Misure di sicurezza e di prevenzione nel settore siderurgico.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo in materia di lavoro notturno.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato l'11 novembre 1999.

Mario TABORELLI (FI) premette un rilievo di tipo metodologico, esprimendo perplessità sull'abuso dello strumento della delega legislativa, che svaluta indebitamente il ruolo del Parlamento.

Per quanto riguarda in particolare la normativa lavoristica e previdenziale, stigmatizza la tendenza a scrivere le norme in sedi esterne al Parlamento e ad attribuire ai sindacati confederali ruoli che istituzionalmente a loro non competono. Lo schema di decreto legislativo in esame pare appunto uscire proprio da un tavolo di concertazione parallela tra Governo e sindacati e conseguentemente porta con sé tutti i difetti connessi ad una impostazione metodologica di tal genere.

Si tratta quindi di un provvedimento che da una parte non giova ai lavoratori e dall'altra, soprattutto, pone a carico dei datori di lavoro inutili orpelli burocratici che rendono sempre più difficile l'iniziativa imprenditoriale.

Evidenzia che lo schema di decreto appare lontano dalla realtà delle fabbriche, soprattutto da quella delle piccole e medie imprese sulle quali il provvedimento è destinato a ricadere in modo traumatico e gravido di conseguenze. Difatti, il provvedimento non tiene in alcun conto l'esigenza di flessibilità che la globalizzazione comporta ma, al contrario, evidenzia una voglia di pianificazione centralistica e cerca di imporre una programmazione dall'alto, naturalmente con la supervisione sindacale.

Si sofferma su alcuni articoli che comportano a suo giudizio le questioni più importanti. L'articolo 4 definisce un termine di otto ore per il lavoro notturno prevedendo un iter estremamente complesso per ottenere delle deroghe a tale limite. In tal modo si

costringono le piccole aziende a farsi carico delle richieste di nuove autorizzazioni che complicano notevolmente lo svolgimento dell'attività e quindi si ripercuotono negativamente sulla produttività.

Colpisce, per la visione del tutto burocratica, l'articolo 6, laddove si prevede che il lavoratore non in grado di svolgere il lavoro notturno venga trasferito a quello diurno. Ritiene che in tal modo si postuli un automatismo del tutto inconciliabile con le piccole realtà aziendali e le rispettive esigenze di organizzazione del lavoro. D'altronde è del tutto evidente che una persona non adatta al lavoro notturno venga destinata ad altri compiti, dal momento che nessun datore di lavoro avrebbe convenienza a sopportare i rischi connessi ad una scelta di tale tipo.

Per quanto riguarda l'articolo 7, mette in evidenza che esso appare inutile nella parte in cui prevede maggiorazioni salariali, essendo esse già previste dalla contrattazione collettiva nazionale; appare invece inapplicabile nella parte in cui prevede la riduzione dell'orario di lavoro, ancora una volta senza preoccuparsi delle conseguenze sulle realtà aziendali di più ridotte dimensioni.

L'articolo 8 pone una serie di vincoli relativi all'obbligo di consultazione dei sindacati per poter adottare l'orario di lavoro notturno. Esprime perplessità sull'applicabilità di tali vincoli procedurali anche nel caso di situazioni aziendali particolari, destinate a non durare nel tempo ma che richiedono decisioni rapide (per esempio un aumento imprevisto delle commesse).

Ritiene che con l'articolo 9 si commetta l'errore di identificare in qualche modo il lavoro notturno con i lavori ad alto rischio e, d'altro canto, non si fa che ribadire in modo diverso le prescrizioni già formulate dall'articolo 5.

L'articolo 10 è un esempio emblematico della burocratizzazione centralistica e dell'espansione anomala del ruolo del sindacato, che diventa una specie di pubblico ufficiale controllore.

Infine, soffermandosi sull'articolo 12, ritiene esagerate le sanzioni comminabili anche per violazioni di natura meramente formale.

In conclusione, ritiene opportuno che il Governo rinunci all'attuazione della delega e adotti la via della presentazione di un disegno di legge, affidando quindi la normativa sul lavoro notturno all'iter legislativo ordinario.

Fedele PAMPO (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia l'opportunità di sospendere i lavori in modo da permettere ai membri della Commissione la partecipazione alla discussione che avrà luogo in Assemblea relativamente al crollo della palazzina avvenuto pochi giorni fa nella città di Foggia, con la partecipazione dei rappresentanti del comune e della provincia di tale città.

Renzo INNOCENTI, presidente, nell'accogliere la richiesta del deputato Pampo, avverte che sospenderà la seduta al termine dell'intervento del prossimo deputato iscritto a parlare.

Antonino GAZZARA (FI) si associa alle considerazioni del deputato Taborelli,

evidenziando che lo schema di decreto legislativo non si attiene fedelmente ai principi della direttiva e della legge delega. Pertanto preannuncia la presentazione di un parere volto ad introdurre numerose modifiche in modo da adeguare il provvedimento alla normativa comunitaria e, soprattutto, in modo da renderlo più rispondente alle concrete esigenze aziendali.

Rileva una discrasia tra l'articolo 3 e la restante parte dell'articolato. Infatti il primo si riferisce esplicitamente sia ai lavoratori sia alle lavoratrici; al contrario gli altri articoli parlano esclusivamente di «lavoratori notturni», senza fare più alcun riferimento alle lavoratrici. Bisognerebbe

Pag. 103

eliminare tale incongruenza, probabilmente dovuta ad una mera dimenticanza, in modo da evitare qualsiasi dubbio interpretativo.

Propone l'introduzione nell'articolo 2 della previsione che per essere considerati lavoratori notturni occorre svolgere «normalmente» di notte il lavoro e, conseguentemente, ritiene opportuno definire in maniera più appropriata cosa si intenda per periodo notturno.

In particolare per quanto riguarda la lettera b), punto 2, ritiene incomprensibile l'ultimo periodo, secondo cui il limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale: si tratta di un errore di collocazione o di un'inutile precisazione.

Non comprende perché il Governo non si sia avvalso di tutte le deroghe permesse dell'articolo 17 della direttiva per quanto riguarda i lavoratori esclusi dal campo di applicazione della normativa.

In conclusione pur consapevole dell'opportunità di recepire al più presto la normativa comunitaria, ritiene che si debba farlo nella maniera più appropriata e aderente alle reali esigenze di tutela del lavoratore da una parte e, dall'altra, non trascurando le esigenze aziendali.

Renzo INNOCENTI, presidente, sospende la seduta fino alle ore 15.40.

La seduta sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.40.

Fedele PAMPO (AN) premette che la direttiva comunitaria doveva essere recepita entro il 1996, quindi il Governo ha ritardato indebitamente l'introduzione di una normativa di notevole importanza.

Ritiene incomprensibile l'esclusione dall'applicazione della normativa come previsto all'articolo 1 dei lavoratori addetti al trasporto aereo, ferroviario, stradale e marittimo. D'altro canto giudica irragionevole non includere tra i lavoratori esclusi dal campo di applicazione coloro che svolgono attività di guardia medica, i medici in formazione e le guardie giurate.

Giudica frammentario l'intervento normativo, dal momento che si occupa di un aspetto settoriale e non considera più globalmente, come sarebbe invece ragionevole, la problematica dell'orario di lavoro in tutte le sue sfaccettature. In questo modo si rischia di non considerare tutte le implicazioni della questione, con inevitabili disagi per le aziende e con vantaggi limitati per i lavoratori. Pertanto si renderà necessario intervenire proponendo opportuni correttivi in sede di espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, Renzo INNOCENTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 18 novembre 1999.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Raffaele Morese.

La seduta comincia alle 15.50.

DL. 390/99: Finanziamento dei lavori socialmente utili.

C. 6521 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato l'11 novembre 1999.

Mauro MICHIELON (LFNIP) giudica inopportuno prorogare ripetutamente i progetti di lavori socialmente utili, rivelandosi essi uno strumento esclusivamente assistenziale e clientelare, causa di discriminazione all'interno della categoria dei disoccupati. Evidenzia che l'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999 aveva delegato il Governo ad emanare, entro il 28 febbraio 2000, un decreto legislativo di revisione

della normativa in materia di lavori socialmente utili. Non comprende quindi per quale motivo si stabilisca nell'articolo 1 del decreto-legge che le Commissioni regionali per l'impiego possano prorogare i progetti di lavori socialmente utili entro il termine massimo del 30 aprile 1999. L'unica spiegazione è che il Governo sia già consapevole di non poter dare attuazione alla delega entro il termine previsto.

Come se non bastasse, con il disegno di legge finanziaria si vuole prevedere un'ulteriore proroga dell'esperienza dei lavori socialmente utili fino a tutto il 2000. Ciò rivela l'intenzione del Governo di proseguire sulla via dell'assistenzialismo, rinunciando

ad intervenire in maniera seria sulle problematiche del mondo del lavoro e quindi della crescita.

Evidenzia le storture prodotte dall'esperienza dei lavori socialmente utili, in particolar modo assunzioni preferenziali nella pubblica amministrazioni, eludendo l'obbligo di espletamento di pubblici concorsi. A proposito cita un concorso bandito dall'INPS per 1.910 posti di settimo livello, riservato a coloro che avevano svolto lavori socialmente utili presso lo stesso ente previdenziale.

Soffermandosi sul comma 2 dell'articolo 1, afferma che le amministrazioni locali abuseranno della possibilità di stipulare convenzioni di affidamento pluriennale con le imprese risultanti dalla trasformazione dei progetti di lavori di pubblica utilità, dal momento che gli oneri finanziari ricadranno sul bilancio statale. Al contrario, per impedire che gli enti locali portino avanti progetti di nessuna utilità economica e sociale, ritiene più opportuno che l'attuazione di tali progetti sia posta a carico dei loro bilanci.

L'esperienza dei lavori socialmente utili si è rivelata un meccanismo perverso, per cui alcuni disoccupati, coinvolti probabilmente in maniera clientelare, vengono privilegiati e quindi usufruiscono dell'indennità INPS in maniera pressoché permanente, date le continue proroghe, a danno di tutti gli altri disoccupati che trovano sempre più difficile l'inserimento nel mondo del lavoro.

Ritiene inoltre che i corsi di formazione organizzati soprattutto nelle regioni del Sud, anche usufruendo dei finanziamenti dell'Unione europea, non abbiano attribuito alcuna qualificazione effettiva che agevoli gli allievi nella ricerca di un posto di lavoro. Pertanto non è giustificabile attribuire, a coloro che hanno frequentato tali corsi, punteggi da utilizzare nella selezione per essere adibiti a progetti di lavori socialmente utili.

L'atteggiamento poco serio e demagogico da parte del Governo è dimostrato dalla previsione nella finanziaria di una riduzione del personale dell'1 per cento e, contemporaneamente, dal disegno di legge teso ad assumere 1.500 persone a tempo determinato presso la pubblica amministrazione per il Giubileo del 2000.

Ritiene che il Governo, perseverando in un atteggiamento irresponsabile per quanto riguarda lo sviluppo economico e quindi l'occupazione, diretto esclusivamente a portare avanti politiche essenzialmente assistenziali e clientelari, produca uno stato di cose che rende più conveniente alle aziende trasferirsi all'estero, con evidenti negative ricadute occupazionali e con la necessità, per tacitare il malcontento, di ricorrere a provvedimenti tampone come quello in esame.

Angelo SANTORI (FI) si associa alle considerazioni del deputato Michielon, augurandosi che non si ripeta quanto già successo con la legge n. 285 del 1977 allorché si prevede l'assorbimento nella pubblica amministrazione di lavoratori in cassa integrazione e di disoccupati di lunga durata. Si corre il rischio, adottando una tale politica, di disporre poi di personale non qualificato e non adatto a svolgere le mansioni affidate.

È consapevole che il provvedimento si rende necessario per evitare che migliaia di lavoratori rimangano senza alcuna forma di reddito, ma il Governo, se fosse stato più responsabile, si sarebbe attivato più tempestivamente in modo da approntare dei

rimedi di natura strutturale in

Pag. 105

connessione con l'esercizio della delega ex articolo 45 della legge n. 144 del 1999. Evidenzia un altro aspetto che desta perplessità, relativo all'utilizzazione, per portare avanti politiche essenzialmente assistenziali, di risorse che dovrebbe invece essere destinate a politiche attive del lavoro e quindi alla formazione e alla riqualificazione. Inoltre giudica iniquo prevedere un trattamento diverso per quanto riguarda le città di Napoli e Palermo rispetto a tutte le altre città del Sud che non presentano tassi di disoccupazione inferiori e che quindi necessitano di interventi non meno drastici.

Fedele PAMPO (AN) evidenzia che il Governo di centro-sinistra promise nel 1996 l'esaurimento dell'esperienza dei lavori socialmente utili. Al contrario, come spesso succede, il Governo non ha mantenuto fede a tale proposito disponendo proroghe continue di interventi di natura essenzialmente assistenziale e che, quindi, non risolvono in maniera strutturale il problema occupazionale.

Comprende la difficoltà di chiudere nel Mezzogiorno l'esperienza dei lavori socialmente utili, data la grave situazione occupazionale e quindi i comprensibili problemi sociali che deriverebbero dal venir meno, per decine di migliaia di famiglie, di qualsiasi forma di reddito. Tale situazione è la conseguenza di 50 anni di governo di centro, durante i quali la sinistra non ha fatto niente per impedire il trasferimento delle risorse a vantaggio del Nord o addirittura ha avallato politiche clientelari durante gli anni del consociativismo.

In particolare giudica fallimentare il bilancio degli ultimi tre anni per quanto riguarda la situazione occupazionale. I dati ISTAT dimostrano un aumento della disoccupazione nel Sud e un allargarsi del divario socio-economico tra le due parti del paese. L'unica risposta del Governo a tali gravi problemi è quella di ricorrere a provvedimenti tampone come quello in esame, al fine di occultare i problemi occupazionali e creare posti di lavoro fittizi.

Ritiene che il Governo scarichi sulle amministrazioni locali l'onere di portare avanti i progetti di lavori socialmente utili e quindi di sostenere il carico di politiche prettamente assistenziali, considerando che negli ultimi due anni i trasferimenti statali si sono ridotti del 25 per cento. Naturalmente le amministrazioni locali, pressate da urgenze sociali e da esigenze clientelari, sono costrette a reperire le risorse necessarie aumentando l'imposizione locale in maniera considerevole.

In conclusione il Governo, fraudolentemente e demagogicamente, promette di ridurre il carico fiscale e invece trasferisce agli enti locali l'ingrato compito di aumentare l'imposizione.

Non comprende perché l'articolo 2 preveda il finanziamento di lavori e di opere pubbliche solo per quanto riguarda le città di Napoli e di Palermo e trascurando tutte le

altre realtà del Sud, soprattutto se si considera che tali interventi hanno avuto origine verso la metà degli anni ottanta e quindi si protraggono da circa quindici anni, rivelandosi di natura pressoché permanente. In tal modo si sono sprecate risorse che invece potevano più propriamente essere utilizzate per la riqualificazione o per altre politiche attive del lavoro.

Evidenzia come in tutti i tredici paesi della Comunità europea che per cinquanta anni sono stati governati da schieramenti di centro-sinistra si sia assistito all'aumento inesorabile della disoccupazione, occultata malamente tramite politiche assistenziali. Si rende necessario, invece, sperimentare un'altra via incentrata sull'aumento del tasso di sviluppo e quindi della produttività.

Nessun altro chiedendo di intervenire, Renzo INNOCENTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.

Pag. 106

- Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Raffaele Morese.

La seduta comincia alle 16.30.

Legge finanziaria per il 2000.

C. 6557, Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 - Tabella n. 14 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

C. 6558 e C. 6558 bis, Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Carlo STELLUTI (DS-U), relatore, premette che la manovra di finanza pubblica per il quadriennio 2000-2003 si inserisce in quadro che vede i «fondamentali» dell'economia sotto controllo e comunque contenuti nei parametri fissati dall'Unione europea.

L'inflazione su base annua, al di là di qualche oscillazione, permane sotto il 2 per cento e l'occupazione comincia a manifestare segni di ripresa al Sud, anche per merito degli strumenti di politica attiva del lavoro varati di recente.

La manovra di finanza pubblica prevede un aumento dell'avanzo primario a legislazione vigente pari a 9.300 mld per il 2000 e a 10.500 mld per gli anni successivi. Rispetto alle previsioni del DPEF sono previsti 500 mld di maggiori entrate extratributarie, compensate da un pari importo di minori riduzioni di spesa corrente. La correzione apportata ai conti pubblici per il 2000 è di 15.000 mld, mentre il saldo netto da finanziare per il medesimo anno si attesta a 49.500 mld, aumentato a 79.500 mld considerando il finanziamento agli enti previdenziali.

L'analisi delle linee di intervento mostra una considerevole attenzione ai trasferimenti a sostegno dello sviluppo locale e dell'occupazione, a favore del lavoro, dell'impresa, dello sviluppo infrastrutturale, in coerenza con le indicazioni contenute nel DPEF.

Nell'illustrare le principali direttrici di intervento, ricorda che l'assistenza alle famiglie costituisce un importante complemento alla creazione di opportunità occupazionali, oltre a fornire tutela delle condizioni di vita dei cittadini. Al riordino del sistema di protezione sociale vengono assegnati 2.800 mld, di cui 1.800 mld destinati alla riforma dell'assistenza e 490 mld al sostegno della maternità.

Segnala, poi, che 2.650 mld sono destinati al rafforzamento del sistema di formazione, in coerenza con quanto previsto dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, 1.300 mld all'innovazione tecnologica e professionale e la riforma del sistema amministrativo e 2.800 mld per la sicurezza dei cittadini.

Per quanto riguarda le politiche per il lavoro, ricorda che il DPEF, riprendendo le direttrici di intervento elaborate dall'Unione europea e contenute nel Piano nazionale d'azione per l'occupazione, individuava l'esigenza di: migliorare l'occupabilità attraverso la formazione a favore dei giovani e dei disoccupati di lunga durata; sviluppare l'imprenditorialità riformando i mercati e le misure per l'occupazione; incoraggiare l'adattabilità delle imprese e dei lavoratori facendo leva sull'organizzazione del lavoro, l'orario e le nuove tipologie contrattuali; rafforzare le politiche di pari opportunità, volte all'inclusione dei gruppi deboli.

Le misure contenute nella manovra di finanza pubblica sono coerenti rispetto a questi obiettivi e coincidono con le indicazioni del Patto sociale volte a rendere più efficaci gli strumenti di modernizzazione del mercato del lavoro, riordinando gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali: a tal fine sono previsti stanziamenti per 5.800 mld. Ricorda che la legge n. 144 del 1999 prevedeva, invece, che la delega per il riordino degli ammortizzatori sociali dovesse essere esercitata senza determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Viene inoltre rifinanziato il Fondo per l'occupazione per un importo di 800 mld, mentre una somma identica è destinata alle politiche attive del lavoro. Al cofinanziamento dei programmi comunitari di politica del lavoro sono assegnati, poi, 4.000 mld. A tali risorse vanno aggiunti, inoltre, 8.100 mld per lo sviluppo degli investimenti e 14.500 mld di incentivi alle imprese.

Passando ad illustrare le tabelle del disegno di legge finanziaria, sottolinea che nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro, ai 10.672 mld risultanti dal bilancio a legislazione vigente il disegno di legge finanziaria aggiunge 6.620 mld.

L'accantonamento è diretto a consentire la realizzazione di interventi che riguardano, tra l'altro, la promozione dell'associazionismo sociale, l'indennità dei membri del Governo non parlamentari, il potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, la tutela contro gli infortuni domestici, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, il sostegno a favore dei ricercatori portatori di handicap, la riforma della legge n. 146 del 1990 in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'apporto di lavoro minorile, le norme per favorire l'occupazione a seguito dell'apertura dell'aeroporto di Malpensa 2000, l'industria cantieristica ed armatoriale, l'aumento dell'organico dell'Avvocatura di Stato, la previdenza integrativa e la riforma dell'assistenza.

L'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale vede incrementati i 106,1 mld risultanti dal bilancio a legislazione vigente di ulteriori 209,6 mld finalizzati all'attività lavorativa dei detenuti, al disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con annullamento delle posizioni assicurative, alle politiche attive del lavoro.

Segnala, infine, che anche l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia reca tra le finalizzazioni l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni del personale. La tabella B del disegno di legge finanziaria contiene le risorse da destinare ai processi di informatizzazione e di innovazione della pubblica amministrazione e della scuola in particolare.

Nella tabella C segnala il rifinanziamento della legge n. 144 del 1999 con 104 mld destinati al potenziamento dell'offerta formativa e della legge n. 481 del 1985 sui servizi di pubblica utilità, mentre nella tabella D si dispone il rifinanziamento in conto capitale del Fondo per l'occupazione (2.445 mld, di cui 800 mld di rifinanziamento), della legge n. 208 del 1998 per lo sviluppo delle aree depresse (2.000 mld) e dei lavori socialmente utili nelle aree di Napoli e Palermo (190 mld).

Nella tabella F, infine, si notano il rifinanziamento del Fondo per l'occupazione (800 mld), nonché le risorse per la ristrutturazione del settore siderurgico (100 mld) e l'occupazione nelle aree depresse (complessivamente 551 mld).

Illustra, quindi, lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fornendo gli importi per ciascun centro di responsabilità. Nel complesso si tratta di stanziamenti pari a 86.080,7 mld (di cui 5.604,9 in conto capitale).

Ancora una volta la principale voce di spesa è costituita dalla previdenza e assistenza, che assorbe il 98,59 per cento delle risorse del Ministero. Rispetto all'anno precedente

non vi sono variazioni nelle somme destinate ai trattamenti di famiglia (3.311 mld), mentre gli oneri per i pensionamenti anticipati si attestano a 2.444,9 mld, con una diminuzione di 202,5 mld. Per le pensioni sociali la spesa ammonta a 5.788,3 mld, mentre gli oneri per prestazioni sociali a totale carico dello Stato assommano a 5.588,3 mld. Un importo di 200 mld è destinato agli oneri per la previdenza degli enti trasformati in società per azioni, mentre la spesa per la cassa integrazione guadagni straordinaria si riduce di 207 mld rispetto all'esercizio precedente ed è prevista in 1.685,6 mld.

Un incremento di 5.554 mld si registra, invece, nel sostegno alle gestioni previdenziali (45.392,8 mld); al contrario gli sgravi contributivi (11.532,2 mld) diminuiscono di oltre 2.000 mld.

Pag. 108

Alla copertura del fabbisogno delle gestioni previdenziali sono destinati 10.845 mld (con una riduzione di 11.530 mld) di cui, rispettivamente, 8.860 mld e 1.985 mld a titolo di anticipazione all'INPS e all'INPDAP.

Passa quindi ad illustrare le misure contenute nell'articolato del disegno di legge finanziaria. In coerenza con il DPEF, che privilegia l'attuazione e l'affinamento degli strumenti varati negli ultimi anni, il disegno di legge contiene poche norme che riguardano direttamente il lavoro. Si tratta, in sostanza, del riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che effettuino assunzioni di soggetti in cassa integrazione, in mobilità, impegnati in lavori socialmente utili o che trasferiscano la loro residenza anagrafica per ragioni di lavoro. Si tratta di una misura coerente con i principi e criteri direttivi che dovranno ispirare la riforma degli ammortizzatori sociali. La riduzione dello 0,2 per cento degli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro attua, invece, una specifica statuizione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione.

Ritiene poi che gli interventi in materia previdenziale possano essere distinti in programmatici e correttivi, pur sottolineando che la misura finanziariamente più significativa riguarda la cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, che produrrà un introito di circa 3.000 mld negli anni 2000 e 2001.

Gli interventi sulle spese per il personale e per il funzionamento delle amministrazioni centrali sono comprensivi degli oneri per i rinnovi contrattuali; in particolare viene modificata la programmazione delle assunzioni, ridotto il personale e bloccata la rivalutazione dei compensi e delle indennità.

Le spese di funzionamento delle amministrazioni vengono razionalizzate per quanto riguarda l'uso degli immobili, l'acquisto di beni e servizi e l'informatizzazione.

Nel dettaglio, l'articolo 3 riguarda la dismissione dei beni e diritti immobiliari degli enti di previdenza. Viene disciplinato un ulteriore piano di dismissione da parte degli enti

previdenziali e dell'Inail e la destinazione dei proventi per un importo stimato di circa 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. È altresì prevista la possibilità di applicare anche ai programmi già avviati le nuove disposizioni, le quali tengono conto delle difficoltà sinora incontrate nel processo di dismissione e consentono deroghe alla normativa vigente, compresa quella sulla contabilità dello stato.

Il comma 2, introdotto dal Senato, definisce il valore di mercato degli alloggi ubicati negli edifici di pregio, mentre il comma 3 destina i proventi delle dismissioni operate dall'Inail alla riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni.

Il testo prevede tre modalità di dismissione: la vendita tramite intermediari, la sottoscrizione e la vendita di fondi immobiliari e la cartolarizzazione dei crediti per i canoni di locazione garantiti dallo Stato.

L'articolo 15 determina l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del personale dipendente dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato e della scuola, nonché delle categorie non contrattualizzate.

Il comma 1 stanziava per il personale contrattualizzato 629 miliardi per il 2000, 1.761 miliardi per il 2001 e 2.269 miliardi per il 2002, comprensivi della contrattazione integrativa. Gli incrementi previsti sono in linea con le indicazioni del DPEF e con il tasso di inflazione programmato.

Il comma 2 stanziava per il personale non contrattualizzato 236 miliardi per il 2000, 660 miliardi per il 2001 e 850 miliardi per il 2002, cui si aggiunge una ulteriore somma di 100 miliardi annui da destinare al riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, al personale del Ministero degli esteri, al personale militare, del CSM e dell'amministrazione penitenziaria.

Il comma 4 si riferisce ai contratti del personale dei restanti comparti, ai cui

oneri dovranno provvedere i bilanci dei rispettivi enti datori di lavoro nell'ambito delle proprie disponibilità.

Il comma 5, infine, precisa che gli oneri previsti sono comprensivi dei contributi previdenziali e delle somme dovute a titolo di Irap.

L'articolo 16 si propone di rafforzare il sistema di programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione e di incentivare ulteriormente il ricorso al part-time e ad altre tipologie di lavoro flessibile.

Il sistema di programmazione in vigore manifesta ancora difficoltà applicative. L'articolo in esame fa salvo il principio della riduzione del personale nella misura dell'1 per cento nel 2000, ma definisce meglio le modalità della riduzione, indicando le priorità e le necessità operative da rispettare. Si tiene conto in particolare della concreta possibilità di trasferire il personale, prevedendo assunzioni part-time, nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Viene introdotta anche una nuova tipologia di part-time per i dirigenti non titolari di uffici. Più in generale, le politiche di reclutamento saranno

adeguate alle esigenze di riduzione della spesa. La metà dei risparmi di spesa saranno poi destinati ad incentivare la produttività.

L'articolo 17 riguarda la riduzione del personale del comparto scuola in misura pari all'1 per cento entro il 31 dicembre del 2000. A tale proposito ricorda che la legge finanziaria per il 1998 prevedeva una riduzione di tale personale del 3 per cento entro il 1999. Ai sensi del comma 2, una quota di 123 miliardi di risparmio di spesa viene destinata al Fondo per le retribuzioni accessorie connesse alla autonomia scolastica. L'articolo 18 congela per il triennio 2000-2002 gli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spese soggetti ad incremento in base alla variazione del costo della vita.

L'articolo 19 riguarda la valutazione dei corsi di dottorato di ricerca, che viene operata ai soli fini previdenziali e non ai fini della ricostruzione della carriera. Nota, peraltro, che la VII Commissione del Senato ha approvato nel settembre di quest'anno una norma in senso del tutto contrario.

L'articolo 30 adegua per il 2000 gli stanziamenti del bilancio statale a favore della gestione degli interventi assistenziali dell'Inps ai fini della separazione tra previdenza e assistenza: ulteriori 496 miliardi sono previsti a favore del FPLD, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'Enpals, mentre 123 miliardi costituiscono l'ulteriore assunzione a carico dello Stato dei trattamenti di invalidità liquidati prima dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984.

L'articolo 31 riguarda la cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail. A questo proposito vengono estese, in quanto compatibili, le norme che riguardano le procedure di cartolarizzazione in generale e, in particolare, quelle relative all'Inps.

L'articolo 32 istituisce un contributo di solidarietà del 2 per cento sulle quote di pensione che eccedono il massimale Inps. Le modalità di attuazione della norma saranno stabilite con decreto del ministro del lavoro e il gettito del contributo confluirà nell'istituendo fondo per le attività di formazione professionale a favore dei lavoratori parasubordinati.

L'articolo 33 introduce una norma secondo la quale i lavoratori dipendenti pubblici e privati chiamati a funzioni pubbliche elettive, i quali in ragione di tale funzione abbiano diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione, sono tenuti a versare alla gestione previdenziale di appartenenza l'equivalente dei contributi previdenziali per la quota a carico del lavoratore relativamente al periodo di aspettativa non retribuita.

L'articolo 34 prescrive che, a decorrere dal 2000, il trattamento economico corrisposto ai componenti delle autorità indipendenti o di organismi a queste equiparati, costituisce base pensionabile e contributiva solo entro i limiti del massimale annuo vigente per l'INPS.

L'articolo 35 stabilisce, quale norma di trasparenza, l'obbligo di presentare, da parte di tutti gli enti pubblici e privati che erogino trattamenti pensionistici o vitalizi, all'INPDAP e all'INPS tutti i dati necessari alla costituzione del casellario centrale dei pensionati.

L'articolo 36 prevede che, a decorrere dal 2000, i fondi di previdenza del personale delle imprese elettriche e telefoniche siano soppressi; le posizioni assicurative esistenti confluiscono nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS con l'istituzione di due evidenze contabili separate. Resta peraltro ferma l'applicazione della normativa vigente per i fondi soppressi.

Per quanto riguarda il settore elettrico vengono ridotti i contributi per gli assegni familiari e per il trattamento di maternità. È inoltre previsto un contributo a carico dei datori di lavoro del settore elettrico pari a 1.350 mld in ragione d'anno nel biennio, mentre per i datori di lavoro del settore telefonico il contributo ammonta a 150 mld annui.

L'articolo 37 reca l'adeguamento del contributo annuo per gli iscritti al fondo di previdenza per il clero, mentre il comma 2 prevede l'elevazione da 65 a 68 anni dell'età pensionabile, in ragione di un anno ogni diciotto mesi e l'elevazione da dieci a venti anni del requisito di anzianità contributiva.

L'articolo 38 sopprime il fondo di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato, i cui iscritti confluiscono in un apposito fondo speciale nell'ambito dell'INPS. Vengono altresì trasferiti all'INPS, nel limite massimo di 250 unità, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato adibiti alla gestione del fondo soppresso.

L'articolo 42 pone a carico dello Stato una quota fino a 3 milioni di lire per ogni prestazione relativa ai trattamenti obbligatori di maternità, relativamente alle nascite, alle adozioni e agli affidamenti intervenuti dopo il 1o luglio 2000. Conseguentemente saranno ridotti dello 0,20 per cento gli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro. Alle minori entrate si fa fronte mediante un progressivo incremento delle accise sugli oli minerali.

L'articolo 43 prevede un aumento di lire 18 mila degli importi mensili delle pensioni e degli assegni sociali, a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Segnala infine alcune disposizioni che, sia pure in modo meno diretto, attengono alla competenza della Commissione. L'articolo 4, ad esempio, prevede la costituzione di una società di gestione di fondi immobiliari pubblici, con l'apporto di immobili appartenenti all'INPDAP.

L'articolo 8, commi da 7 a 9, concede un credito di imposta del 19 per cento a favore degli imprenditori individuali, le società, gli enti che incrementino l'occupazione assumendo lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, impegnati in lavori socialmente utili o che trasferiscano la residenza per ragioni di lavoro.

L'articolo 23, comma 9, opera una razionalizzazione sotto il profilo finanziario del fondo per gli interventi dell'imprenditorialità giovanile, mentre l'articolo 21, comma 10, che reca misure per il prolungamento degli orari di apertura dei siti culturali in occasione del Giubileo, affida alla contrattazione integrativa la definizione dei piani di incentivazione del personale e l'attuazione di ulteriori assunzioni.

L'articolo 21, comma 12, stanziava 31 mld annui per promuovere il miglioramento

dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia attraverso incentivi al personale.

L'articolo 21, comma 13 è relativo alla modifica della nozione di aree depresse del territorio nazionale, a seguito della riforma dei fondi strutturali dell'Unione europea. La nuova nozione ha riflessi anche sulle norme interne relative agli sgravi contributivi, agli interventi per l'imprenditorialità giovanile, al prestito d'onore e alla trasformazione dei contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato.

Pag. 111

Infine, l'articolo 24, relativo alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e all'attività libero professionale, prevede al comma 6 il rinvio ai contratti collettivi per la fissazione di criteri riguardanti i proventi da corrispondere al personale sanitario, in relazione alle specifiche prestazioni rese.

Renzo INNOCENTI, presidente, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, giovedì 18 novembre 1999.

La seduta termina alle 17.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Luigi Viviani.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo in materia di lavoro notturno.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato da ultimo il 17 novembre 1999.

Renzo INNOCENTI, presidente, avverte che le proposte di parere presentate saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).

Elena Emma CORDONI (DS-U), relatore, si sofferma ad illustrare la proposta di parere presentata. La condizione che si riferisce all'articolo 1 intende affidare alla contrattazione collettiva la definizione delle categorie di lavoratori ai quali non si applicano le disposizioni del decreto stesso; solo in caso di inerzia delle parti interverrà un decreto del ministro del lavoro. In sostanza si vuole evitare che il decreto legislativo cristallizzi le categorie escluse e che quindi, allorché emergano nuove esigenze, si renda necessario intervenire per legge.

La seconda condizione è volta ad adeguare il testo dell'articolo 3, comma 2, ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega.

La condizione che si riferisce all'articolo 4, comma 1, vuole che sia precisato che la possibilità da parte della contrattazione collettiva di individuare un periodo di

riferimento più ampio sul quale calcolare come media il limite al lavoro notturno sia limitata al caso di orario di lavoro plurisettimanale.

È inoltre necessario, all'articolo 6, precisare che l'inidoneità al lavoro notturno sia accertata per il tramite del medico competente di cui all'articolo 5.

Per quanto riguarda l'articolo 7, si rende necessario eliminare la parola «proporzionata» poiché eccessivamente vincolante. È inoltre opportuno precisare che la riduzione si riferisce all'orario di lavoro «normale», settimanale e mensile.

Sempre a proposito dell'articolo 7, evidenzia che già nella prassi la contrattazione collettiva prevede maggiorazioni retributive e riduzioni dell'orario di lavoro nel caso in cui si svolga lavoro notturno. La norma, quindi, prendendo atto di tale prassi, intende estenderla anche a quei settori in cui oggi sul punto non interviene la contrattazione collettiva.

La settima condizione, relativa all'articolo 10, oltre a prevedere una precisazione terminologica, chiede l'eliminazione della disposizione secondo cui la comunicazione sull'effettuazione di lavoro notturno vada estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, non solo perché tale inciso non compare nella legge di delega, ma anche perché le organizzazioni sindacali, secondo gli articoli 8, 9 e 11, sono già titolari di diritti di consultazione e informazione.

L'ultima condizione è volta a dissipare il dubbio che le norme che prevedono la possibilità per le lavoratrici madri di rifiutarsi di svolgere lavoro notturno e che vietano di adibire al lavoro notturno i minori si intendano implicitamente abrogate.

Per quanto riguarda le osservazioni, la prima chiede di valutare l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 2, lettera b), punto 2. Infatti, il riferimento al terzo dell'orario di lavoro normale rischia di estromettere dalla tutela ampie fasce di lavoratori turnisti, come osservato anche da alcune organizzazioni sindacali.

All'articolo 5, comma 1, lettera a), per evitare ogni dubbio interpretativo, il Governo dovrebbe precisare se l'accertamento sanitario è finalizzato all'individuazione di controindicazioni allo svolgimento di lavoro notturno ovvero, più genericamente, allo svolgimento di una determinata mansione indipendentemente dalla fascia oraria.

Infine, è opportuno uniformare la terminologia utilizzata nell'articolato, al fine di evitare dubbi interpretativi.

Precisa di aver tenuto conto, nella stesura del parere, di tutte le indicazioni emerse nel corso del dibattito, valutando attentamente anche quelle sollevate dall'opposizione.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa all'articolo 2 del deputato Lombardi, secondo cui il testo si discosterebbe dalla normativa comunitaria, non prevedendo che le garanzie riguardano solo coloro che svolgono normalmente lavoro notturno, evidenzia che l'introduzione di una previsione di tal genere rischierebbe di escludere da ogni forma di garanzia e di tutela coloro che svolgono lavoro notturno solo occasionalmente. Ne deriverebbero conseguenze troppo drastiche e, addirittura, inique: per esempio tali lavoratori non percepirebbero per il lavoro notturno svolto alcuna maggiorazione retributiva.

Soffermandosi sul punto e) della proposta di parere presentata dai deputati del

Gruppo di forza Italia, ritiene che la previsione secondo cui l'assegnazione del lavoratore ad altre attività debba essere compatibile con l'organizzazione aziendale rischierebbe di vanificare la tutela del lavoratore lasciando eccessiva discrezionalità all'imprenditore.

Per quanto riguarda invece l'obiezione del deputato Lombardi relativa alla terminologia dell'articolo 8, in particolare al

Pag. 83

riferimento «alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative», afferma che l'attuale dizione è giustificabile in base alla normativa vigente.

Non condivide il punto h) della proposta di parere alternativo, dal momento che il testo dell'articolo 9 rispecchia la lettera della direttiva comunitaria.

Antonino GAZZARA (FI), soffermandosi sul punto d) della propria proposta di parere, afferma che la perplessità espressa dalla relatrice non è giustificata dal momento che è la direttiva comunitaria a prevedere che le otto ore vengano calcolate in media su un periodo più ampio.

Lo stesso testo comunitario contiene il riferimento all'adibizione normale a lavori notturni per essere considerato lavoratore notturno. Anche l'articolo 2, lettera b), punto 2, nella parte in cui stabilisce il criterio del terzo dell'orario normale di lavoro, è conforme alla normativa comunitaria, che affida al legislatore nazionale la fissazione di una quota rispetto all'orario normale.

In conclusione ritiene che alcuni punti del parere proposto dal deputato Cordoni non siano soddisfacenti; altri addirittura vadano in direzione opposta rispetto alla proposta da lui presentata.

Alfredo STRAMBI (comunista) ricorda di aver sollevato alcune questioni relative all'articolo 7, su cui ha riscontrato un certo consenso. Difatti, la proposta di parere della relatrice contiene una condizione con cui si propone l'eliminazione della parola «proporzionata».

Nota invece con disappunto che la proposta di parere non si sofferma su una questione di carattere sostanziale di contenuto più rilevante, in particolare sull'introduzione del divieto di monetizzazione della riduzione dell'orario di lavoro.

Fedele PAMPO (AN) ritiene opportuno che, data l'importanza del tema affrontato dal provvedimento, si raggiungesse un consenso il più ampio possibile nell'espressione del parere, indipendentemente dagli schieramenti partitici. Invita quindi ad esprimere un parere che, pur riproducendo grosso modo il contenuto della proposta della relatrice, la integri e la completi dando degno rilievo alle considerazioni contenute nella proposta alternativa, al fine di fornire al Governo indicazioni idonee al miglioramento

dello schema del decreto. L'esperienza dimostra che l'abitudine di ignorare le osservazioni dell'opposizione ha condotto alla stesura di provvedimenti incongruenti, incapaci di rispondere alle esigenze poste dalla realtà.

Infine esprime perplessità sul fatto che si escludano, ex articolo 1, dal campo di applicazione della normativa, le guardie giurate, dal momento che il loro lavoro non viene svolto prevalentemente di notte. Per evitare disparità di trattamento, sarebbe opportuno garantire anche a tale categoria le maggiorazioni salariali e le altre tutele di cui all'articolo 7.

Giancarlo LOMBARDI (PD-U), rivolgendosi al deputato Cordoni, precisa che rientra nella normalità della prassi che anche nel caso di lavoro notturno svolto occasionalmente spetti una maggiorazione retributiva. Per quanto riguarda il resto delle garanzie previste dall'articolato, non ritiene irragionevole che si applichino esclusivamente a coloro che svolgono «normalmente» lavoro notturno.

Per quanto riguarda l'articolo 6 e quindi la condizione 5) della proposta della relatrice, ritiene assurdo introdurre un automatismo di trasferimento al lavoro diurno dei lavoratori le cui condizioni di salute sconsigliano l'adibizione al lavoro notturno. Bisogna invece considerare anche le esigenze aziendali e quindi prevedere che il trasferimento avvenga secondo modalità che riflettano l'organizzazione aziendale. Ritiene opportuno precisare all'articolo 5, lettera a), che gli accertamenti preventivi siano volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno, eliminando il generico riferimento al «lavoro a cui sono adibiti».

Pag. 84

Preannuncia che se non saranno accolte le sue osservazioni esprimerà un voto contrario sul provvedimento.

Paolo COLOMBO (LFNIP) ritiene che dal momento che la proposta di parere della relatrice contiene numerose condizioni che stravolgono l'impianto iniziale dello schema di decreto sarebbe più coerente l'espressione di un parere contrario. L'espressione di un parere favorevole con condizioni di tale rilevanza può dimostrarsi di scarsa incisività.

Il sottosegretario Luigi VIVIANI garantisce che gli spunti contenuti nelle proposte di parere saranno adeguatamente approfonditi dal Governo. Per quanto riguarda le obiezioni del deputato Pampo sulla non opportunità di intervenire con provvedimenti microsettoriali (lavoro straordinario, lavoro notturno) invece che con un provvedimento che riguardi globalmente ogni aspetto della materia dell'orario di lavoro, preannuncia che il Governo, in sede di legge comunitaria, intende inserire una delega volta al

riordino globale della normativa sull'orario di lavoro.

Sulla questione della diversità di formulazione tra l'articolato in esame e la direttiva comunitaria, evidenzia che la direttiva contiene solo principi e concede al legislatore nazionale una certa discrezionalità di adattamento. Per questi motivi, la normativa nazionale non è tenuta a riprodurre pedissequamente la lettera della normativa comunitaria.

Tiene a precisare, rispondendo al deputato Taborelli, il quale nella seduta precedente aveva stigmatizzato l'eccessiva rigidità burocratica del provvedimento, che, al contrario, lo schema di decreto si preoccupa esclusivamente di assicurare le garanzie fondamentali, lasciando gli aspetti di dettaglio alla contrattazione collettiva.

Soffermandosi in particolare sulle condizioni contenute nella proposta di parere del relatore, si associa sull'opportunità di riformulare l'articolo 1 nel senso di affidare alla contrattazione collettiva la previsione delle deroghe all'applicazione della normativa sul lavoro notturno. Il Governo sicuramente terrà conto di tale indicazione.

Invece, per quanto riguarda l'articolo 2, afferma che la lettera b), sia al punto 1), sia al punto 2), riproduce le previsioni dell'accordo del 12 novembre 1997 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

Condivide la seconda condizione volta al conferimento di una semplice facoltà, per la contrattazione collettiva, di prevedere ulteriori limitazioni al lavoro notturno.

Condivide altresì l'opportunità di limitare, all'articolo 4, comma 1, l'individuazione di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare i limiti al lavoro notturno all'orario di lavoro plurisettimanale.

Naturalmente è da condividere l'opportunità di introdurre un termine entro cui debba essere emanato il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2. Soffermandosi sulla problematica dell'articolo 5, lettera a), afferma che esso, tenuto conto del contesto in cui si inserisce, è da interpretare nel senso che gli accertamenti preventivi siano volti a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento del lavoro notturno.

Anche le obiezioni sollevate con riferimento all'articolo 6 possono essere risolte interpretativamente, essendo superfluo precisare che l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno sia accertata dal medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Rispondendo alle obiezioni sollevate dal deputato Lombardi riguardo alla eccessiva rigidità dell'articolo 6 per quanto concerne il trasferimento al lavoro diurno, ritiene di non ravvisare alcun automatismo dal momento che sarà la contrattazione collettiva a stabilire le modalità di tale trasferimento, tenendo conto naturalmente anche delle esigenze aziendali.

Soffermandosi sulla condizione n. 6 contenuta nella proposta di parere della relatrice condivide di sostituire la parola «proporzionata», data la sua eccessiva genericità e quindi il rischio di ingenerare

sul punto un inutile contenzioso. Il Governo approfondirà la questione e cercherà di trovare una formulazione più chiara.

Per quanto riguarda invece l'osservazione del deputato Strambi relativa all'opportunità di introdurre nell'articolo 7 un esplicito divieto di monetizzazione della riduzione dell'orario di lavoro, ritiene che sia tecnicamente complesso concepire un vincolo espresso in materia per la contrattazione collettiva. In ogni caso un tale divieto potrebbe dimostrarsi inconcludente nel caso in cui la contrattazione stabilisca direttamente che il lavoro notturno sia remunerato con una maggiorazione salariale anziché con riduzione dell'orario di lavoro.

Infine, per quanto riguarda gli articoli 8, 9 e 10, precisa che i loro testi sono fedeli ai contenuti dell'accordo interconfederale del 1997.

Renzo INNOCENTI, presidente, comunica che la Commissione bilancio ha espresso il parere di competenza, contenente rilievi, sul provvedimento in esame.

Ritiene che la relatrice abbia trasfuso in maniera equilibrata nella proposta di parere le osservazioni emerse in sede di discussione generale. In ogni caso si potrebbe pensare di rinviare l'espressione del parere, secondo quanto proposto dal deputato Pampo, in modo da integrare la proposta di parere della relatrice con alcuni degli spunti contenuti nella proposta alternativa.

Elena Emma CORDONI (DS-U), relatore, afferma di aver raccolto nella stesura della proposta di parere la maggior parte delle osservazioni e delle obiezioni del deputato Lombardi. Alcune non erano accoglibili perché contrarie alla normativa comunitaria e alla legge delega.

Invece, per quanto riguarda la questione relativa alla opportunità di considerare lavoratore notturno solo chi svolge normalmente di notte il proprio lavoro, ritiene non sufficiente lasciare alla prassi la concessione di maggiorazioni salariali. In ogni caso non condivide l'esclusione dei lavoratori notturni occasionali dalle garanzie previste dallo schema di decreto, per esempio dagli accertamenti medici preventivi e periodici di cui all'articolo 5.

Tiene inoltre a precisare, rivolgendosi al deputato Colombo, che la proposta di parere non stravolge l'impianto del provvedimento dal momento che cinque condizioni sono di natura meramente formale e terminologica.

Evidenzia che, per quanto riguarda l'articolo 1, ha presentato una condizione che viene incontro anche alle richieste dell'opposizione in particolare alle osservazioni del deputato Pampo, nel momento in cui si chiede di affidare alla contrattazione collettiva la previsione delle categorie escluse dalla applicazione della normativa.

Rivolgendosi al deputato Strambi precisa che non si può imporre alla contrattazione collettiva il divieto di prevedere di compensare il lavoro notturno con una maggiorazione retributiva senza prevedere la riduzione dell'orario di lavoro. Bisogna lasciare alla sensibilità delle parti la soddisfazione di tale esigenza. D'altra parte già gli ultimi contratti collettivi siglati dai metalmeccanici e dai chimici prevedono la creazione

di una banca del tempo da utilizzare da parte dei lavoratori al di fuori dalle turnazioni ordinarie.

In particolare chiede al Governo di considerare adeguatamente l'osservazione di cui al punto a), in modo da eliminare il rischio di estromettere da qualsiasi tipo di tutela i lavoratori turnisti.

Infine si dichiara favorevole al rinvio dell'espressione del parere, in modo da rivedere la proposta alla luce degli spunti emersi nella discussione odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire Renzo INNOCENTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 novembre 1999 - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.

Pag. 86

- Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Raffaele Morese.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 390/99: Finanziamento dei lavori socialmente utili.

C. 6521 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 17 novembre 1999.

Il sottosegretario Raffaele MORESE, intervenendo in replica, sottolinea che le motivazioni dell'urgenza dell'intervento disposto dall'articolo 2 del decreto-legge risiedono nell'esigenza di assicurare continuità al finanziamento di lavori e di opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana.

Si tratta di una spesa «storica» che è destinata a consolidare situazioni di fatto che nei due territori sono gestite con criteri diversi, ma che non può certo essere cancellata con un colpo di spugna.

Per quanto riguarda l'articolo 1 del decreto-legge, l'obiettivo del Governo è quello di dare certezze ai soggetti impegnati nei lavori socialmente utili, in attesa dell'esercizio della delega conferita dalla legge n. 144 del 1999. A tale proposito afferma che il Governo sarà in grado di trasmettere al Parlamento i relativi schemi di decreto legislativo entro il mese di gennaio del 2000 e, quindi, in anticipo rispetto ai termini

previsti.

Tiene peraltro a precisare che la strategia del Governo in tema di occupazione non si esaurisce certo nei lavori socialmente utili, i quali rappresentano una misura straordinaria che l'Esecutivo non ha affatto contribuito ad estendere dal punto di vista quantitativo ed i cui destinatari sono stati, anzi, ridotti nel corso del 1999: se altre istituzioni hanno ritenuto opportuno mutuare l'esperienza dei lavori socialmente utili nel proprio ambito di autonomia, lo hanno fatto assumendosene piena responsabilità. Il Governo ha dimostrato di voler puntare su strumenti del tutto diversi per favorire l'occupazione, ma non può non prendere atto che il problema di coloro i quali sono attualmente impegnati nei lavori socialmente utili esiste, è corposo e deve essere risolto. La soluzione, d'altro canto, non può essere quella di abbandonare le persone in questione al loro destino, né quella di ipotizzare assunzioni in massa nella pubblica amministrazione. Entro questi limiti - che auspica siano da tutti condivisi - vi sono, tuttavia, margini di intervento, che potranno essere più ampiamente verificati allorché il Parlamento avrà a disposizione i testi degli schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 144 del 1999.

Desidera, infine, precisare che il concorso presso l'INPS cui ha fatto riferimento il deputato Michielon nella seduta di ieri ha un carattere del tutto peculiare, poiché è volto ad assumere personale di settimo ed ottavo livello, in possesso del diploma di laurea, requisito questo assai raro nel panorama delle persone impegnate nei lavori socialmente utili. Si tratta, comunque di un concorso pubblico a tutti gli effetti, anche se non nega che durante le selezioni verranno valutate le esperienze di lavoro vantate presso l'Istituto. Il concorso in questione, comunque, non costituisce un modello che il Governo intenda applicare in altre circostanze.

Osvaldo SCRIVANI (DS-U), relatore, ricorda di essere stato oggetto di aspre critiche per aver affermato che i lavori socialmente utili non costituiscono una misura di natura assistenziale.

Ritiene, tuttavia, che occorra rendere giustizia alle decine di migliaia di lavoratori in questione, perché di misura assistenziale si potrebbe parlare solo se a costoro fosse erogato un sussidio a fronte del quale non vi fosse alcun obbligo. Nel caso dei lavori socialmente utili, viceversa, vi sono progetti precisi, attività minutamente disciplinate e orari di lavoro inderogabili,

remunerati con un compenso che non è affatto congruo rispetto alla quantità e alla qualità delle prestazioni rese, come può verificare chiunque intenda affrontare il problema con un minimo di obiettività.

Non si deve disconoscere che i lavoratori socialmente utili hanno contribuito e contribuiscono in modo significativo, per fare solo alcuni esempi, alla tutela

dell'ambiente, alla salvaguardia del patrimonio culturale e al miglioramento di specifici servizi resi ai cittadini dalla pubblica amministrazione.

Personalmente ritiene, quindi, che il decreto-legge in esame debba essere considerato non tanto come un'iniziativa volta a fronteggiare situazioni d'emergenza, bensì come un provvedimento che persegue un'effettiva utilità sociale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, Renzo INNOCENTI, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 22 novembre 1999 alle ore 20 e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Raffaele Morese.

La seduta comincia alle 16.

Legge finanziaria per il 2000.

C. 6557 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 - Tabella n. 14 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

C. 6558 e C. 6558-bis Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto rinviato nella seduta del 17 novembre 1999.

Renzo INNOCENTI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il deputato Stelluti ha svolto la propria relazione.

Richiama, quindi, le disposizioni del regolamento che disciplinano la presentazione, l'esame e la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti ai documenti di bilancio.

Dopo che Roberto GUERZONI (DS-U) e Pietro GASPERONI (DS-U) hanno dichiarato di condividere le valutazioni espresse dal relatore nella seduta di ieri, Fedele PAMPO (AN) lamenta il fatto che i testi dei disegni di legge corredati dalle modifiche apportate dal Senato e la documentazione predisposta dagli uffici sono stati disponibili solo nel

pomeriggio di ieri.

Non vi è stata, quindi, alcuna possibilità di compiere un serio approfondimento delle numerose e impegnative tematiche coinvolte dalla manovra di finanza pubblica.

Chiede, pertanto, che la Commissione non proceda alla votazione del parere e degli emendamenti nella seduta prevista per martedì 23 novembre, durante la quale dovrebbero invece essere consentiti interventi di carattere generale.

Renzo INNOCENTI, presidente, ricorda che i tempi di esame dei documenti di bilancio da parte delle Commissioni di settore sono stati fissati dalla Presidenza della Camera sulla base delle scadenze previste dal regolamento per la sessione di bilancio. D'altro canto, l'Ufficio di presidenza della Commissione poco fa ha deliberato il calendario dei lavori per la prossima settimana, in base al quale la conclusione dell'esame dei disegni di legge

Pag. 88

finanziaria e di bilancio è prevista per martedì 23 novembre.

Eventuali interventi di carattere generale possono ben essere svolti nella seduta odierna, ferma restando la possibilità di intervenire per dichiarazioni di voto martedì prossimo.

Fedele PAMPO (AN) ribadisce la vibrata protesta, che ha già avuto modo di esprimere in Ufficio di presidenza, per le modalità con le quali la maggioranza e il Governo intendono condurre l'esame dei documenti di bilancio. Si tratta di una vera e propria prevaricazione alla quale purtroppo il Presidente della Commissione ha voluto fornire il suo avallo.

Renzo INNOCENTI, presidente, si duole delle affermazioni del deputato Pampo, ma non ritiene di poter in alcun modo derogare ad obblighi che discendono direttamente dalle disposizioni regolamentari.

Il sottosegretario Raffaele MORESE esprime apprezzamento per la relazione svolta dal deputato Stelluti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, Renzo INNOCENTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per martedì 23 novembre 1999.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 1999. - Presidenza del Vicepresidente Gaetano COLUCCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Integrazione scolastica alunni con handicap.

C. 6348 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sandro SCHMID (DS-U), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale provvede ad incrementare il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per interventi formativi di cui alla legge n. 440 del 1997. Il comma 2 prevede in particolare che tali risorse siano destinate in parte per la riforma delle scuole e degli istituti di carattere atipico, in parte per interventi in favore degli alunni in situazione di handicap, con priorità per quelli afflitti da handicap sensoriale. Ricorda che l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 prevede la riforma di tali istituti individuandone la funzione in quella di supporto alla autonomia. Il fondo di cui al comma 1 costituisce, a suo giudizio, lo strumento ideale per individuare e ripartire le risorse a favore dell'integrazione degli alunni portatori di handicap: rileva infatti come tali soggetti, qualora adeguatamente

supportati, possano utilmente partecipare ai percorsi formativi scolastici.

Evidenzia l'opportunità di apportare una precisazione al titolo del provvedimento, dal momento che esso fa riferimento esclusivamente ad interventi per l'integrazione scolastica degli alunni con handicap, laddove in realtà solo una parte delle risorse stanziata è destinata a tali finalità.

Considerato che il provvedimento persegue finalità assolutamente condivisibili, propone alla Commissione ad esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Militari infortunati o caduti in servizio.

C. 3321 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetano COLUCCI (AN), presidente, relatore, illustra il nuovo testo unificato in esame, il quale interviene sulla materia dei trattamenti in favore degli appartenenti alle forze armate e di polizia che siano colpiti da eventi mortali o gravemente lesivi dell'integrità fisica. Conseguentemente, il provvedimento modifica alcuni articoli della legge n. 308 del 1981.

L'articolo 1 è volto ad estendere la corresponsione delle indennità anche a coloro che, al momento dell'eventuale infortunio, si trovassero in licenza, in permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione.

L'articolo 2, alla lettera a), prevede la corresponsione in maniera integrale, ai soggetti interessati, di una indennità speciale pari a quella attribuita dalla legge n. 624 del 1975 ai superstiti delle vittime del dovere, laddove la normativa attualmente vigente prevede che sia corrisposto solo il 50 per cento di tale indennità. La lettera b) prevede la possibilità di optare per il trattamento di pensione di cui all'articolo 3 della legge n. 308 del 1981.

L'articolo 3 prevede l'applicazione delle disposizioni a partire dal 1o gennaio 1994.

L'articolo 4 definisce la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

Dal momento che l'intervento legislativo interviene colma opportunamente alcune lacune presenti nell'articolo della legge n. 308, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Sandro SCHMID (DS-U) si associa alle considerazioni del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo di cooperazione tra Comunità europea e Turkmenistan.

C. 6405 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio GARDIOL (gruppo misto-verdi-U), relatore, rileva come la ratifica dell'accordo di cooperazione tra Comunità europea e il Turkmenistan rivesta particolare importanza, inquadrandosi in quella serie di accordi che sostituiscono i precedenti in vigore con

l'Unione Sovietica, volti a porre le basi dei futuri rapporti fra i nuovi stati dell'Europa dell'Est e il mondo occidentale.

L'articolo 1 del Trattato prevede, tra gli obiettivi del partenariato: il sostegno dell'indipendenza e della sovranità del Turkmenistan; il sostentamento delle iniziative per consolidare la democrazia e sviluppare l'economia; il potenziamento delle relazioni politiche; la promozione del commercio, degli investimenti e di relazioni economiche armoniche tra le parti per favorire lo sviluppo sostenibile; la definizione di basi per una cooperazione

Pag. 112

legislativa, economica, sociale, finanziaria, civile, scientifica, industriale e culturale. Gli articoli 2 e 3, considerano il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e fondamentali definiti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo quali elementi fondamentali dell'accordo di partenariato.

Il titolo II prevede disposizioni per lo sviluppo del dialogo politico.

Il titolo III si occupa invece del commercio tra le parti contraenti.

In particolare, i soggetti contraenti riconoscono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti i settori in relazione ai dazi doganali, alle imposte applicate alle merci importate, ai metodi di pagamento ed ai relativi trasferimenti.

Inoltre si prevede che le merci vengano commercializzate tra le parti ai prezzi di mercato.

Particolarmente interessante per la Commissione è il capitolo I del Titolo IV, concernente le condizioni di lavoro. L'articolo 18 prevede che, secondo le leggi e le procedure applicabili in ciascuno Stato membro e nel Turkmenistan, essi si impegnino reciprocamente per evitare che i cittadini di una parte, impiegati sul territorio dell'altra, siano oggetto, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento.

Il consiglio di cooperazione, ai sensi dell'articolo 19, esamina in che modo sia possibile migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari in base agli impegni internazionali delle parti. L'articolo 20 attribuisce inoltre il compito allo stesso consiglio di formulare raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 18 e 19.

Il Capitolo II del Titolo IV si occupa delle condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società, prevedendo che le parti riconoscano reciprocamente, per lo stabilimento delle società commerciali, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.

L'articolo 26 prevede che una società comunitaria o turkmena stabilita, rispettivamente, nel territorio del Turkmenistan o della Comunità, ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini della propria nazionalità, purché si tratti di quadri intermedi, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo.

I titoli V e VI si occupano rispettivamente della cooperazione legislativa e della cooperazione economica.

Il Titolo VII detta disposizioni per rafforzare la cooperazione per le questioni relative alla democrazia e ai diritti dell'uomo, mentre il Titolo VIII concerne la cooperazione per la prevenzione delle attività illegali, quali traffico illecito di armi e contraffazione.

Considerato che l'entrata in vigore del trattato può agevolare il consolidamento della democrazia e il processo di ristrutturazione economica in Turkmenistan, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Raffaele Morese.

La seduta comincia alle 15.15.

DL. 390/99: Finanziamento dei lavori socialmente utili.

C. 6521 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 novembre 1999.

Pag. 113

Renzo INNOCENTI, presidente, informa che l'emendamento Caveri 1.20 (vedi allegato), il quale intende modificare la disciplina degli interventi straordinari per le difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco, deve considerarsi inammissibile, in quanto si riferisce a materia estranea all'oggetto del decreto-legge. Analoghi rilievi di inammissibilità potrebbero peraltro sollevarsi in riferimento all'emendamento Colombini 4.1, il quale intende sopprimere la norma dell'articolo 3 relativa all'entrata in vigore del decreto: invita peraltro il presentatore a ritirarlo.

Ricorda inoltre che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è attualmente prevista per la seduta di venerdì 26, e che la Commissione deve pertanto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del regolamento, concluderne l'esame entro la seduta odierna. Avverte quindi che, come convenuto in precedenza, anche qualora non fosse concluso l'esame degli emendamenti, porrà in votazione il mandato al

relatore a riferire favorevolmente in Assemblea in tempo utile per permettere la conclusione dell'esame nella seduta di oggi, ritenendosi approvati gli emendamenti del relatore e quelli su cui eventualmente abbia espresso parere favorevole e respinti i restanti emendamenti non ancora esaminati.

Edro COLOMBINI (FI) ritira il proprio emendamento 3.1.

Luciano CAVERI (Misto Min. Linguist.) ritira il proprio emendamento 1.20, sollecitando comunque il Governo ad intervenire per far fronte alle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco.

Il sottosegretario Raffaele MORESE raccoglie l'impegno ad individuare una soluzione per la questione sollevata.

Renzo INNOCENTI, presidente, informa che il Comitato per la legislazione, la Commissione affari costituzionali, la Commissione bilancio e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso i seguenti pareri:

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 6521;

premesso che appare opportuno giungere alla predisposizione di un complesso sistematico ed organico delle disposizioni che regolano gli strumenti di intervento in materia di lavori socialmente utili, oggetto del decreto-legge in esame;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, primo periodo, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che oggetto dell'integrazione non è il «contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135», bensì l'importo destinato dalla legge finanziaria del 1999 (Tabella D) per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con i decreti-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per l'area napoletana, e 12 febbraio 1986, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per la città di Palermo.

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 3, si segnala, in relazione ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, che le commissioni regionali per l'impiego e le singole commissioni

regionali permanenti tripartite non potranno evidentemente, all'atto di deliberare le proroghe dei progetti di lavori

Pag. 114

socialmente utili e di pubblica utilità, conoscere in anticipo la data di entrata in vigore del decreto legislativo di revisione della normativa in materia di lavori socialmente utili, di cui all'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999, essendo nota soltanto la data nella quale scadrà il termine per l'esercizio della relativa delega; le medesime commissioni regionali potranno, pertanto, tener conto di quest'ultimo termine e non del primo, sebbene la ratio della disposizione sia quella di evitare soluzioni di continuità, consentendo proroghe che si spingano fino al momento di effettiva operatività della nuova disciplina dei lavori socialmente utili.

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio, preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo che ritiene giustificato l'utilizzo in difformità degli accantonamenti di fondo speciale in considerazione della situazione di emergenza economico-sociale che caratterizza le aree del territorio interessate dal provvedimento, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, le parole: «lire 20.500 milioni» siano sostituite dalle seguenti: «lire 16.500 milioni» e le parole: «lire 17.300 milioni» siano sostituite dalle seguenti: «lire 21.300 milioni».

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato l'atto Camera n. 6521, «Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
stante il perdurare della chiusura del traforo del Monte Bianco dovuto anche a cause impreviste connesse allo svolgimento di accertamenti giurisdizionali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare di un anno le misure di cui all'articolo

46 della legge n. 144 del 1999.

Osvaldo SCRIVANI (DS-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Michielon 1.2, pur rilevando come la modifica proposta non comporti effetti sostanziali; esprime parere contrario sugli emendamenti Colombini 1.1, Michielon 1.3, 1.4, 1.5, Colombini 1.6, Michielon 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, Santori 1.11, Michielon 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18; invita al ritiro dell'emendamento Michielon 1.19; si rimette alla valutazione del Governo sull'emendamento Cangemi 2.12, esprimendo parere contrario sugli identici emendamenti Colombini 2.1 e Santori 2.2, nonché sugli emendamenti Colombini 2.4, Santori 2.5, Colombini 2.6, Santori 2.7, Colombini 2.8, Santori 2.9, Colombini 2.10 e Michielon 2.13. Illustra quindi i propri emendamenti 2.3 e 2.11, i quali recepiscono rispettivamente le osservazioni contenute nei pareri del Comitato per la legislazione e della Commissione bilancio.

Il sottosegretario Raffaele MORESE concorda con i pareri espressi dal relatore, esprimendo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 2.3 e 2.11; per quanto riguarda invece l'emendamento Cangemi 2.12, invita il presentatore al ritiro, ritenendo che la materia debba più opportunamente affrontata in sede nel decreto legislativo di riforma dei lavori socialmente utili.

Edro COLOMBINI (FI) chiede delucidazioni sulla portata normativa dell'emendamento 2.3 del relatore.

Pag. 115

Renzo INNOCENTI, presidente, chiarisce che l'emendamento 2.3 è finalizzato a recepire le osservazioni del Comitato per la legislazione relative all'esigenza di migliorare la formulazione del comma 1 dell'articolo 2. Rileva inoltre come l'approvazione dell'emendamento 2.3 potrebbe precludere la votazione di alcuni degli emendamenti successivi i quali intendono modificare la misura complessiva dello stanziamento previsto dallo stesso comma; peraltro, in considerazione del fatto che il principio di preclusione non risulta rigidamente applicabile in sede referente, anche in considerazione della finalità non ostruzionistica degli emendamenti presentati, invita i gruppi ad individuare alcuni emendamenti relativi a tale tematica che ritengano di segnalare alla presidenza affinché siano posti in votazione.

Edro COLOMBINI (FI) sottolinea come i suoi emendamenti non abbiano sicuramente natura ostruzionistica, ma intendano ridurre la misura dello stanziamento previsto, al fine di sottolineare come il provvedimento non sia assolutamente in grado di risolvere i problemi della disoccupazione che affliggono le aree di Napoli e di Palermo; non ritiene peraltro che, in relazione a tali emendamenti, si possa porre alcuna preclusione in caso

di approvazione dell'emendamento 2.3 del relatore. Auspica comunque che la maggioranza ed il Governo si dimostrino disponibili ad accogliere alcune delle indicazioni sollevate dai gruppi di opposizione, assumendosi in caso contrario l'intera responsabilità per le scelte erranee recate dal provvedimento.

Antonino GAZZARA (FI) rileva come l'emendamento 2.3 sia esclusivamente finalizzato a realizzare una migliore formulazione del comma 1, dell'articolo 3, senza peraltro vincolare la Commissione a mantenere inalterato lo stanziamento di 40 miliardi attualmente previsto: non ritiene pertanto che la sua approvazione possa precludere gli altri emendamenti che intendono modificare tale cifra.

Renzo INNOCENTI, presidente, ribadendo la sua valutazione circa la natura non ostruzionistica degli emendamenti, invita nuovamente i presentatori a segnalare quegli emendamenti al comma 1 dell'articolo 2 che ritengano maggiormente significativi, affinché siano posti in votazione.

Angelo SANTORI (FI) ritiene che l'emendamento 2.11 del relatore, intervenendo esclusivamente a modificare la ripartizione delle risorse tra la provincia di Napoli ed il comune di Palermo debba essere posto in votazione prima del proprio emendamento 2.5.

Renzo INNOCENTI, presidente, rileva come l'emendamento 2.5 abbia una portata più ampia dell'emendamento 2.11 del relatore, modificando anche la misura complessiva dello stanziamento previsto: per tali motivi esso deve pertanto essere posto in votazione prima dell'emendamento 2.11 del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Colombini 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Michielon 1.2, risultando pertanto respinto l'emendamento Michielon 1.3.

Mauro MICHIELON (LFNIP) illustra il proprio emendamento 1.4, il quale intende eliminare i dubbi relativi alla natura della norma del comma 1 dell'articolo 1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Michielon 1.4 e 1.5.

Edro COLOMBINI (FI) illustra il proprio emendamento 1.6, dichiarandosi disponibile a riformularlo nel senso di introdurre la possibilità di attivare nuovi progetti o di convertire quelli già deliberati affidandoli a soggetti di provata esperienza. Ritiene infatti necessario fare in modo che l'intervento normativo sia in grado di incentivare lo svolgimento di nuove attività produttive e non si limiti a

realizzare esclusivamente finalità assistenziali.

Il sottosegretario Raffaele MORESE ricorda che il provvedimento in esame ha carattere di norma-ponte: pertanto non esistono i tempi necessari per attivare ulteriori progetti; la questione sollevata dall'emendamento potrà comunque essere affrontata in sede di riforma del settore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Colombini 1.6 e Michielon 1.7.

Mauro MICHIELON (LFNIP) illustra il proprio emendamento 1.8, rilevando come la sua eventuale reiezione dimostrerebbe ulteriormente l'inutilità della forma di intervento prevista dal provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Michielon 1.8.

Mauro MICHIELON (LFNIP) illustra il proprio emendamento 1.9, rilevando come la limitazione della possibilità di proroga risulti in armonia con le osservazioni del sottosegretario circa il carattere transitorio della normativa recata dal provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Michielon 1.9, 1.10, Santori 1.11, Michielon 1.12, 1.13 e 1.14.

Mauro MICHIELON (LFNIP) illustra il proprio emendamento 1.15, il quale impegna gli enti locali a farsi carico del 50 per cento delle spese per i lavori socialmente utili.

Edro COLOMBINI (FI) non comprende l'atteggiamento negativo assunto dalla maggioranza e dal Governo nei confronti della proposta emendativa, la quale intende circoscrivere la possibilità di proroghe dei progetti dei lavori socialmente utili, laddove il Governo stesso ha dichiarato di considerare temporanea la disciplina recata dal provvedimento.

Angelo SANTORI (FI) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento, essendo assolutamente contrario ad ogni eventualità di proroga.

Il sottosegretario Raffaele MORESE sottolinea come il decreto in esame intenda definire una normativa per il periodo necessario a predisporre il decreto legislativo di riforma dei lavori socialmente utili: non ritiene quindi opportuno entrare in questa sede nel merito di aspetti specifici della disciplina.

La Commissione respinge l'emendamento Michielon 1.15.

Mauro MICHIELON (LFNIP) illustra il proprio emendamento 1.16 il quale intende eliminare le norme che attribuiscono un titolo preferenziale per i concorsi pubblici in favore di soggetti che abbiano partecipato a corsi per i quali non è previsto un esame finale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Michielon 1.16 e 1.17.

Mauro MICHIELON (LFNIP) illustra il proprio emendamento 1.18, il quale intende eliminare le norme che richiedono la partecipazione a progetti di lavori socialmente utili quale requisito per l'ammissione a concorsi pubblici, evitando una inaccettabile discriminazione in danno degli altri disoccupati.

La Commissione respinge l'emendamento Michielon 1.18.

Mauro MICHIELON (LFNIP) non accede all'invito al ritiro del proprio emendamento 1.19.

Osvaldo SCRIVANI (DS-U), relatore, ritiene che la modifica proposta dall'emendamento 1.19 risulti inutile, in quanto la quota di riserva non è modificata dalla previsione di eventuali riserve in favore dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Pag. 117

Il sottosegretario Raffaele MORESE concorda con le osservazioni del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Michielon 1.19.

Edro COLOMBINI (FI) illustra il proprio emendamento 2.1, il quale intende sopprimere l'articolo 2: ritiene infatti vergognoso stanziare ulteriori fondi per finanziare i lavori socialmente utili, in quanto tali risorse vengono utilizzate esclusivamente per sovvenzionare cooperative prive di alcuna finalità di sviluppo; auspica pertanto che la maggioranza ed il Governo siano disponibili ad accettare una riduzione dei fondi stanziati.

Mauro MICHIELON (LFNIP) sottolinea come lo stanziamento disposto dall'articolo 2 risulti sostanzialmente inutile, in quanto ingenti stanziamenti in favore delle regioni Campania e Sicilia sono previsti per il 2000 dal disegno di legge finanziaria in esame presso la Camera: ritiene peraltro inaccettabile continuare a privilegiare l'area napoletana, nella quale sono stati sperperati negli ultimi 20 anni oltre 1.500 miliardi, senza che tali risorse abbiano contribuito a creare posti di lavoro stabili.

Il sottosegretario Raffaele MORESE contesta radicalmente le valutazioni negative espresse circa lo stanziamento di risorse in favore di aree che versano attualmente in una situazione di grave disagio occupazionale.

Fedele PAMPO (AN) ritiene che le considerazioni appena svolte dal sottosegretario debbano valere anche per altre aree del territorio nazionale; rileva peraltro come l'intervento dello Stato nelle zone di Napoli e di Palermo abbia rappresentato solamente una elemosina elargita a quelle popolazioni: occorre invece modificare la filosofia dell'intervento, realizzando misure in grado di creare nuovi posti di lavoro senza discriminazioni in danno di altre aree.

Angelo SANTORI (FI) sottolinea la necessità di superare le attuali modalità di intervento, le quali costituiscono un vero e proprio sfruttamento dei lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili, e creano inoltre forme di discriminazione rispetto ai soggetti esclusi dalle misure nonché nei confronti di altre zone del Mezzogiorno.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Colombini 2.1 e Santori 2.2.

Fedele PAMPO (AN) chiede delucidazioni in ordine all'emendamento 2.3 del relatore, essendo necessario chiarire se esso elimini la norma che ripartisce i fondi stanziati tra la provincia di Napoli ed il comune di Palermo.

Renzo INNOCENTI, presidente, ribadisce che l'emendamento 2.3 intende realizzare una migliore formulazione del comma 1 dell'articolo 2, senza peraltro intervenire sulla ripartizione dei fondi tra le aree interessate.

La Commissione approva l'emendamento 2.3 del relatore.

Edro COLOMBINI (FI) non insiste per la votazione dei propri emendamenti 2.4, 2.6 e 2.10.

Angelo SANTORI (FI) non insiste per la votazione dei propri emendamenti 2.5, 2.7 e 2.9.

Edro COLOMBINI (FI) illustra il proprio emendamento 2.8.

Mauro MICHIELON (LFNIP) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.8, rilevando come una riduzione delle risorse stanziato non comporterebbe conseguenze particolarmente

significative, in quanto le regioni Campania e Sicilia dispongono di ulteriori ingenti risorse per il finanziamento dei lavori socialmente utili.

Gaetano COLUCCI (AN) esprime la propria contrarietà sull'impostazione del provvedimento, sottolineando la necessità di superare lo strumento dei lavori socialmente utili individuando nuove forme di intervento che incidano realmente sulla drammatica situazione che i disoccupati di Napoli e di Palermo, creando posti di lavoro stabili: in tal senso sarebbe opportuno che gli enti locali assumessero quei lavoratori la cui attività si ritiene utile per assicurare migliori servizi a tali aree. Sottolinea inoltre come dall'intervento previsto dal decreto siano ingiustificatamente escluse tutte le altre province campane.

Pietro GASPERONI (DS-U) chiede al presentatore dell'emendamento quale sarebbe l'utilizzo delle risorse sottratte ai lavori socialmente utili.

Edro COLOMBINI (FI) rileva come un altro emendamento a sua firma destinasse le minori spese per i lavori socialmente utili ad incentivare la creazione di posti di lavoro stabili; sottolinea peraltro come la sua proposta emendativa non persegua finalità punitive nei confronti dei lavoratori di Napoli e di Palermo.

Angelo SANTORI (FI) ritiene che le risorse destinate ai lavori socialmente utili potrebbero più opportunamente essere utilizzate per aumentare gli stanziamenti in favore del fondo per gli investimenti.

La Commissione respinge l'emendamento Colombini 2.8.

La Commissione approva l'emendamento 2.11 del relatore.

Luca CANGEMI (misto-RC-PRO) ritiene di non accedere all'invito al ritiro del proprio emendamento 2.12, domandando al Governo di esprimere la sua posizione in ordine al problema, che considera urgente, delle funzioni da attribuire alle regioni circa la messa a punto dei piani regionali per gli sbocchi occupazionali.

Mauro MICHIELON (LFNIP) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 2.12, rilevando come esso presupponga la rinuncia a riformare lo strumento dei lavori socialmente utili; ritiene peraltro che le regioni dovrebbero favorire le condizioni per lo sviluppo economico, senza tuttavia occuparsi di creare direttamente nuovi sbocchi occupazionali.

Il sottosegretario Raffaele MORESE non ritiene utile inserire nel decreto la norma proposta dall'emendamento, in quanto si potrebbero determinare confusioni circa la

competenza attribuita alle regioni in materia: ribadisce pertanto il suo invito al ritiro dell'emendamento.

Luca CANGEMI (misto-RC-PRO) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.12.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Cangemi 2.12 e Michielon 2.13.

La Commissione delibera quindi di dare mandato al relatore Scrivani a riferire favorevolmente sul testo da essa predisposto, chiedendo di essere autorizzata a riferire oralmente.

Renzo INNOCENTI, presidente, avverte che procederà alla nomina dei componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Lavori «atipici».

C. 3423 Mussi, C. 3972 Lombardi, C. 4865 Michielon, C. 5651, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, il 14 ottobre 1999.

Pag. 119

Ercolino DUILIO (PD-U), relatore, ritiene che, dato il notevole numero di emendamenti presentati, sia opportuna la costituzione di un Comitato ristretto. Ciò permetterebbe di instaurare un confronto costruttivo sulle esigenze sottese alla presentazione degli emendamenti, evidentemente dettati dalla contrarietà ad alcune scelte di merito compiute dal Senato.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Renzo INNOCENTI, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 17.

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI.

La seduta comincia alle 17.15.

7-00828 Strambi: Personale delle esattorie.
(Rinvio della discussione).

Renzo INNOCENTI, presidente, a seguito della richiesta in tal senso del presentatore, rinvia ad altra seduta la discussione della risoluzione in titolo.

La seduta termina alle 17.20.

ALLEGATO

Disegno di legge C. 6521

Conversione in legge del decreto-legge n. 390 del 1999: Finanziamento dei lavori socialmente utili.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1.Colombini, Viale.

Al comma 1, sostituire le parole: proroghe ulteriori con le seguenti: eventuali proroghe.

1. 2.Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Al comma 1, sopprimere la parola: ulteriori.

1. 3.Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno 12 mesi con le seguenti: almeno 24 mesi.

1. 4.Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Al comma 1, sopprimere le parole: o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

1. 5.Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Al comma 2, sostituire le parole da: proroghe fino alla fine del comma con le seguenti: progetti nuovi o convertire quelli già deliberati affidandoli a soggetti di comprovata esperienza e capacità tecnica per interventi diretti a promuovere azioni di sviluppo con priorità per quelle locali dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area in cui si inseriscono e che possano generare occupazione stabile per gli addetti. I progetti di cui al periodo precedente hanno scadenza il 30 aprile 2000.

1. 6.Colombini, Viale.

Al comma 2, sostituire le parole: entro la data del 31 dicembre 1999 con le seguenti:
entro la data del 2 novembre 1999.

1. 7. Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Al comma 3, dopo le parole: Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 aggiungere le seguenti:
possono aver luogo esclusivamente per le sedi degli Enti promotori nelle quali
l'impiego dei lavoratori socialmente utili sia stato determinato da carenza di personale.

1. 8. Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Al comma 3, dopo le parole: di cui ai commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: possono
essere concesse una sola volta.

1. 9. Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Pag. 121

Al comma 3, sostituire le parole: 30 aprile 2000 con le seguenti: 28 febbraio 2000.

1. 10. Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Al comma 3, sostituire le parole: e comunque al 30 aprile 2000 con le seguenti: e
comunque entro e non oltre il 30 aprile 2000.

1. 11. Santori, Gazzara, Taborelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di cui all'articolo 45,
comma 2, della citata legge n. 144 del 1999 non può essere prorogato.

1. 12. Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A far data dal 28 febbraio 2000 eventuali proroghe dei progetti di lavoro
socialmente utili o di pubblica utilità sono a totale carico degli Enti promotori.

1. 13. Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A far data dal 30 aprile 2000 eventuali proroghe dei progetti di lavoro socialmente
utili o di pubblica utilità sono a totale carico degli Enti promotori.

1. 14. Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Qualora decorso il termine di cui all'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144 si procede con ulteriori proroghe dei progetti di lavori socialmente utili o

di pubblica utilità, all'onere derivante dall'attuazione si provvede per il 50 per cento a carico degli Enti locali.

1. 15.Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Qualora i soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili o di pubblica utilità abbiano partecipato a corsi che si sono conclusi senza un esame ovvero una prova finale di abilitazione, gli stessi non danno punteggio né costituiscono titolo preferenziale ai fini di pubblici concorsi.

1. 16.Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Qualora, al fine trovare sbocchi occupazionali per i soggetti impegnati nei progetti di lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, si proceda all'indizione di corsi-concorsi, l'aver svolto lavori socialmente utili costituisce titolo preferenziale esclusivamente in caso di parità di punteggio.

1. 17.Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Qualora, al fine trovare sbocchi occupazionali per i soggetti impegnati nei progetti di lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, si procede all'indizione di concorsi, l'aver svolto lavori socialmente utili non costituisce requisito fondamentale ai fini dell'ammissione al concorso.

1. 18.Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 45, comma 8 della citata legge n. 144 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La suddetta riserva non deve, comunque, inficiare la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

1. 19.Michielon, Paolo Colombo, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Al comma 1 e al comma 4 dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco», le parole: 1 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: 1 dicembre 2000».

1. 20.Caveri.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* 2. 1.Colombini, Viale.

Sopprimerlo.

* 2. 2.Santori, Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: Il contributo sino a: contributo integrativo per l'importo con le seguenti: Lo stanziamento destinato dalla tabella D della legge 23 dicembre 1998, n. 449, alla prosecuzione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per l'area napoletana, e con il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986 n. 96, per la città di Palermo, è integrato di un importo di lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del predetto importo, nella misura».

2. 3.Il relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

2. 4.Colombini, Viale.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 con le seguenti: pari a lire 10 miliardi per l'anno 1999.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo con le seguenti: per l'importo di lire 8.500 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 1.500 milioni a favore del comune di Palermo.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire dalle parole: quanto a lire 20.500 milioni sino a: al Ministero per le Politiche Comunitarie con le seguenti: quanto a lire 7.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei Lavori Pubblici, quanto a lire 2.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

2. 5.Santori, Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

2. 6.Colombini, Viale.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 con le seguenti: pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: per l'importo di lire 30.000

milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo con le seguenti: per l'importo di lire 17.500 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 2.500 milioni a favore del comune di Palermo.

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire dalle parole quanto a lire 20.500 milioni sino a al Ministero per le Politiche Comunitarie con le seguenti: quanto a lire 12.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei Lavori Pubblici, quanto a

Pag. 123

lire 7.500 milioni, l'accantonamento relativo al ministero dei Trasporti e della navigazione.

2. 7.Santori, Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole: ... 40 miliardi con le seguenti ... 20 miliardi.

2. 8.Colombini, Viale.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 con le seguenti pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo con le seguenti: per l'importo di lire 25.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 5.000 milioni a favore del comune di Palermo.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire dalle parole quanto a lire 20.500 milioni sino a al Ministero per le Politiche Comunitarie con le seguenti quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei Lavori Pubblici, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al ministero dei Trasporti e della navigazione.

2. 9.Santori, Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole: ... 40 miliardi con le seguenti ... 30 miliardi.

2. 10.Colombini, Viale.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20.500 milioni e le parole: 17.300 milioni con le seguenti: 21.300 milioni.

2. 11.Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le Regioni sono delegate, con apposito provvedimento del Ministro del Lavoro, nell'ambito della ripartizione del fondo di cui sopra, alla messa a punto e gestione dei piani regionali per sbocchi occupazionali qualificati dei lavoratori di cui all'articolo 1.

2. 12.Cangemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. A far data dal 1o gennaio 2000 le cooperative di produzione e lavoro affidatarie dei lavori socialmente utili operanti in Napoli e nella provincia non possono più beneficiare di contributi statali di cui al decreto-legge n. 409 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 618 del 1984, e successive modificazioni.

2. 13.Michielon, Paolo Colombo, Covre.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.Colombini, Viale.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 24 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Luigi MASSA.

La seduta comincia alle 8.35.

Ratifica Accordo Italia-Albania sulle infrazioni doganali.

C. 6312 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Federico ORLANDO (D-U), relatore, osserva che il disegno di legge prevede la ratifica di un Accordo importante sul rispetto della legislazione doganale. Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

Nuovo testo C. 5275, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Valter BIELLI (DS-U), relatore, illustra il provvedimento, proponendo di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 391/99 Violazioni al codice della strada.

C. 6522 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Paolo PALMA (PD-U), relatore, osserva che il decreto-legge reca una serie di disposizioni interpretative e integrative in ordine alle funzioni attribuite ai cosiddetti «ausiliari del traffico» dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge n. 127 del 1997. Con riferimento, all'articolo 1, comma 1, riterrebbe opportuno inserire nella proposta di

parere una condizione volta alla riformulazione del testo, dal momento che il ricorso ad una norma di interpretazione autentica potrebbe sollevare perplessità in merito alla previsione secondo cui si intendono ricompresi nelle citate disposizioni della legge n. 127 del 1997 anche i poteri di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia privilegiata degli atti pubblici, poiché la Corte di cassazione ha recentemente fornito un'interpretazione con la quale si è escluso che, in base alle vigenti disposizioni gli ausiliari del traffico possano compiere atti con «fede privilegiata».

Luigi MASSA, presidente, riterrebbe opportuno che la questione sollevata dal relatore fosse configurata come osservazione nella proposta di parere, atteso che l'interpretazione autentica è finalizzata alla soluzione di problemi di alcuni enti locali.

Paolo PALMA (PD-U), relatore, accogliendo l'indicazione del presidente, formula, conclusivamente, la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, si osserva che il ricorso ad una norma di interpretazione autentica - legittimamente retroattiva solo in quanto consolidi uno dei significati già ricavabili in via interpretativa dalla disposizione interpretata - potrebbe sollevare perplessità in merito alla previsione secondo cui si intendono ricompresi nei commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 anche i poteri di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia privilegiata degli atti pubblici, fino a

Pag. 13

querela di falso, di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile, poiché la Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 11949 del 1999, ha fornito, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, una interpretazione con la quale si è escluso che, in base alle vigenti disposizioni, gli ausiliari del traffico possano compiere atti con «fede privilegiata», non possedendo gli atti da essi emessi il valore dei verbali redatti da pubblici ufficiali;

2) al comma 3, sarebbe necessario, a fini di coordinamento con la legislazione vigente e di coerenza ordinamentale, modificare il termine per l'emissione da parte del prefetto dell'ordinanza-ingiunzione in caso di ricorso avverso il verbale di contravvenzione intervenendo direttamente, con la tecnica della novellazione, sull'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada; in caso contrario, occorrerebbe delimitare l'ambito di efficacia temporale della previsione

relativa al prolungamento del termine in questione, configurando la disposizione quale deroga alla disciplina generale prevista dal citato articolo 204, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 411/99 Finanziamento oneri SSN.

C. 6545 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Paolo PALMA (PD-U), relatore, rileva che il decreto-legge è diretto ad assicurare l'immediata utilizzazione dell'accantonamento di 3000 miliardi di lire, previsto nei fondi speciali della finanziaria per il 1999, per la copertura dei disavanzi registrati dalle aziende sanitarie per gli anni 1995, 1996 e 1997. Propone di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Libia per la cooperazione nel settore del turismo.

C. 6103 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Domenico MASELLI (DS-U), relatore, osserva che il disegno di legge prevede la ratifica di un Accordo concernente un semplice scambio di uffici turistici per un costo di 15 milioni annui, senza nessun diritto consolare: non ritiene sia necessario per accordi del genere stipulare un Accordo internazionale, considerata l'evoluzione del nostro ordinamento verso una sempre più ampia delegificazione e deburocratizzazione. Ritiene, comunque, che si possa esprimere parere favorevole.

Luigi MASSA, presidente, ritiene che la valutazione del relatore potrebbe essere inserita nella premessa del parere.

Domenico MASELLI (DS-U), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

Il Comitato,

esaminato il disegno di legge C. 6103;

rilevata l'inopportunità, nel quadro del generale processo di delegificazione e di deburocratizzazione, della stipula di un accordo internazionale, la cui ratifica è soggetta ad autorizzazione legislativa, riguardante un semplice scambio di uffici di rappresentanza turistica per un onere finanziario di soli 15 milioni di lire annue; esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 14

Integrazione scolastica alunni con handicap.

Nuovo testo C. 6348 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Paolo PALMA (PD-U), relatore, rileva che il nuovo testo del progetto di legge prevede interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, attraverso un aumento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440 del 1997. Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità, ai fini di una migliore formulazione del testo, di sostituire le parole «da questa programmati» con le parole «in essa programmati» ovvero con le parole «in essa previsti».

2) all'articolo 1, comma 3, si segnala l'opportunità di chiarire che cosa si intenda per «nuovi organi di gestione degli istituti di cui al comma 2».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino.

Nuovo testo C. 482.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Luigi MASSA (DS-U), relatore, osserva che il nuovo testo della proposta di legge C. 482 reca interventi a favore del Museo nazionale del cinema di Torino e mira a valorizzare le importanti collezioni raccolte, a partire dagli anni quaranta, dalla sua fondatrice. Non essendovi profili da segnalare per quanto di competenza della I Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 390/99 Finanziamento lavori socialmente utili.

C. 6521 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Luigi MASSA, presidente, sostituendo il relatore, rileva che il decreto-legge contiene disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili. L'articolo 1, comma 1, prevede la possibilità di prorogare i progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999 nei quali siano impegnati soggetti che abbiano conseguito una permanenza in tali lavori di 12 mesi entro il 31 dicembre 1998 o che possano conseguirla nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. Al comma 2 del medesimo articolo 1 è prevista la possibilità di proroga per i progetti di lavori di pubblica utilità nei casi in cui, a conclusione dei progetti, si verifichi una stabilizzazione occupazionale dei soggetti interessati attraverso la costituzione di imprese. Nel comma 3, invece, si stabilisce che entrambe le proroghe non potranno avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di revisione della normativa in materia di lavori socialmente utili, attuativo dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'articolo 2 contiene, infine, disposizioni relative all'integrazione per un importo pari a 40 miliardi di lire del finanziamento di lavori socialmente utili nel napoletano e nel palermitano. Formula, conclusivamente, la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 15

con la seguente osservazione:

1) all'articolo 1, comma 3, si segnala, in relazione ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, che le commissioni regionali per l'impiego e le singole commissioni regionali permanenti tripartite non potranno evidentemente, all'atto di deliberare le proroghe dei progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità, conoscere in anticipo la data di entrata in vigore del decreto legislativo di revisione della normativa in materia di lavori socialmente utili, di cui all'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999, essendo nota soltanto la data nella quale scadrà il termine per l'esercizio della relativa delega; le medesime commissioni regionali potranno, pertanto, tener conto di quest'ultimo termine e non del primo, sebbene la ratio della disposizione sia quella di evitare soluzioni di continuità, consentendo proroghe che si spingano fino al momento di effettiva operatività della nuova disciplina dei lavori socialmente utili.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.55.

COMITATO DEI NOVE

Ineleggibilità alle cariche degli enti locali.

C. 1551-C.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.55 alle 9.10

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Raffaele CANANZI.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di regolamento recante attuazione della legge n. 22 del 1998, concernente l'uso della bandiera italiana e della bandiera dell'Unione europea.

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), relatore, rileva che lo schema di regolamento in esame - previsto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - completa e chiarisce gli obblighi in capo alle amministrazioni dello Stato, prevedendo una disciplina dettagliata sull'esposizione della bandiera nazionale e di quella europea, all'esterno e all'interno degli edifici pubblici, e durante le cerimonie. Segnala che il capo I dello schema di regolamento definisce l'esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici, il capo II detta le modalità di esposizione delle bandiere nelle cerimonie, il capo III regola l'esposizione delle bandiere all'interno degli edifici pubblici e il capo IV detta le disposizioni generali e finali. In particolare, l'articolo 1 dello schema di regolamento estende la previsione degli edifici all'esterno dei quali esporre le bandiere, prevedendo, tra gli altri, gli edifici ove hanno sede i commissari di Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province, oltre alle sedi degli uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia. Illustra, quindi, la sua proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato). Sottolinea, in particolare, che appare sufficiente l'obbligo di esposizione della bandiera della Repubblica e di quella dell'Unione europea all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti, ritenendo opportuno, in tal senso, sopprimere la previsione dell'esposizione anche all'esterno degli uffici periferici delle stesse. Sarebbe necessario, inoltre, prevedere, tra le sedi in cui esporre le bandiere, al comma 2 dell'articolo 1, il riferimento alla sede di uffici statali,

piuttosto che a quelle di uffici pubblici. Ritiene opportuno, altresì, per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 1, fare riferimento ai soli edifici scolastici di proprietà statale o comunque affidati in gestione allo Stato, in modo da garantire il rispetto delle competenze in materia scolastica riconosciute ad alcune regioni a statuto speciale e alle province autonome. Rileva, inoltre, l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 6, sull'esposizione delle bandiere all'interno degli uffici pubblici, poiché il medesimo comma riconosce la facoltà di esporre le bandiere da parte di alcuni soggetti, che è da ritenersi pacifica; si potrebbe, eventualmente, prevedere, l'obbligo dell'esposizione delle bandiere negli uffici statali periferici di rango inferiore rispetto a quelli istituzionali previsti dal comma 1 dell'articolo 6. Infine, rileva l'opportunità di esplicitare puntualmente le disposizioni legislative e amministrative che si intendono abrogate.

Vincenzo FRAGALÀ (AN) ritiene che la proposta di parere predisposta dal relatore necessiti di alcune integrazioni. Manca, innanzitutto, il riferimento all'obbligo di esposizione delle bandiere per gli uffici dei rappresentanti eletti, come invece accade in molti altri paesi. Riterrebbe opportuno, in tal senso, aggiungere all'articolo 6, comma 1, un'ulteriore lettera volta a sancire tale obbligo, poiché proprio chi è eletto in Parlamento è un rappresentante istituzionale per eccellenza.

Raffaele CANANZI, presidente, rileva che, trattandosi di organi costituzionali, è rimessa ai rispettivi regolamenti interni la disciplina dell'esposizione delle bandiere.

Vincenzo FRAGALÀ (AN) ribadisce che il comma 1, lettera a), dell'articolo 6, riferendosi ai membri del Consiglio dei ministri e ai sottosegretari di Stato, include implicitamente anche organi costituzionali, ai quali sarebbe quindi opportuno riferirsi nello schema di regolamento. Ritiene, inoltre, che l'obbligo dell'esposizione delle bandiere debba estendersi anche ad uffici militari, pur se lo schema di regolamento, all'articolo 11, rinvia per questa disciplina alle disposizioni particolari previste, anche a livello consuetudinario. Considera opportuno, infine, inserire, tra le giornate di esposizione delle bandiere, anche una data simbolica, commemorativa della costituzione dell'Unione europea.

Alberto LEMBO (AN), parlando a titolo personale, ritiene che lo schema di regolamento in esame dovrebbe sancire innanzitutto l'esistenza dell'Europa dei popoli e delle patrie. Vi è la necessità di tutelare simboli e vessilli che rappresentano la storia delle diverse realtà locali. Per questo, sottolinea che il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 22 del 1998, che tutela i gonfaloni, gli stemmi e i vessilli di organismi locali, avrebbe dovuto essere oggetto di specifiche norme di attuazione, mentre è stato disatteso con

il presente schema di regolamento. Osserva, infatti, che l'articolo 12 dello schema di regolamento non reca alcuna tutela sostanziale dei principi sanciti dal citato comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 22 del 1998. Invita, quindi, il relatore a prevedere nella proposta di parere una puntuale tutela per simboli importanti delle diverse realtà territoriali. Preannuncia, altrimenti, il proprio voto contrario.

Rolando FONTAN (LFNIP) osserva che lo schema di regolamento in esame vorrebbe rilanciare uno Stato lontano da tutti i cittadini: non si recupera l'unità nazionale, però, solo con un regolamento sull'esposizione delle bandiere. Ritiene, in particolare, vi sia in realtà la previsione per i diversi uffici pubblici di un'ulteriore incombenza, inutile e costosa. Vi è la previsione di norme bizantine, come la disposizione che richiede l'esposizione di bandiere in buono stato, correttamente dispiegate, senza che appaiano su di esse, o sull'asta, figure scritte o lettere di alcun tipo. Il Parlamento, così, facendo si ridicolizza di fronte a tutti i cittadini. Preannuncia, quindi, voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 17

Domenico MASELLI (DS-U) esprime pieno apprezzamento sulla proposta di parere del relatore. Rileva, peraltro, precisando un'osservazione del deputato Fragalà, che sarebbe opportuno istituire per ciascun deputato eletto nei collegi uninominali un apposito ufficio pubblico al fine di assicurare un raccordo con lo Stato. Dinanzi a tale ufficio andrebbero, quindi, esposte la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea.

Paolo ARMAROLI (AN) precisa che, in tal caso, l'esposizione delle bandiere sarebbe giustificata dal fatto che si tratterebbe di uffici pubblici e non di uffici privati dei singoli parlamentari, come invece accade attualmente.

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), relatore, intende precisare, innanzitutto, che il punto 6 della proposta di parere prevede già la soppressione del secondo periodo dell'articolo 12, proprio allo scopo di evidenziare la specificità della tutela prevista dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 22 del 1998. All'articolo 1 dello schema di regolamento, poi, si prevede la data del 9 maggio, come ricorrenza commemorativa della giornata d'Europa. Per quanto riguarda l'esposizione di bandiere negli uffici di rappresentanti eletti, non trattandosi di uffici pubblici, non considera condivisibile la proposta del deputato Fragalà. Riterrebbe opportuno, peraltro, che l'Ufficio di Presidenza della Camera preveda l'esposizione della bandiera dell'Unione europea in ciascuna Commissione, insieme a quella, già esposta, della Repubblica. Condivide l'opportunità di esporre le bandiere davanti alle sedi di uffici militari provinciali.

Alberto LEMBO (AN) apprezza la dichiarazione del relatore con riferimento al secondo periodo dell'articolo 12. Riterrebbe opportuno, peraltro, specificare espressamente che la soppressione si rende necessaria per consentire l'adozione delle norme regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 22 del 1998.

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), relatore, nel concordare con il rilievo del deputato Lembo, riformula, quindi, la sua proposta di parere

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 16.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Raffaele CANANZI.

La seduta comincia alle 16.30.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali.

C. 6483 Governo, approvato dal Senato, C. 2323 Boato, C. 3485 Giovanardi, C. 3659 Rossetto, C. 5562 Comino, C. 5662 Volontè, C. 6244 Paissan, C. 6353 Follini, C. 6354 Pecoraro Scanio e C. 6393 Bertinotti.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 6533 Calderisi).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 novembre 1999.

Raffaele CANANZI, presidente, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 6533 Calderisi, vertente sulla stessa materia dei progetti di legge in titolo. Ne dispone, pertanto, l'abbinamento.

Paolo ARMAROLI (AN) ricorda che, nella riunione odierna della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stato convenuto che l'inizio della discussione in Assemblea dei progetti di legge concernenti la parità di accesso ai mezzi di informazione sia previsto per il 17 gennaio 2000: evidentemente il termine regolamentare dei due mesi per riferire all'Assemblea è stato calcolato con riferimento allo svolgimento effettivo delle relazioni in Commissione (16 novembre), non con riferimento

Il Presidente della Camera ha altresì precisato che, in applicazione dell'articolo 24, comma 12, del regolamento della Camera, il contingentamento dei tempi in Assemblea non verrà adottato per le fasi successive alla discussione generale, sottolineando, altresì, che l'esame in Commissione ha la durata di due mesi tendenzialmente effettivi.

Gian Franco ANEDDA (AN) esprime perplessità in ordine alla circostanza che il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia chiesto di non svolgere l'audizione prevista per oggi, adducendo l'esigenza di mantenere un rigoroso riserbo in relazione alla nuova disciplina che l'Autorità medesima sarà chiamata ad applicare nonché l'esigenza di evitare indebite interpretazioni che anticipino orientamenti dell'Autorità.

Raffaele CANANZI, presidente, fa presente che, nella riunione odierna, l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di procedere comunque all'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Gian Franco ANEDDA (AN) riterrebbe opportuno comunicare con largo anticipo ai componenti la Commissione la data dell'audizione del presidente Cheli.

Raffaele CANANZI, presidente, assicura il deputato Anedda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definirà già nella riunione fissata per domani, giovedì 25 novembre, la data dell'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

AUDIZIONE INFORMALE

Audizione del presidente Aldo Corasaniti sul disegno di legge C. 6483 Governo, approvato dal Senato, e sulle abbinate proposte di legge, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali.

L'audizione informale si è svolta dalle 16.50 alle 17.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme in favore dei militari infortunati o caduti durante il servizio.

Nuovo testo unificato C. 3321 e C. 3790.
(Parere alla IV Commissione).

Professioni infermieristiche.
Articolo aggiuntivo nuovo testo C. 4980, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

AUDIZIONE

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, sul disegno di legge C. 6483 Governo, approvato dal Senato, e sulle abbinare proposte di legge, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali.

SEDE REFERENTE

Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.
C. 1563 Menia.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 23 novembre

Pag. 19

1999, a pagina 75, seconda colonna, nell'intervento del deputato Giacomo Garra, le parole: «per le recenti dichiarazioni» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «per le reazioni negative registrate nella maggioranza parlamentare alle recenti dichiarazioni»; a pagina 80, prima colonna, le parole: «La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Massa 6557/I/28.01» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Massa 6557/I/52.01.».

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giorgio Macciotta.

La seduta comincia alle 16.50

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di variazione dell'intervento presentato dal comune di Seclì (Lecce), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1998 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF 1998, devoluta allo Stato.
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto DI ROSA (DS-U), relatore, osserva che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di variazione dell'intervento presentato dal comune di Seclì (in provincia di Lecce) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1998 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF 1998, devoluta alla diretta gestione statale. Segnala che la variazione apportata dallo schema di decreto non attiene al destinatario

del contributo, ma, piuttosto, alla tipologia dell'intervento. Infatti, la finalità del contributo viene legata al restauro e al recupero funzionale del Palazzo ducale, piuttosto che all'acquisto del medesimo Palazzo ducale, come invece previsto nel decreto originario.

Livio PROIETTI (AN) ribadisce le perplessità, già espresse in sede di esame dello schema di D.P.C.M. relativo alla ripartizione della quota 8 per mille IRPEF 1999, relative all'opportunità di prevedere il parere delle commissioni parlamentari su tale atto del

Governo. Infatti, non essendo chiari i criteri in base ai quali è stata formata la graduatoria delle domande di contributo, il parere delle Commissioni parlamentari non può che costituire una mera presa di conoscenza delle scelte compiute dal Governo.

Augusto FANTOZZI, presidente, ricordando il parere espresso sullo schema di D.P.C.M. per il 1999, osserva che, in esso, la Commissione bilancio ha sollevato alcune questioni al Governo. Rammenta, in proposito, l'impegno assunto con il Sottosegretario Solaroli di riflettere, subito dopo la conclusione della sessione di bilancio, sull'effettiva utilità del parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell'8 per mille devoluta allo Stato: o si fissano, infatti, criteri più precisi sull'azione del Governo, oppure è meglio sopprimere il passaggio dello schema in Parlamento.

Roberto DI ROSA (DS-U), relatore, propone che la Commissione bilancio, esaminato per quanto di competenza lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di variazione dell'intervento presentato dal comune di Secli - Lecce, di cui al D.P.C.M. 30.11.1998 di ripartizione per il 1998 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale; ribadite le considerazioni già contenute nel parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione per il 1999 della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione diretta statale, relativamente alla necessità di riconsiderare in profondità la procedura attualmente in essere, esprima

PARERE FAVOREVOLE

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di variazione dell'intervento presentato dall'Istituto «Alcide De Gasperi» di Roma, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1998 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF 1998, devoluta allo Stato.
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto DI ROSA (DS-U), relatore, richiamando le considerazioni svolte sullo schema di D.P.C.M. sul quale la Commissione ha appena espresso il parere di propria competenza, osserva che pure il provvedimento in esame si limita a variare la tipologia dell'intervento per il quale è concesso il contributo, ma non il destinatario del medesimo, che rimane l'Istituto «Alcide De Gasperi» di Roma. Propone pertanto che la Commissione bilancio, esaminato per quanto di competenza lo schema di decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri di variazione dell'intervento presentato dall'Istituto «Alcide De Gasperi» di Roma, di cui al D.P.C.M. 30.11.1998 di ripartizione per il 1998 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale,
ribadite le considerazioni già contenute nel parere sullo schema di decreto del

Pag. 48

Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione per il 1999 della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione diretta statale, relativamente alla necessità di riconsiderare in profondità la procedura attualmente in essere,
esprima

PARERE FAVOREVOLE

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giorgio Macciotta.

La seduta comincia alle 16.55

Elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome C. 168, C. 226, C. 1359, C. 1605, C. 2003, C. 2951, C. 3057, C. 3327, C. 3644, C. 3932, C. 4601, C. 5406, C. 5468, C. 5469, C. 5470, C. 5471, C. 5472, C. 5561, C. 5615, C. 5710 e C. 5892.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento in Assemblea.

Antonio BOCCIA (PD-U), relatore, osserva che l'Assemblea ha trasmesso alcuni nuovi emendamenti e subemendamenti, ulteriori rispetto a quelli contenuti nel fascicolo 5 o che costituiscono nuove formulazioni di quelli su cui il Comitato ha già espresso parere di nulla osta nella seduta di ieri, 16 novembre 1999. Su di essi, e cioè sugli emendamenti a firma della Commissione 1.61 (nuova formulazione), 1.47 (ulteriore

formulazione), 2.63 (nuova formulazione), 2.32 (ulteriore formulazione), 3.57 (nuova formulazione), 3.58 (nuova formulazione), 4.152 (nuova formulazione), 4.155, 5.75 (nuova formulazione), 5.76 (nuova formulazione), nonché sui subemendamenti Boato 2.14.2 e 2.32.1, non ha osservazioni da formulare, in quanto non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA conferma la neutralità finanziaria degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Antonio BOCCIA (PD-U), relatore, formula la seguente proposta di parere

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.61 (nuova formulazione), 1.47 (ulteriore formulazione) e 2.63 (nuova formulazione) della Commissione, sui subemendamenti Boato 0.2.14.2 e 0.2.32.1, nonché sugli emendamenti 2.32 (ulteriore formulazione), 3.57 (nuova formulazione), 3.58 (nuova formulazione), 4.152 (nuova formulazione), 4.155, 5.75 (nuova formulazione) e 5.76 (nuova formulazione) della Commissione.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Statuto dei diritti del contribuente.

C. 4818 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento in Assemblea.

Lucio TESTA (D-U), relatore, osserva che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento Frosio Roncalli 12.5 (ulteriore formulazione), il quale prevede che il termine di trenta giorni per la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione

finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, possa essere prorogato per ulteriori trenta giorni. Sull'emendamento non vi sono osservazioni da formulare, in quanto non sembra rivestire carattere di onerosità. Ricorda che il Comitato permanente per i pareri si è pronunciato, nella seduta di ieri, in senso contrario sull'emendamento Molgora 12.5 (nuova formulazione), di contenuto opposto, ritenendo che limitazioni temporali a tale permanenza, potendosi ripercuotere negativamente sull'accuratezza delle verifiche svolte presso la sede del contribuente,

possano comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quest'ultimo emendamento risulta peraltro sostituito dall'ulteriore formulazione ora trasmessa al Comitato.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA conferma che l'emendamento Frosio Roncalli 12.5 (ulteriore formulazione) (nuova formulazione) non riveste carattere di onerosità.

Lucio TESTA (D-U), relatore, formula la seguente proposta di parere

NULLA OSTA

sull'emendamento Frosio Roncalli 12.5 (ulteriore formulazione).
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge comunitaria 1999.

C. 5619/C.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento in
Assemblea.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, osserva che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 10.4 del Governo, che sopprime il comma 3-bis dell'articolo 10 e aggiunge, nell'ambito della disposizione, il comma 4-bis, il quale attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di individuare, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema HACCP. Sull'emendamento non ha osservazioni da formulare, in quanto non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA concorda con il relatore sulla non onerosità dell'emendamento 10.4 del Governo.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, formula la seguente proposta di parere:

NULLA OSTA

sull'emendamento 10.4 del Governo.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 390/99: Finanziamento dei lavori socialmente utili.

C. 6521, Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, osserva che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili. Si tratta di un disegno di legge governativo, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, consente alle commissioni regionali per l'impiego e alle singole commissioni regionali permanenti tripartite di disporre la proroga dei progetti di lavori socialmente

Pag. 50

utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999, rivolta esclusivamente ai soggetti che abbiano conseguito una permanenza in tali lavori di dodici mesi entro il 31 dicembre 1998 o che possano conseguirla nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999.

Analoga possibilità di proroga è prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge per quei progetti a conclusione dei quali si verifichi una stabilizzazione occupazionale dei soggetti interessati attraverso la costituzione di imprese, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate, a valere sul Fondo per l'occupazione.

L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge stabilisce che le proroghe disposte dai precedenti commi 1 e 2 non potranno avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999 (che contiene una delega legislativa con termine 28 febbraio 2000, appunto per la revisione della normativa sui lavori socialmente utili), e comunque non potranno andare oltre il 30 aprile 2000.

Sugli oneri derivanti dall'articolo 1, non quantificati nel testo dell'articolo ma unicamente nella relazione tecnica, il Servizio del bilancio non ha nulla da osservare poiché l'onere è a valere sul Fondo per l'occupazione, nel limite delle risorse preordinate allo scopo.

Sulla copertura di tali oneri, che avviene a carico del Fondo per l'occupazione, sembra necessario che il Governo precisi quale sia la quota del Fondo predisposta per il finanziamento dei lavori socialmente utili e che attesti che il Fondo per l'occupazione risulti dotato di sufficienti risorse per fronteggiare gli oneri derivanti dal comma 1.

Ricorda che nel bilancio di previsione per il 1999, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sui tre capitoli relativi al Fondo per l'occupazione vi sono disponibilità pari a circa 2.510 miliardi. Tale Fondo è poi rifinanziato - ad opera della tabella D del disegno di legge finanziaria 2000 - per 800 miliardi nel 2000 (anno

nel quale si presume andranno a gravare la gran parte degli oneri derivanti dall'articolo 1).

L'articolo 2 aumenta di 40 miliardi per il 1999 il contributo per il finanziamento dei lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana. L'onere è posto a carico del Fondo speciale di conto capitale di cui al bilancio triennale 1999-2001, utilizzando, per 20 miliardi e 500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, per 17 miliardi e 300 milioni, quello relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, per 2 miliardi e 200 milioni, quello relativo al Ministero per le politiche agricole.

Relativamente alla quantificazione dell'onere il Servizio del bilancio non ha nulla da osservare, poiché l'onere per lo stesso è limitato all'entità dello stanziamento.

Riguardo alla copertura finanziaria, osserva quanto segue:

sull'utilizzo di risorse di conto capitale, fa presente che i primi finanziamenti dei lavori pubblici per le aree di Napoli e Palermo sono avvenuti a carico di risorse di parte corrente. Il rifinanziamento disposto dalla legge n. 448 del 1998 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999) ha invece utilizzato a copertura risorse di conto capitale; nella stessa logica si muovono il bilancio in gestione, che classifica tale contributo come investimento, e anche il disegno di legge finanziaria 2000, che in tabella D rifinanzia l'intervento per 190 miliardi nel 2000;

quanto agli accantonamenti utilizzati, osserva che appaiono utilizzati in difformità gli accantonamenti di Fondo speciale relativi al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dei trasporti e della navigazione e al Ministero per le politiche agricole: l'intervento rientra infatti nelle attribuzioni del Ministero dell'interno. In proposito, ricorda che l'utilizzo in difformità di quote di Fondo speciale da parte di decreti-legge è vietato dall'articolo 11-bis, comma 4, del testo vigente della legge

Pag. 51

n. 468 del 1978, salvo che esso riguardi spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. Poiché in questo caso non si rientra in alcuna di queste fattispecie, sembra pertanto verificarsi una violazione della vigente normativa contabile, che, ai sensi del memorandum per l'applicazione della riforma del regolamento, configura un caso di mancanza assoluta di copertura finanziaria;

relativamente alla capienza degli accantonamenti utilizzati, fa presente che attualmente l'accantonamento di Fondo speciale relativo al Ministero dei lavori pubblici presenta una disponibilità non sufficiente (pari a 16,5 miliardi, mentre l'onere coperto a carico di tale accantonamento è di 20,5 miliardi): il Governo infatti non ha preso in considerazione, nelle proprie registrazioni, la proposta di legge che dispone contributi in favore del comune di Pietrelcina, benché questa sia già stata approvata dal Senato (A.S. n. 3188; A.C. n. 5987), né le modifiche apportate dal Senato nel mese di

settembre al disegno di legge in materia ambientale (A.S. 3833: articolo 9 sulle mura di Amelia).

Chiede, infine, chiarimenti al rappresentante del Governo circa la sensibile differenza che esiste, a stare ai dati forniti dalla relazione tecnica, nel trattamento mensile lordo spettante ai soci delle cooperative affidatarie di lavori socialmente utili, a seconda che esse operino a Napoli o a Palermo.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, con riguardo agli oneri derivanti dall'articolo 1, osserva che il Fondo per l'occupazione presenta le necessarie disponibilità per il finanziamento della proroga prevista dalla disposizione, il cui onere è quantificato nella relazione tecnica in lire 462,5 miliardi.

Con riferimento, poi, alla questione relativa alla mancanza di sufficienti disponibilità nell'accantonamento del Ministero dei lavori pubblici per la copertura dell'onere posto dall'articolo 2 a carico del medesimo accantonamento, suggerisce di ridurre di 4 miliardi la quota di onere coperta mediante l'utilizzazione di tale stanziamento e di aumentare, per un corrispondente importo, quella a carico dell'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti (che presenta sufficienti disponibilità).

Si sofferma, quindi, sull'obiezione sollevata dal relatore rispetto all'utilizzazione in difformità, da parte del decreto-legge in esame, degli accantonamenti relativi al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dei trasporti e al Ministero per le politiche agricole. Osserva che l'intervento previsto dal provvedimento in esame è suscettibile di rientrare nella tipologia di spese per le quali l'articolo 11-bis della legge n.468 del 1978 consente l'utilizzo in difformità ad opera di decreti-legge. Infatti, come è noto, la questione occupazionale riveste carattere straordinario sia nell'area palermitana sia in quella napoletana. Per questa ragione, le finalità delle spese previste dal provvedimento in esame possono considerarsi a cavallo tra la «tutela della sicurezza del Paese» le «situazioni di emergenza economico-finanziaria», espressamente contemplate dal citato articolo 11-ter.

Dopo avere confermato la correttezza delle quantificazioni effettuate nella relazione tecnica, si sofferma sull'ulteriore questione, segnalata dal relatore, relativa all'utilizzazione del Fondo speciale di conto capitale a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento: dopo avere rilevato che tali oneri consistono esclusivamente in spese di investimento, ribadisce la correttezza della norma di copertura contenuta nell'articolo 2. Con riferimento, infine, alla disparità di trattamento tra gli interventi nel napoletano e quelli nel palermitano, osserva che i secondi riguardano l'area dell'edilizia, per cui il contributo previsto ingloba una serie di oneri riflessi, che non sono considerati nell'intervento per Napoli.

consentano di risolvere del tutto la questione segnalata dal relatore relativa alla disparità di trattamento tra l'area palermitana e quella napoletana, peraltro di entità non trascurabile.

Antonio BOCCIA, presidente, essendo previste votazioni in Assemblea, propone, consentendo il Comitato di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a successiva seduta.

La seduta termina alle 17.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Ratifica Accordo Italia-Slovenia-Ungheria sulla costituzione di una forza terrestre multinazionale.

C. 6404 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica Accordo di cooperazione tra Comunità europea e Turkmenistan.

C. 6405, Governo, approvato dal Senato.

Monumenti sacrali di Leonessa e Medea.

N.T. C. 6315.

Norme in favore dei militari infortunati o caduti durante il servizio.

T.U. C. 3321, C. 3790.

Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» di Torino.

C. 482.

Integrazione scolastica alunni con handicap.

N.T. C. 6348.

Archeologia subacquea.

T.U. C. 811, C. 1916, C. 1984, C. 2251-B approvato dal Senato.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 18 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giorgio Macciotta.

La seduta comincia alle 8.45.

Ratifica Accordo Italia-Slovenia-Ungheria sulla costituzione di una forza terrestre multinazionale.

C. 6404 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria CARAZZI (comunista), relatore, osserva che il provvedimento reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una Forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 aprile 1998. Si tratta di un disegno di legge governativo, corredato di relazione tecnica, già approvato dal Senato il 28 settembre 1999.

L'articolo 2, comma 5, dell'Accordo prevede che il gruppo direttivo politico-militare ad alto livello sarà supportato da

un gruppo di lavoro politico-militare a livello di staff multinazionale, nel quale saranno inclusi tecnici-esperti rappresentanti dei Ministeri della difesa e degli Stati maggiori di Forza Armata. La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione in lire 12 milioni a decorrere dal 1999.

L'articolo 6, comma 2, dell'Accordo prevede la suddivisione tra le Parti Contraenti delle spese comuni sostenute nel settore delle esercitazioni e dell'addestramento; la relazione tecnica quantifica l'onere originato dalla disposizione in lire 5 milioni a decorrere dal 1999.

L'articolo 3 del provvedimento quantifica l'onere complessivo da esso derivante in lire 17 milioni a decorrere dal 1999 e, contestualmente, ne prevede la copertura a carico del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 1999-2001, mediante l'utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In ordine alla quantificazione, il Servizio del bilancio non ha nulla da osservare.

In ordine alla copertura, osserva che, con riguardo alla quota di onere relativa al 1999, nell'ambito dei fondi speciali iscritti nel bilancio 1999-2001, l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzazione risulta dotato della necessaria capienza e presenta una specifica finalizzazione. Rileva, inoltre, che, qualora il provvedimento non dovesse essere definitivamente approvato entro il 31 dicembre 1999, esso rientrerebbe nell'elenco degli slittamenti trasmessi dal Governo al Parlamento.

Relativamente all'onere previsto a decorrere dal 2000, osserva che, nell'ambito dei fondi speciali di cui alla legge finanziaria 2000 (A.C. 6557), l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, oltre a presentare una specifica finalizzazione, risulta dotato della necessaria capienza: non ha pertanto osservazioni da formulare, restando inteso che gli oneri relativi agli anni 2000 e successivi saranno posti a carico dei Fondi speciali di cui al bilancio triennale 2000-2002.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA concorda con quanto affermato dal relatore. In particolare, condivide l'opportunità di indicare, nel parere alla Commissione di merito, che gli oneri relativi agli anni 2000 e successivi si intendono posti a carico dei Fondi speciali di cui al bilancio triennale 2000-2002.

Maria CARAZZI (comunista), relatore, propone che il Comitato approvi la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

restando inteso che gli oneri relativi agli anni 2000 e successivi saranno posti a carico dei fondi speciali di cui al bilancio triennale 2000-2002.

Il Comitato approva la proposta di parere così come formulata dal relatore.

Ratifica Accordo di cooperazione tra Comunità europea e Turkmenistan.

C. 6405, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria CARAZZI (comunista), relatore, osserva che il provvedimento reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il

Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio. Si tratta di un disegno di legge governativo, corredato di relazione tecnica, già approvato dal Senato il 28 settembre 1999.

L'articolo 3 del provvedimento quantifica l'onere complessivo da esso derivante in lire 10 milioni a decorrere dal 1999 e, contestualmente, ne prevede la copertura a carico del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 1999-2001, mediante l'utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Pag. 33

In ordine alla quantificazione, il Servizio del bilancio non ha nulla da osservare.

In ordine alla copertura, osserva che, con riguardo alla quota di onere relativa al 1999, nell'ambito dei fondi speciali iscritti nel bilancio 1999-2001, l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzazione risulta dotato della necessaria capienza e presenta una specifica finalizzazione. Rileva, inoltre, che, qualora il provvedimento non dovesse essere definitivamente approvato entro il 31 dicembre 1999, esso rientrerebbe nell'elenco degli slittamenti trasmessi dal Governo al Parlamento.

Con riguardo all'onere previsto a decorrere dal 2000, osserva che, nell'ambito dei fondi speciali di cui alla legge finanziaria 2000 (A.C. 6557), l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, oltre a presentare una specifica finalizzazione, risulta dotato della necessaria capienza: non ha pertanto osservazioni da formulare, restando inteso che gli oneri relativi agli anni 2000 e successivi saranno posti a carico dei Fondi speciali di cui al bilancio triennale 2000-2002.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA concorda con quanto affermato dal relatore. In particolare, anche in questo caso condivide l'opportunità di indicare, nel parere alla Commissione di merito, che gli oneri relativi agli anni 2000 e successivi si intendono posti a carico dei Fondi speciali di cui al bilancio triennale 2000-2002.

Maria CARAZZI (comunista), relatore, propone che il Comitato approvi la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

restando inteso che gli oneri relativi agli anni 2000 e successivi saranno posti a carico dei fondi speciali di cui al bilancio triennale 2000-2002.

Il Comitato approva la proposta di parere così come formulata dal relatore.

DL 390/99: Finanziamento dei lavori socialmente utili.

C. 6521, Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, iniziatosi ieri, 17 novembre 1999.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, richiama le questioni emerse nel corso della seduta di ieri dedicata all'esame del provvedimento, ricordando che il sottosegretario Macciotta aveva proposto una modifica della clausola di copertura al fine di superare i problemi di capienza segnalati dal relatore e aveva sostenuto che l'utilizzo in difformità di accantonamenti di fondo speciale fosse in questo caso giustificato dalla situazione di emergenza economica e occupazionale in cui versano le aree di Napoli e Palermo.

Antonio BOCCIA, presidente, fa presente che già ieri il Comitato aveva preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo; in particolare, sull'utilizzo in difformità, l'affermazione del sottosegretario Macciotta non può che essere giudicata da un punto di vista politico.

Sergio CHIAMPARINO (DS-U), relatore, formula la seguente proposta di parere: «il Comitato permanente per i pareri della Commissione da me presieduta, preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo che ritiene giustificato l'utilizzo in difformità degli accantonamenti di fondo speciale in considerazione della situazione di emergenza economico-sociale che caratterizza le aree del territorio interessate dal provvedimento, esprime:

SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO:

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 34

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, le parole: "lire 20.500 milioni" siano sostituite dalle seguenti: "lire 16.500 milioni" e le parole: "lire 17.300 milioni" siano sostituite dalle seguenti: "lire 21.300 milioni"».

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere così come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 8.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Dino Piero Giarda e Giorgio Macciotta.

La seduta comincia alle 14.5.

Legge finanziaria per il 2000.
C. 6557 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002.
C. 6558, C. 6558-bis Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Augusto FANTOZZI, presidente, introducendo l'esame dei documenti di bilancio 2000-2002, si augura che, nel corso della lettura che la Camera si accinge ad effettuare, possano essere ulteriormente migliorati sia il testo del disegno di legge finanziaria sia quello del disegno di legge di bilancio, grazie ad un lavoro che spera possa svolgersi in un clima sereno e proficuo.

Silvio LIOTTA (misto-CCD), facendosi interprete del pensiero delle forze politiche che si riconoscono nel Polo, fa appello alla sensibilità del Presidente della Commissione affinché venga svolto un esame il più possibile completo dei disegni di legge in discussione, che comprenda, cioè, tendenzialmente tutti gli articoli e gli emendamenti ad essi riferiti; ricorda infatti che in altre occasioni ciò non è stato, purtroppo, possibile. A tal fine, ritiene necessario da un lato uno sforzo di autolimitazione nella presentazione degli emendamenti anche da parte dell'opposizione, e, dall'altro, un'organizzazione dei lavori tale da consentire il confronto sereno e costruttivo su tutti i temi fondamentali del disegno di legge in esame.

Pietro ARMANI (AN) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Liotta, ribadendo, in particolare, la volontà dei gruppi appartenenti al Polo di presentare esclusivamente gli emendamenti che rivestono un notevole rilievo politico. Esprime perplessità sul fatto che, nell'altro ramo del Parlamento, siano state aggiunte all'originario testo del disegno di legge finanziaria molteplici disposizioni che recano interventi di carattere ordinamentale o microsettoriale. Ciò appare in contrasto con le regole relative al contenuto della legge finanziaria dettate dalla recente legge n. 208 del 1999, che

sono state approvate con l'accordo sia della maggioranza sia dell'opposizione.

Guido POSSA (FI) ritiene che sia possibile riuscire a svolgere nei tempi previsti l'esame dei documenti di bilancio, grazie all'auto-limitazione dell'opposizione, a condizione però che il Governo si astenga, per parte sua, dalla presentazione di «maxi-emendamenti», che stravolgono la manovra in corso d'opera.

Augusto FANTOZZI, presidente, si augura che tutti i gruppi e non solo l'opposizione si auto-limitino nella presentazione

Pag. 35

degli emendamenti. In questo modo, secondo quanto richiesto dal deputato Liotta, l'esame dei disegni di legge in discussione potrà essere completo e sarà possibile affrontare tutte le questioni principali. In risposta al deputato Armani, fa presente che è intenzione sua e, per quello che gli consta, anche del Presidente della Camera quella di garantire il rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nella legge n. 208 del 1999 circa il contenuto proprio della legge finanziaria. Ricorda infine che il tempo da dedicare all'esame dei documenti di bilancio non è nella disponibilità della Commissione bilancio, essendo questo fissato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Roberto DI ROSA (DS-U), relatore per il disegno di legge finanziaria, condivide preliminarmente la definizione fornita dal Governo della legge finanziaria 2000 come manovra «per lo sviluppo e l'occupazione», in quanto articolata in un insieme di misure volte a favorire lo sviluppo e gli investimenti, nonché a diminuire la pressione fiscale. Ritiene che il risanamento della finanza pubblica, sul cui carattere strutturale vi sono univoci riconoscimenti sul piano internazionale, consenta all'Italia di rispettare i parametri posti dal patto di stabilità e di crescita, e di avviare, contestualmente, un insieme di interventi a sostegno dell'economia e dell'occupazione.

Si sofferma quindi sui vincoli derivanti all'Italia dalla partecipazione all'Unione economica e monetaria e, in particolare, sull'impegno assunto dall'Italia di perseguire nel 2003 il sostanziale pareggio nel rapporto deficit-PIL e di ricondurre a breve il rapporto tra debito pubblico e PIL entro la soglia del 60 per cento. Ritiene che, accanto alla ricerca del pareggio di bilancio, debba essere perseguito contemporaneamente l'obiettivo della crescita, al fine di evitare che vengano frenati investimenti, ricerca e formazione, con il rischio di perdere la sfida della competitività e di mettere in forse gli obiettivi di finanza pubblica. Ricorda, in proposito, che, nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, la maggioranza parlamentare impegnava il Governo a proporre, in sede di Unione europea, un'interpretazione evolutiva del patto di stabilità e di crescita, tale da valorizzare le componenti della spesa pubblica più favorevoli alla crescita economica.

Sottolinea, poi, l'importanza, segnalata nella risoluzione da ultimo citata e ribadita dal Ministro delle finanze Visco nell'audizione svolta innanzi alle Commissioni riunite bilancio e finanze nella seduta del 17 novembre 1999, dell'armonizzazione delle politiche fiscali nazionali. Ritiene che il coordinamento delle politiche nazionali, in grado di assicurare, tra l'altro, un carico fiscale meno elevato dell'attuale, possa contribuire al perseguimento dell'obiettivo del rilancio dell'occupazione in Italia e in Europa. Giudica coerente con tale obiettivo la manovra finanziaria per il 2000.

Al fine di realizzare il risultato di raggiungere nella crescita del PIL i livelli dei paesi europei più dinamici, ritiene fondamentale la concertazione con le parti sociali. A tal fine, giudica positivamente l'accordo del luglio 1993, il patto per l'occupazione del settembre 1996, nonché il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998. Si sofferma, quindi, sui risultati positivi raggiunti anche sul terreno dell'occupazione, dal 1996 ad oggi, confermati dalle previsioni dell'ISAE.

Ricorda che il DPEF 2000-2003 indicava per il 2000 un intervento correttivo di 11.500 miliardi, sebbene la manovra prospettata fosse più elevata (15 mila miliardi), in quanto 3.500 miliardi erano destinati al finanziamento di interventi per lo sviluppo. Rispetto a tale quadro, la nota di aggiornamento presentata dal Governo il 30 settembre 1999 modificava le previsioni tendenziali relative al quadriennio 2000-2003, stimando, in particolare, un aumento dell'avanzo primario a legislazione vigente per il complesso delle pubbliche amministrazioni di 9.300 miliardi per il 2000, di 9.500 miliardi per il 2000 e 2002 e di 10.500 miliardi per il

Pag. 36

2003. Ricorda, inoltre, che l'evoluzione del quadro tendenziale nel senso indicato si sarebbe dovuto tradurre non in un miglioramento degli obiettivi programmatici indicati nel DPEF, bensì in una riduzione dell'imposizione tributaria.

Soffermandosi, quindi, sugli effetti della manovra per il 2000 delineata dal disegno di legge finanziaria sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, osserva che la portata correttiva della manovra risulta di 2.192 miliardi, in quanto dal complesso delle misure relative alle entrate derivano minori entrate per 6.300 miliardi, mentre dal complesso delle misure relative alle spese risultano risparmi netti per 8.492 miliardi. Fa presente che l'obiettivo di riduzione dell'imposizione tributaria previsto dalla nota di aggiornamento viene, in gran parte, perseguito da disposizioni introdotte dal Senato sulla base di emendamenti governativi, con i quali si prevedono interventi complessivi di riduzione della pressione fiscale di 6.814 miliardi per il 2000. Nel biennio successivo, gli sgravi fiscali determinati dai suddetti emendamenti sono pari, rispettivamente, a 8.427 miliardi nel 2001 e 8.825 miliardi nel 2002. Osserva che le quantificazioni delle minori entrate, grazie al puntuale lavoro di controllo svolto dal Servizio bilancio della Camera, sono state successivamente riviste dal Governo che le ha «abbassate» per 2.535 miliardi per il 2001 e per 235 miliardi per il 2002, ferma restando la

quantificazione originaria per il 2000. Al fine di garantire l'invarianza dei saldi finali, è stato ridotto di un importo pari alle minori entrate derivanti dagli sgravi fiscali l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle finanze.

Concludendo sul punto, osserva che, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, fermo restando il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, migliorano per circa 380 miliardi i saldi iscritti al bilancio.

Passando all'esame dei singoli campi di attività sui quali il Governo interviene con la legge finanziaria 2000, si sofferma sulle misure in materia di privatizzazioni, di carattere sostanzialmente marginale, previste dagli articoli 49 e 50; sulle disposizioni concernenti beni immobili contenute negli articoli 5 e 6 e, in particolare, sulle ulteriori modalità disposte da tale ultima disposizione per la dismissione dei beni immobili appartenenti allo Stato; sul complesso delle disposizioni di carattere fiscale volte alla riduzione del carico tributario. Segnala, quindi, l'importanza degli interventi in materia di finanza regionale e locale e, in particolare, sul versante delle entrate, della determinazione (in tabella C del disegno di legge finanziaria) del fondo sanitario nazionale, che viene incrementato del 9 per cento, e dello stanziamento (in tabella A) per il richiamo dei disavanzi pregressi delle USL. Sul versante delle spese, rileva che il finanziamento della spesa sanitaria corrente per l'anno 2000 beneficia di un incremento del 9 per cento rispetto allo stanziamento iniziale del 1999, con un incremento di 5 punti percentuali rispetto alla determinazione del piano sanitario 1998-2000. Illustra, poi, gli articoli 23, comma 14, e 28 del disegno di legge finanziaria, riguardanti la delega in corso per l'attuazione del federalismo fiscale. Si sofferma, quindi, sull'articolo 26, comma 8, che contiene una deroga alle previsioni del decreto legislativo n. 244 del 1997 relative alla determinazione e ripartizione dei trasferimenti erariali e sull'articolo 29, che prevede una successione di termini in ragione dello stato del servizio in ciascun comune, per l'effettiva applicazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Segnala che tale ultima disposizione presenta, nella sua formulazione originaria, talune incongruenze, che dovranno essere riviste nel corso dell'esame del provvedimento. Richiama, poi, l'articolo 27, che consente una riduzione degli oneri derivanti agli enti locali dai mutui posti in essere con la Cassa depositi e prestiti; l'articolo 26 che, sul versante della spesa, conferma l'obiettivo del miglioramento dei saldi degli enti decentrati. Con riguardo a tale ultima disposizione, esprime qualche perplessità sull'effettiva

conseguibilità degli obiettivi in essa indicati, tenuto conto, peraltro, dell'esito non soddisfacente della prima applicazione del patto di stabilità interno. Illustra, infine, gli articoli 24 e 25 del disegno di legge finanziaria, i quali dispongono interventi di riqualificazione e di contenimento della spesa sanitaria.

Con riguardo, poi, agli interventi a sostegno dell'economia e dell'occupazione, osserva che il disegno di legge in esame incrementa la dotazione del fondo unico per gli incentivi alle imprese in misura pari a lire 1.430 miliardi, intervenendo sul relativo capitolo tramite sia rifinanziamenti in tabella D che rimodulazioni in tabella F. Ricorda che la finalizzazione di adeguate risorse a tali obiettivi è stata perseguita al Senato con la presentazione di appositi ordini del giorno, alcuni dei quali accolti dal Governo come raccomandazione. Sul punto, ritiene necessaria una maggiore chiarezza. Soffermandosi sull'articolato e sulle tabelle del disegno di legge finanziaria, richiama l'articolo 44, comma 1, lettera d), relativo all'ammortamento dei mutui contratti da imprese del settore aeronautico, i rifinanziamenti in tabella D, per complessivi 170 miliardi, di talune leggi iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, nonché la finalizzazione della tabella B relativa alla riforma della legislazione sul turismo. Dopo avere espresso apprezzamento per gli interventi previsti nel settore della pesca e dell'acquacultura, dell'agricoltura biologica e di qualità, della competitività del settore agricolo e agroalimentare, si sofferma sulle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno per le aree depresse, osservando che il disegno di legge finanziaria 2000, oltre a stanziare risorse aggiuntive per il triennio 2000-2002, procede ad una nuova definizione delle aree depresse.

Con riguardo agli interventi di miglioramento della gestione del debito pubblico, ritiene che dai medesimi dovrebbe derivare, secondo le valutazioni del Governo, una riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione pari a 2.500 miliardi, dovuta per 1.000 miliardi agli interventi di gestione della liquidità a disposizione degli enti della pubblica amministrazione, per 700 miliardi alla rinegoziazione dei mutui, per 600 miliardi a rimborso anticipato dei buoni fruttiferi postali, e per 200 miliardi alle operazioni su titoli che il Ministero del tesoro è autorizzato a compiere. Sul punto, ritiene opportune indicazioni più precise dal parte del Governo.

Con riferimento, infine, agli interventi in materia previdenziale, ritiene che il contributo più rilevante in materia discenda dalle nuove disposizioni in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali (articolo 3). La relazione tecnica stima infatti in 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2002 gli introiti netti delle previste dismissioni. Occorrerà meglio approfondire, nel corso del dibattito, l'effettiva possibilità di realizzare tali previsioni.

Si rimette, infine, alla valutazione della Commissione e del Governo sulla coerenza di talune disposizioni del disegno di legge finanziaria 2000 con le previsioni della legge n. 208 del 1999. Ritiene che tale aspetto dovrà essere adeguatamente approfondito anche dagli uffici. Esprime, in particolare, qualche perplessità, da questo punto di vista, sull'articolo 45, introdotto dal Senato, che contiene una serie di interventi i quali sembrano avere carattere microsettoriale e che sarebbe stato forse più opportuno collocare nella tabella D piuttosto che nell'articolato. Dubita, inoltre, della correttezza dell'introduzione nel disegno di legge finanziaria degli articoli 23, comma 12 (in materia di sicurezza e giustizia), degli articoli 13, 8 (commi 5 e 12), 9, 10 (tutti in materia di finanze), degli articoli 21 e 44, comma 3 (in materia di attività produttive), dell'articolo 16, lettera g (relativo al personale della pubblica amministrazione), degli articoli 17 e

23, comma 10 (in materia di cultura), dell'articolo 24, comma 13 (in materia di sanità), dell'articolo 51 (in materia di trasporti) e dell'articolo 23, comma 9 (in materia di imprenditorialità giovanile). Ritiene, altresì, opportuna una riflessione sul contenuto delle tabelle della legge finanziaria.

Pag. 38

Esprime qualche perplessità, dal punto di vista della formulazione del testo, sull'articolo 4 (in materia di ambiente), nonché sugli articoli 6, 8 (commi 5 e 12), 9 e 10 (in materia di finanze).

Considera, inoltre, necessario un più accurato coordinamento con la normativa vigente degli articoli 50, comma 1 (in materia di privatizzazioni), 8, comma 1 (in materia di finanza), degli articoli 3, comma 1, e 6, comma 5 (in materia di cultura), e dell'articolo 51 (in materia di trasporti).

Ritiene, infine, necessaria una riflessione sulla compatibilità con la normativa comunitaria dell'articolo 47, comma 1 (in materia agricola).

Giorgio PASETTO (PD-U), relatore per il disegno di legge di bilancio, ricorda anzitutto che l'applicazione della legge n. 208 del 1999 ha fatto sì che il ciclo di bilancio, le relative procedure e il disegno di legge del bilancio contengano quest'anno alcune novità sia formali che sostanziali.

Oltre all'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria e alla contestuale abolizione del provvedimento «collegato di sessione», le modifiche riguardanti il bilancio a legislazione vigente possono riassumersi nelle seguenti: una prima novità riguarda la diversa impostazione del bilancio a legislazione vigente 2000, susseguente alla revisione della classificazione economica delle spese, richiesta ai fini dell'adeguamento al sistema dei conti (SEC 95) che affianca la classificazione funzionale (funzioni-obiettivo e centri di responsabilità amministrativa) già presente nel bilancio 1999.

Altre innovazioni rilevanti si riferiscono al trasferimento di alcune voci - riferite a spese permanenti - dal bilancio a legislazione vigente alla tabella C della legge finanziaria (una diversa allocazione che consentirà un più adeguato controllo nel tempo e la necessaria visibilità dell'andamento della spesa), nonché al nuovo termine di presentazione del disegno di legge di bilancio annuale e triennale, entro il 30 settembre (precedentemente la scadenza era il 31 luglio), contestualmente al bilancio pluriennale programmatico, al disegno di legge finanziaria ed alla Relazione previsionale e programmatica, che resta il principale documento conoscitivo ai fini dell'illustrazione analitica della manovra di finanza pubblica e di bilancio.

Con questi cambiamenti si sono create le condizioni per esaminare e votare - nel corso della sessione di bilancio, prima della votazione degli articoli del disegno di legge

finanziaria - gli articoli del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: in tal modo le determinazioni da assumere con il disegno di legge finanziaria si riferiscono ad una base a legislazione vigente (entrata/spesa), già determinata, sia pure in via provvisoria.

Ricorda peraltro che, contestualmente alla decisione di differire al 30 settembre il termine per la presentazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, è stato richiesto al Governo, mediante appositi ordini del giorno (al Senato ordine del giorno 9/2793-B-ter, alla Camera ordine del giorno 9/4354-quinquies-B-6), dal Governo stesso accolti, di trasmettere, entro il 15 luglio di ciascun anno, a scopo esclusivamente informativo, una nota contenente uno schema sintetico di bilancio. La nota avrebbe dovuto esporre, in modo commentato, le previsioni relative ai principali comparti di spesa e d'entrata, evidenziando peraltro la suddivisione delle spese per regione e gli stanziamenti destinati alle aree depresse.

Il bilancio sintetico richiesto con gli ordini del giorno sopra richiamati non è stato tuttavia trasmesso, neppure successivamente al termine del 15 luglio; in particolare, non è stata formulata la struttura definitiva di tale bilancio e non sono stati forniti i dati relativi alle previsioni a legislazione vigente per il 2000. Il Governo ha tuttavia assicurato che esso sarà presentato quanto prima non appena terminate le elaborazioni tecniche necessarie.

Per quanto concerne invece gli altri elementi conoscitivi, sui quali già la relazione generale della V Commissione al disegno di legge di bilancio 1999 si era

Pag. 39

soffermata, dà atto al Governo che per la prima volta sono presenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 94 del 1997, appositi allegati a ciascuno stato di previsione recanti l'indicazione delle risorse, ripartite per unità previsionale di base, destinate alle singole regioni per le sole spese in conto capitale, anche se la legge n. 94 del 1997 prevedeva l'esposizione anche delle spese in conto corrente.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2000 non sono invece presenti alcuni elementi conoscitivi che pure erano previsti dalla legge n. 94 del 1997. In particolare, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 94 del 1997 prevede, relativamente alle spese di investimento, che ciascuna unità previsionale di base rechi l'«enucleazione delle spese destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea». Tale disaggregazione delle informazioni sarebbe stata invece importante per poter valutare la coerenza del quadro finanziario che emerge dal bilancio con quello a suo tempo previsto dal DPEF.

Sotto il profilo della classificazione delle spese, la principale novità presente nel bilancio 2000 riguarda la revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico.

Per la riclassificazione delle spese correnti i cambiamenti hanno riguardato, oltre alle

spese di personale, alla spesa per consumi intermedi (ex acquisti di beni e servizi), alle voci che implicano trasferimenti, i trasferimenti agli enti previdenziali: in essi, seguendo quanto indicato dal Parlamento in sede di approvazione delle Nota di aggiornamento sul DPEF, sono ora incluse le anticipazioni di bilancio destinate alla copertura del fabbisogno degli enti (in precedenza classificate come regolazioni contabili).

Per la riclassificazione delle spese in conto capitale, le novità hanno riguardato le spese di investimento, i contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, nonché i contributi agli investimenti delle imprese sono al netto dei contributi in conto interesse, confluiti nei trasferimenti alle imprese di parte corrente.

Per quanto riguarda la classificazione economica delle entrate non si registrano sostanziali differenze rispetto ai dati contenuti nel bilancio assestato 1999, fatta eccezione per alcune voci relative a indennità, interessi di mora e sanzioni, che sono ora considerate tra le entrate extratributarie e non tra quelle tributarie.

Il complesso lavoro di riclassificazione, non ancora ultimato, che ha caratterizzato l'impostazione del bilancio a legislazione vigente 2000 sconta, inevitabilmente, una disomogeneità di dati tra il 1999 e il 2000, che non consente, per quanto riguarda le spese, un confronto su basi omogenee tra i dati assestati relativi all'esercizio in corso e le previsioni per il prossimo esercizio finanziario. Relativamente alle entrate, invece, la struttura classificatoria non si discosta da quella degli anni precedenti.

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2000 a legislazione vigente evidenzia:

BLV 2000

(al netto delle regolazioni contabili e debitorie - valori in miliardi)

	Competenza	Cassa
(1) Entrate finali	639.127	606.345
(di cui entrate tributarie):	(591.808)	(574.402)
(2) Spese finali	704.617	680.714
(3=1-2) Saldo netto da finanziare	- 65.490	- 74.369

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2000, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, conclude con entrate finali per 639.100 miliardi e spese finali per 704.600 miliardi. È da tenere conto, tuttavia, quanto ripetutamente affermato dal Ministro delle finanze, non da ultimo anche nell'audizione alla Camera del 17 novembre 1999, circa l'evoluzione del gettito nell'anno in corso che dovrebbe risultare a consuntivo più elevato rispetto alle previsioni assestate.

Secondo il Ministro Visco, infatti, «nel periodo gennaio-settembre 1999 gli incassi erariali sono ammontati a circa 385.700 miliardi, a fronte dei 358.000 miliardi realizzati nel corrispondente periodo dello scorso anno, evidenziando una crescita di circa 7,7 punti percentuali (circa 27 mila miliardi in termini assoluti). Tuttavia, ciò che rileva, per apprezzare l'andamento in atto, è il confronto rispetto alle previsioni 1999. Ne deriva che, sulla base dei risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'anno, il gettito tributario presenta un tasso di crescita superiore a quello previsto su base annua, dal momento che l'incremento registrato dagli incassi realizzati nel periodo gennaio-settembre è superiore di 2,1 punti percentuali a quello delle previsioni per l'intero anno. Tale differenziale applicato agli incassi realizzati nei primi nove mesi del 1998, fornisce un'indicazione delle maggiori entrate tributarie che si stanno ottenendo rispetto all'ammontare previsto: in termini assoluti sono circa 7.500 miliardi (sempre riferiti al periodo gennaio-settembre). In sostanza, sembra abbastanza evidente che nel 1999 - in maniera forse più netta di quanto già era accaduto nei due anni precedenti - si è ottenuto un significativo recupero di base imponibile».

Rispetto ai saldi di bilancio, gli obiettivi previsti dalle risoluzioni di approvazione della Nota di aggiornamento del DPEF sono confermati dalla manovra di finanza pubblica proposta dal Governo. In particolare, il saldo netto da finanziare, al netto della regolazione dei debiti pregressi e dei rimborsi IVA, come determinato dal bilancio di previsione per il 2000 integrato con il disegno di legge finanziaria, risulta pari a 78.922 miliardi. Il risparmio pubblico (positivo) assume un valore di 6.962 miliardi e il ricorso al mercato finanziario risulta pari a 322.606 miliardi. Tali valori evidenziano un miglioramento rispetto ai saldi relativi alle previsioni dell'assestamento di bilancio per il 1999, che quantificavano il saldo netto da finanziare in 83.282 miliardi e il ricorso al mercato in 455.468 miliardi.

Rileva che i valori del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, come risultano dalla manovra per il 2000, sono inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge finanziaria, che indica i limiti massimi di tali saldi, fissandoli rispettivamente in 79.500 miliardi e in 350.800 miliardi.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, fermo restando il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, i saldi iscritti in bilancio migliorano per 378 miliardi.

Tra le principali novità al disegno di legge finanziaria introdotte dal Senato, che hanno determinato una rilevante modifica degli stanziamenti iscritti in bilancio, ricorda le

minori entrate derivanti dagli sgravi fiscali oggetto di specifici emendamenti presentati dal Governo durante l'iter al Senato. In seguito all'approvazione degli stessi, è stato ridotto di pari importo l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle finanze. L'approvazione di sgravi determina una riduzione di pari importo delle entrate tributarie (e delle entrate finali) e delle spese correnti al netto degli interessi (e delle spese finali) iscritte nel bilancio a legislazione vigente, senza quindi incidere sui saldi.

Rileva peraltro che la quantificazione delle minori entrate è stata rivista «verso il basso» dal Governo, a seguito della vicenda già richiamata dal deputato Di Rosa, per oltre 2.500 miliardi nel 2001 e per oltre 200 miliardi nel 2002, ferma restando invece la stima relativa al 2000.

Per il loro notevole significato politico segnala inoltre gli emendamenti relativi alla riduzione degli oneri dei mutui erogati a favore degli enti locali dalla Cassa

Pag. 41

depositi e prestiti, quello relativo alla riduzione degli oneri sociali e alla tutela della maternità, che ha visto aumentare lo stanziamento per l'anno 2000 da 92 miliardi a 186 e a 188 miliardi a decorrere dal 2001 (anziché 186).

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato alcuni emendamenti al disegno di legge di bilancio che hanno stabilito, tra l'altro, la conferma anche per il prossimo anno scolastico dell'erogazione gratuita dei libri di testo per la scuola dell'obbligo, reperendo 100 miliardi che si aggiungono ad altrettanti già previsti nel disegno di legge finanziaria. Nel corso dell'esame in Assemblea non sono stati approvati specifici emendamenti al disegno di legge di bilancio.

In definitiva, si augura che la manovra finanziaria per il 2000 possa essere approvata rapidamente e comunque entro il termine dell'anno solare, affinché gli strumenti in essa contenuti per agevolare lo sviluppo economico possano incoraggiare la ripresa dell'economia italiana che è attualmente in corso.

Augusto FANTOZZI, presidente, avverte che, secondo quanto concordato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame preliminare dei documenti di bilancio proseguirà lunedì 22 novembre, a partire dalle ore 18, con la partecipazione dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione Amato, e delle finanze Visco, che terranno le loro esposizioni, al termine delle quali potranno esservi domande e richieste di chiarimenti.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE E IL RIEQUILIBRIO
ECONOMICO-TERRITORIALE

Giovedì 18 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Nicola BONO. - Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dottor Pier Luigi Bersani e il dottor Carlo Sappino, Direttore generale della Direzione incentivi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Audizione, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Pier Luigi Bersani, sull'operatività degli strumenti di incentivazione all'imprenditorialità nelle aree depresse.

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento).

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 15.25.

Nicola BONO, presidente, comunica preliminarmente che è pervenuta richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Svolge quindi un intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Pier Luigi BERSANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e formulando richieste di chiarimenti, i deputati Cosimo CASILLI (PD-U), Giuseppe NIEDDA (PD-U), Salvatore CHERCHI (DS-U), Livio PROIETTI (AN), Giovanni DI FONZO (DS-U), Benito PAOLONE (AN), Teresio DELFINO (Misto-CDU), Lucio TESTA (D-U) e Nicola BONO (AN), presidente, ai quali replica il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Pier Luigi BERSANI.

Nicola BONO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

TESTO AGGIORNATO AL 30 NOVEMBRE 1999

Pag. 94

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Ernesto STAJANO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vincenzo Maria Vita.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di conferma del Presidente dell'Autorità portuale di Catania.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di conferma, all'ordine del giorno.

Ernesto STAJANO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere verrà a scadenza il 27 novembre. Quella di domani è quindi l'ultima seduta utile. Sarebbe quindi eventualmente possibile richiedere la proroga del termine, se necessario.

Antonio ATTILI (DS-U), relatore, illustra la proposta di conferma del presidente dell'Autorità portuale di Catania. Ricorda il dibattito svoltosi in Commissione in occasione di precedenti analoghi esami su proposte di nomine, dei cui presupposti la Commissione ha scarsa conoscenza nel merito. Richiama a tal fine le proposte di legge presentate per abrogare tale parere. Allo stato, tuttavia, tale parere costituisce un obbligo. Rileva

Pag. 95

che sono previsti termini strettissimi per l'espressione da parte della Commissione: se quindi è possibile solo utilizzare l'ulteriore seduta di domani, è ipotizzabile sin d'ora la richiesta di una proroga del termine. Fa presente che anche l'iter di precedenti pareri su nomine, si è protratto per più sedute. Esaminato quindi il curriculum e i pareri espressi dagli enti interessati, rileva la fragilità del curriculum medesimo. Emerge in particolare un'esperienza nel settore non eccessivamente approfondita. Quella in esame è una proposta di conferma sulla quale si sono espressi positivamente tutti gli

enti previsti dalla legge. La Commissione deve esprimersi su quanto trasmesso dal Governo. Non risulta dai dati trasmessi quale sia l'andamento gestionale del porto di Catania. La Commissione può esprimersi solo in base al curriculum ed alle indicazioni degli enti interessati. Tenendo conto di tali elementi, propone di esprimere parere favorevole. Ritiene comunque estremamente difficile procedere all'espressione del parere nella seduta di domani e quindi prospetta l'opportunità di richiedere una breve proroga del termine.

Ilario FLORESTA (FI) ringrazia il relatore per la serenità di giudizio manifestata. Conosce le capacità ed titoli del nominativo proposto. Gli risulta tuttavia che il dottor Indaco potrebbe versare in una situazione di conflitto, in quanto amministratore di una società di trasporto locale. Al riguardo è stato investito della questione da un componente del Consiglio regionale siciliano - Guarnera - che asserisce l'incompatibilità ai fini della conferma di tale situazione. Ritiene che in presenza di tali circostanze la Commissione debba valutare l'eventuale incompatibilità. È importante che la Commissione, nei modi dovuti, richieda alle autorità competenti elementi circa la ritenuta incompetenza. Se non sussisteranno tali elementi, il suo gruppo voterà a favore. Vi è tuttavia l'esigenza di verificare tale prospettata incompatibilità.

Rinaldo BOSCO (LFNIP) ribadisce la posizione del suo gruppo circa l'inutilità di tali pareri. Si chiede come sia possibile che il ministero invii proposte su soggetti che versano in situazioni di incompatibilità. Sollecita quindi un intervento presso il Ministero dei trasporti e della navigazione affinché si accerti tale situazione.

Ernesto STAJANO, presidente, rileva che dal curriculum risulta che il signor Indaco ha assunto la direzione dell'agenzia di spedizione paterna.

Benito PAOLONE (AN) conosce l'azione svolta dal porto di Catania nell'ambito dell'attività di organizzazione e di assetto del territorio, alla quale il porto non è estraneo. Il porto deve operare in sintonia con altre strutture nell'ambito del piano regolatore della città. Conosce da tempo la correttezza e la capacità del dottor Indaco, che ha gestito consentendo il miglioramento della situazione del porto e acquisendo meriti e rispetto. Resta la questione dell'eventuale incompatibilità per l'esercizio di un'attività commerciale. Ritiene che tale aspetto debba essere comunque approfondito e non possa essere superato con una votazione. Ritiene opportuna una verifica per acquisire una valutazione più approfondita e concludere quindi l'esame nella prossima settimana. Ritiene sarebbe un peccato se dovessero emergere delle situazioni ostative, considerata l'attività largamente apprezzata e le qualità nominativo proposto. Auspica quindi che sia rapidamente sciolto ogni dubbio sulla vicenda.

Anna Maria BIRICOTTI (DS-U) non conosce del dottor Indaco, tuttavia, esprime una valutazione positiva in base all'accordo unanime raggiunto tra comune, provincia e regione, che lo hanno ritenuto in grado di gestire il porto. Ritiene che si possa solo

recepire le indicazioni degli enti locali. Condivide al riguardo le considerazioni espresse dal deputato Bosco circa l'inutilità di un passaggio parlamentare relativamente a valutazioni operate dagli enti locali. Nella

Pag. 96

specie, tuttavia, è stato sollevato il tema del conflitto di interessi, di particolare rilievo, segnatamente nei confronti di cariche pubbliche. Rileva che talune forze politiche esprimono differenti atteggiamenti in relazione ai differenti soggetti che rivestono posizioni di possibile incompatibilità. Il conflitto deve essere esaminato, comunque, in base alle norme vigenti. Ritiene che non esista una norma che dispone un'incompatibilità giuridica in materia. Va semmai operata una valutazione di ordine politico che solo la Commissione può svolgere. La questione investe gli enti locali dove la stessa non ha trovato particolare seguito. È possibile quindi un rinvio ma - in assenza di norme ostative - occorre sciogliere il nodo politico sul tema del conflitto di interessi.

Vittorio ANGELICI (PD-U) si chiede come possano verificarsi situazioni come quella emersa dal dibattito. Richiama l'interrogazione di un politico locale che afferma che la nomina del dottor Indaco avrebbe prodotto il venir meno della concorrenza di altri operatori. Si tratta di affermazioni gravi. Rileva che quanti lo conoscono ne sottolineano le qualità. Il curriculum, del resto, non nasconde tale situazione. In considerazione dei positivi risultati della gestione, non è possibile evitare una valutazione nel merito dell'asserita incompatibilità prescindendo dalle situazioni denunciate. Auspica che i chiarimenti richiesti possano risolvere la questione.

Paolo MAMMOLA (FI) comprende l'imbarazzo di quanti conoscono e stimano il dottor Indaco e che si trovano in presenza di elementi che possono contestare l'opportunità della nomina. Personalmente, ritiene che i pareri delle Commissioni dovrebbero essere vincolanti: si tratta di un atto politico formale, espresso con voto qualificato. Ritiene che, se il parere non è effettivamente vincolante, occorre allora abrogare le norme che lo prevedono. Preannunzia in tal senso un apposito emendamento. La Commissione non può accertare situazioni che costituiscono presupposti della nomina: è preferibile che sia interamente locale la responsabilità per decisioni assunte in quella sede. Si tratta di una materia delicata in quanto il Parlamento non può assumersi responsabilità per tali scelte senza la pronuncia di un ente terzo che accerti la situazione di incompatibilità. Tale è la sua posizione personale, preannunzia pertanto che non parteciperà alla votazione non ritenendo possibile esprimere un parere sulle proposte di nomina. Quanto alle affermazioni di un differente atteggiamento di talune parti politiche in funzione del soggetto in conflitto di interessi, la respinge. Ha del resto constatato che la maggioranza e il Governo definiscono il calendario e approvano i

provvedimenti cui sono interessati. Da anni sono pendenti proposte in materia di conflitto di interessi che non sono esaminate, non certo per la condotta delle opposizioni. La maggioranza ha le capacità e la possibilità di concludere tale esame. Non è certo possibile accusare la sua parte politica se tale disciplina non è stata definita.

Eduardo BRUNO (comunista) ritiene che si debba distinguere situazioni di interesse locale da quelle di rilievo nazionale. Il porto di Catania è un'infrastruttura strategica e da sviluppare. Tale realtà, come le altre di interesse nazionale, deve essere oggetto di valutazione parlamentare. Dispone dell'interrogazione presentata dal collega del suo gruppo presso la Regione siciliana, Guarnera, che ritiene debba essere presa in seria considerazione. Occorre entrare non tanto nel merito di questioni locali quanto, piuttosto, in quella del conflitto di interessi. Se tale situazione verrà confermata, preannuncia voto contrario. Auspica quindi una rapida verifica e che il ministro voglia chiarire la circostanza.

Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) rileva che la questione richiede approfondimenti. Anzitutto, occorre verificare se vi sia una reale situazione di conflitto di interessi. La Commissione deve poter svolgere approfondimenti. Come sostenuto dal relatore, è quindi necessario un rinvio dell'esame

Pag. 97

affinché la Commissione possa essere informata sugli elementi emersi, i quali configurerebbero un abuso di posizione dominante. Ai fini dell'espressione compiuta del parere è comunque necessario acquisire tali ulteriori elementi.

Rinaldo BOSCO (LFNIP) il suo gruppo non parteciperà all'espressione del parere: ritiene che il vero federalismo sia quello che tiene conto delle realtà locali.

Antonio ATTILI (DS-U), relatore, ringrazia i colleghi per il contributo fornito al dibattito. Dalla discussione emerge che il nominativo proposto possiede delle qualità e ha svolto la propria attività con impegno. Tali aspetti non erano evidenziati dalla documentazione a disposizione della Commissione. Il dibattito ha sanato tale lacuna, rafforzando la posizione del dottor Indaco. Il relatore non dispone della documentazione che dimostrerebbe la situazione di incompatibilità e quindi ritiene sia necessario del tempo ulteriore per effettuare approfondimenti. Fa presente che di per sé un'interrogazione non costituisce una prova: occorrerebbe anche disporre della risposta, prima di operare una valutazione. La titolarità dell'agenzia di spedizione, del resto, non è stata sottaciuta dall'interessato. Occorre allora valutare se esista una norma che determini una incompatibilità. Qualora invece la situazione abbia una

rilevanza politica, allora occorre effettuare una valutazione politica. Ritiene quindi, modificando la valutazione positiva già espressa, acquisire preliminarmente ulteriori elementi in modo da dissipare ogni dubbio ai fini di una valutazione serena da parte della Commissione. Chiede quindi al presidente come procedere a tal fine.

Benito PAOLONE (AN) invita i colleghi che - in base a considerazioni ispirate a logiche federaliste - non vorrebbero partecipare alla votazione, a valutare, come evidenziato dal deputato Bruno, il rilievo e le dimensioni del porto di Catania. L'importanza di tale realtà va parametrata allo sviluppo che si intende dare alla stessa, all'importanza delle relazioni con le province circostanti e alla posizione dell'infrastruttura nel Mediterraneo. Evidenzia i riflessi di tale importanza anche nella prospettiva delle opere da realizzare. Il rilievo è del resto confermato dalla prevista espressione di un parere parlamentare. Il porto è in relazione del resto ad altre infrastrutture, quali l'aeroporto e l'interporto. Sottolinea anche la situazione occupazionale della zona che, dagli anni 1993-1994 ad oggi, è passata da 43 mila a circa 95 mila disoccupati.

Paolo MAMMOLA (FI) precisa che a titolo personale non parteciperà alla votazione in quanto ritiene che l'espressione del parere sia umiliante e riduttiva del ruolo parlamentare. Preferirebbe quindi che il Parlamento non fosse interessato; il vero «regista» della situazione è il Ministro dei trasporti e della navigazione che deve assumere la responsabilità delle scelte operate con gli enti locali. In passato poi il Governo ha anche proceduto a delle nomine pur con il parere contrario della Commissione.

Ernesto STAJANO, presidente, preso atto di quanto emerso da dibattito e considerato che l'Esecutivo è l'interlocutore della Commissione, auspica anzitutto che il rappresentante del Governo per il settore del trasporto marittimo sia presente alla successiva seduta. A tale rappresentante è indirizzata la richiesta della Commissione. Se nella seduta di domani non vi saranno le condizioni per esprimere il parere, verrà richiesta la proroga del termine a tal fine fissato. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Schema di regolamento per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento all'ordine del giorno.

Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), relatore, illustra il provvedimento all'ordine del giorno che recepisce le decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), organismo al quale aderiscono diversi paesi. Il provvedimento dispone in materia di libertà nella circolazione di apparecchiature radio ed interessa sia i telefoni cellulari che le cosiddette citizen band, recependo varie decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni. Il provvedimento in esame consta di tre articoli, che illustra. La materia non è altrimenti normata e quindi la disciplina è assolutamente innovativa. Evidenzia in particolare la ratio di rendere coerente la normativa nazionale con quella di altri paesi. Si sofferma poi sull'articolo 3 che elenca le apparecchiature che rispondono ai requisiti previsti, precisando che si tiene conto, nella procedura prevista, del progresso della tecnica. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Rinaldo BOSCO (LFNIP) chiede quali paesi aderiscano alla Conferenza e a quali apparecchiature si applichi la normativa.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che si debba procedere rapidamente all'espressione del parere su una normativa tecnica, diretta ad agevolare la circolazione delle apparecchiature radio.

Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), relatore, precisa di non disporre di un elenco dei paesi aderenti alla Conferenza, il cui numero è più ampio di quelli aderenti all'Unione europea. Ritiene che sul punto possa essere più preciso il sottosegretario. Precisa che vi potrebbe essere una questione in ordine all'omologazione delle apparecchiature: a tal fine rileva che fa fede anche l'omologazione riconosciuta nel paese di appartenenza. L'articolo 3 prevede infatti che verrà redatto a cura del ministero un elenco degli apparecchi omologati. La ratio della norma e delle decisioni CEPT, è quella di favorire la libera circolazione delle apparecchiature, tra cui anche i telefoni cellulari. Ribadisce quindi la sua proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Vincenzo Maria VITA evidenzia l'intento di pervenire ad una semplificazione delle procedure.

Paolo MAMMOLA (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Ilario FLORESTA (FI) chiede al Governo di valutare quali siano i trattamenti riservati agli apparecchi prodotti negli altri continenti. Auspica al riguardo un approfondimento.

Alessandro GALEAZZI (AN) dichiara il voto favorevole di alleanza nazionale.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Ernesto STAJANO.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 390/99: Finanziamento dei lavori socialmente utili.

C. 6521 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge, all'ordine del giorno.

Franco RAFFALDINI (DS-U), relatore, riferisce sul decreto-legge all'ordine del giorno, illustrandone i contenuti. Si sofferma sull'articolo 1 diretto a prorogare alcune tipologie di progetti di lavori socialmente utili fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di revisione della normativa in materia. Precisa che l'istituto

Pag. 99

riguarda le attività che hanno ad oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, utilizzando categorie di lavoratori svantaggiate. I progetti che possono essere prorogati sono quelli in corso o in scadenza al prossimo 31 dicembre nei quali siano impegnati soggetti con una permanenza in tali lavori di dodici mesi, maturata entro il 31 dicembre 1998 o che possano conseguirla nel periodo tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999.

Illustra quindi gli effetti dell'articolo 2, che rende disponibile un importo di lire 40 miliardi di finanziamento destinati rispettivamente a Napoli, per 30 miliardi di lire, e a Palermo, per 10 miliardi di lire. Propone in conclusione di esprimere parere favorevole.

Rinaldo BOSCO (LFNIP) dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Paolo MAMMOLA (FI) rinnova la valutazione negativa del suo gruppo sul decreto-legge e sulla materia all'attenzione della Commissione. Evidenzia gli sperperi di risorse pubbliche e la politica elettorale sottesa a taluni interventi, meramente temporanei, che non ha visto la sua parte politica né favorevole né protagonista. Ritiene invece che il tema dell'occupazione al sud sia serio e che gli strumenti utilizzati dal Governo negli ultimi anni non siano idonei allo scopo e non abbiano inciso né realmente né stabilmente sui tassi di disoccupazione, determinando invece sfiducia nel Paese.

Giorgio PANATTONI (DS-U) esprime totale disaccordo su quanto espresso dal deputato Mammola. I lavori socialmente utili sono oggetto di una riforma. Si tratta di uno strumento congiunturale che necessita, nel tempo, di correttivi. Il decreto-legge differisce nel tempo la decadenza per evitare la disoccupazione di taluni soggetti in vista della riforma di tale tipo di lavoro. Ritiene quindi erroneo speculare politicamente su tali soggetti. Ritiene quindi non si possa che esprimere una valutazione positiva su un provvedimento che determina lavoro e non disoccupazione.

Alessandro GALEAZZI (AN) dichiara il voto favorevole del suo gruppo. Ritiene che si debba distinguere tra provvedimenti di proroga per la salvaguardia del numero dei lavoratori inseriti nei progetti dei lavori socialmente utili e le considerazioni circa l'inidoneità dei lavori socialmente utili a risolvere i problemi del sud. Chiede poi al relatore di chiarire con quali criteri si pervenga alla ripartizione delle risorse previste e per quali ragioni siano destinati 30 miliardi di lire a Napoli e 10 miliardi di lire a Palermo.

Rinaldo BOSCO (LFNIP) si chiede se i lavori socialmente utili abbiano determinato un miglioramento della situazione occupazionale del Paese. Ricorda che non sono da tener presenti solo le situazioni delle grandi città del sud, ma anche quelle di alcune aree depresse del nord. Sottolinea quindi che non si producono realmente posti di lavoro e non si rilancia l'economia con gli interventi previsti, ma si creano piuttosto solo false illusioni. Ribadisce quindi la propria contrarietà.

Eugenio DUCA (DS-U) condivide le considerazioni del collega Panattoni. Ritiene che le situazioni considerate dal provvedimento in esame meritino rispetto. Rileva che ben differente atteggiamento viene riservato invece nei confronti dei grandi dirigenti di enti pubblici. Analoghi interventi sono stati poi attuati anche per altre aree del Paese, sia al centro che al nord. Il decreto-legge consente anche di attuare un processo di riforma che interessa anche le piccole imprese. Condivide pertanto il parere favorevole proposto, auspicando maggiore attenzione per i lavoratori del settore.

Ernesto STAJANO, presidente, condivide l'esigenza di manifestare attenzione e rispetto per tali lavoratori e per quanti si trovano in situazioni di debolezza. Anche in tali atteggiamenti risiede la solidarietà delle istituzioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Paolo MAMMOLA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, prospetta l'opportunità di un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame del

decreto-legge n. 391 all'ordine del giorno e, successivamente, all'audizione prevista nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto aereo. Chiede quale sia l'orientamento dei gruppi su una materia quale il controllo telematico di accesso ai centri storici su cui si è discusso anche in sede di Comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti concernenti le modifiche al nuovo codice della strada. Preannuncia che non sarà presente al relativo esame, tuttavia se la maggioranza intende inserire tale disciplina riterrà un simile atteggiamento una forzatura.

Ernesto STAJANO, presidente, precisa che l'esigenza rappresentata non può trovare accoglimento in quanto alle ore 16 è prevista, dal calendario dei lavori della Commissione, un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto aereo e solo al termine di quest'ultima è previsto l'esame del decreto-legge n. 391.

La seduta termina alle 15.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Ernesto STAJANO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile Franco Barberi.

La seduta comincia alle 16.

Indagine conoscitiva sul trasporto aereo - Audizione del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile.
(Svolgimento e conclusione).

Ernesto STAJANO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori della Commissione nell'odierna seduta sia assicurata anche mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Ernesto STAJANO, presidente, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il sottosegretario Franco BARBERI riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e domande Ernesto STAJANO, presidente, Umberto CHINCARINI (LFNIP) a più riprese, Antonio ATTILI (DS-U), Eduardo BRUNO (comunista), Eugenio DUCA (DS-U), Paolo MAMMOLA (FI) e, a più riprese, Rinaldo BOSCO (LFNIP).

Risponde ai quesiti posti il sottosegretario Franco BARBERI.

Ernesto STAJANO, presidente, ringrazia il sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, Barberi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Ernesto STAJANO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mauro Fabris.

La seduta comincia alle 16.55.

DL 391/99: Funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al Codice della strada.

C. 6522 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 101

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di ieri.

Ernesto STAJANO, presidente relatore, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, della I e della II Commissione, di cui dà lettura. Rileva l'opportunità di non formulare emendamenti che tengano conto di tutte le osservazioni contenute nei pareri: in particolare, non vorrebbe vanificare gli effetti del decreto-legge. Presenta quindi l'emendamento 1.18 e l'emendamento 1.19 che recepisce la seconda osservazione del parere della I Commissione (vedi allegato). Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Galeazzi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, Bosco 1.8, Savarese 1.9, Galeazzi 1.10 e 1.11, Bosco 1.12 e 1.13, Savarese 1.14 e Galeazzi 1.15 (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 18 novembre 1999). Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.16 (seconda versione) e 1.17 del Governo. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.19 e ritira il suo emendamento 1.18.

Il sottosegretario Mauro FABRIS raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.16 (seconda versione) e 1.17 del Governo. Esprime parere favorevole sull'emendamento

1.19 del relatore e, per il resto, esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo MAMMOLA (FI) ricorda che il suo gruppo non ha presentato emendamenti al decreto-legge in esame, diretto a porre fine alle controversie sorte in seguito all'attuazione degli articoli 132 e 133 della legge n. 127 del 1997. Ritiene criticabile che gli emendamenti presentati dal deputato Galeazzi - diretti ad introdurre correttivi di buon senso alla disciplina del provvedimento in esame - non siano stati accolti dal relatore e dal Governo. Ritiene inoltre una forzatura inserire nel provvedimento in esame i contenuti degli emendamenti presentati dal Governo - in merito all'accertamento telematico delle violazioni - che concernono, a suo avviso, una disciplina estranea al decreto-legge. Si tratta infatti di modificare alcune disposizioni del nuovo Codice della strada, materia in corso di approfondimento presso la Commissione, nell'ambito del Comitato ristretto per le modifiche al nuovo Codice della strada. Al riguardo il suo gruppo ha manifestato ampia disponibilità per il raggiungimento di soluzioni chiare e condivise da tutti. Ritiene quindi una forzatura inaccettabile l'inserimento di disposizioni relative all'accertamento telematico delle violazioni nell'ambito del decreto-legge n. 391 del 1999. Prende quindi atto che è mutato l'atteggiamento di collaborazione su tali questioni, tenuto conto che il suo gruppo ha più volte chiesto un'attenta riflessione su tali problematiche, che ritiene di estrema delicatezza. Preannuncia quindi che, per protesta, non parteciperà al seguito dell'esame.

Rinaldo BOSCO (LFNIP) chiede quali siano le ragioni di procedere nell'esame del decreto-legge n. 391 del 1999, considerata la corrispondente disciplina dell'articolo 51 della legge finanziaria.

Ernesto STAJANO, presidente relatore, rileva che, avendo la Conferenza dei Presidenti di gruppo, in sede di definizione del calendario dei lavori dell'Assemblea, ha previsto l'esame di tale decreto-legge in Assemblea a partire da venerdì 26 novembre; la Commissione è pertanto tenuta a concluderne l'esame in tempo utile.

Rinaldo BOSCO (LFNIP) ritiene opportuno un intervento per evitare che si proceda due volte a disciplinare con gli stessi contenuti la medesima materia.

Ernesto STAJANO, presidente relatore, ritiene che sia stata valutata l'esigenza di evitare un periodo di vacatio legis in pendenza dell'approvazione della legge finanziaria.

Elena CIAPUSCI (Misto) esprime una valutazione critica sul metodo seguito dal

Governo per l'approvazione di una disciplina che potrebbe essere presentata e discussa nell'ambito dell'esame, in corso nell'ambito del Comitato ristretto, delle modifiche al nuovo Codice della strada. Evidenzia che con il provvedimento in esame si vorrebbe migliorare la situazione della circolazione del traffico nei centri abitati; tuttavia la disciplina predisposta non va incontro alle esigenze dei cittadini, in quanto risulta ulteriormente inquisitoria ed avrebbe una reale applicazione unicamente in alcune parti del Paese. Chiede quindi al Governo di rivalutare quanto presentato, dando la giusta collocazione - nell'ambito dell'esame delle modifiche al nuovo Codice della strada - a tale disciplina.

Alessandro GALEAZZI (AN) rileva che vi è una situazione di forzatura senza precedenti, in presenza di un provvedimento il cui contenuto era già stato presentato nel disegno di legge per il Giubileo, in un emendamento presentato al Senato e nella legge finanziaria. Evidenzia di aver presentato emendamenti per ricondurre verso maggiore buon senso una disciplina, dichiarata interpretativa, nella quale il Governo inserisce emendamenti che appaiono lontani da tale carattere di interpretazione. Non comprende le ragioni della presentazione di un emendamento da inserire in una norma già dichiarata incostituzionale. Chiede per quali ragioni il Governo si contraddica. Si pongono all'attenzione del Parlamento più norme con il medesimo contenuto; ritiene che negli altri Paesi europei tali situazioni non si verificano. La legge n. 127 del 1927 attribuisce agli ausiliari del traffico unicamente funzioni di prevenzione e accertamento; con il decreto-legge in esame si intende invece attribuire l'efficacia di atto pubblico al verbale redatto da privati cittadini ai quali non si richiede né il possesso di particolari requisiti, né il superamento di procedure concorsuali. Ritiene che siano norme contrarie alle posizioni espresse nelle circolari del Ministero dell'interno sugli ausiliari del traffico e quindi in contrasto con gli indirizzi di questo Governo. Non comprende, inoltre, l'urgenza del provvedimento in esame oltre alla necessità di porre fine ad un'intensa controversia giurisprudenziale sorta sull'interpretazione delle disposizioni della legge Bassanini sulla materia. Ritiene ancor più grave l'attribuzione di un'efficacia retroattiva a tale provvedimento, che si inserisce su un contenzioso in atto e su sentenze che hanno già stabilito il rimborso ai cittadini delle sanzioni comminate da tali soggetti. Non ritira quindi i suoi emendamenti e si riserva, se necessario, di riproporli nel prosieguo dell'iter.

Ernesto STAJANO, presidente relatore, ricorda che, mentre il comma 1 dell'articolo 1 rappresenta una norma di carattere interpretativo, il comma 2 introduce uno *ius novum* e il comma 3 introduce una disposizione di carattere generale, modificando il termine già previsto dall'articolo 204 del nuovo codice della strada. Ritiene quindi che gli emendamenti presentati dal Governo non abbiano carattere di estraneità rispetto al provvedimento in esame, trattandosi di disposizioni di valenza generale nell'ambito del conferimento di poteri agli ausiliari del traffico.

Michele GIARDIELLO (DS-U) ritiene che la previsione, contenuta nel decreto-legge n.

391 del 1999, di un ampliamento dei soggetti incaricati di tutelare i cittadini dagli abusi, sia coerente con la necessità di aumentarne la sicurezza e la tutela. Rileva che l'atteggiamento di collaborazione dimostrato dall'opposizione non possa modificarsi in seguito alla presentazione da parte del Governo di emendamenti volti ad inserire strumenti di controllo dei flussi veicolari. Chiede infine chiarimenti al Governo sul rapporto tra accertamenti telematici e sanzioni previste dal nuovo Codice della strada.

Ernesto STAJANO, presidente relatore, precisa che si tratta di una disciplina di carattere generale da applicarsi alle disposizioni

Pag. 103

previste nel nuovo Codice della strada.

Michele GIARDIELLO (DS-U) rileva che la presentazione di tali emendamenti da parte del Governo sia coerente con la necessità di intervenire sulla questione della sicurezza nelle città, drammaticamente all'ordine del giorno nel nostro Paese. Alla luce di tale emergenza, è stata introdotta la disciplina sul casco nell'A.C. 5507 e sono state risolte altre questioni poste dal collega Mammola, ferma restando l'esigenza di procedere nell'esame delle modifiche al nuovo Codice della strada. Non ritiene quindi che tale situazione possa essere invocata per mutare un atteggiamento costruttivo: richiama infatti l'esigenza di un'atteggiamento coerente con il passato anche per questa situazione di emergenza. Per quanto concerne i rapporti tra il provvedimento in esame e la legge finanziaria, si rimette alle valutazioni espresse dal presidente.

Giorgio PANATTONI (DS-U) condivide lo spirito ed il contenuto delle osservazioni espresse dal deputato Giardiello. Rileva tuttavia che - nel merito - l'emendamento 1.16 (seconda versione) del Governo interviene senza una previa revisione dei limiti di velocità. Si tratta quindi di una questione relativa al metodo seguito: anticipare tale situazione può provocare distorsioni che destano perplessità.

Umberto CHINCARINI (LFNIP) ritiene opportuno che, oltre alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, si definiscano anche altre norme. Vi è infatti l'esigenza di considerare anche la situazione della polizia locale. Le amministrazioni locali hanno inoltre difficoltà a costruire i parcheggi che sarebbero necessari per carenza di mezzi, creando situazioni sfavorevoli per i cittadini. Rileva che il metodo seguito non consente di valutare serenamente le innovazioni proposte. Richiama quindi la questione di costituzionalità sollevata dal deputato Galeazzi. Ritiene infine offensivo - perché eccessivamente tecnico - il parere espresso dalla I Commissione.

Ernesto STAJANO, presidente relatore, avverte che intende avvalersi della facoltà di

procedere a votazioni riassuntive, per assicurare la conclusione dell'esame del decreto-legge in tempo utile per consentirne l'esame da parte dell'Assemblea, considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario di quest'ultima per la giornata di venerdì 26 novembre.

Paolo MAMMOLA (FI) prende atto con piacere che il Presidente intende avvalersi degli strumenti regolamentari per concludere l'esame del provvedimento. Precisa ulteriormente la posizione del suo gruppo rilevando che - pur avendo qualche perplessità su una disciplina che attribuisce tali poteri agli ausiliari del traffico - non aveva presentato emendamenti in considerazione sia del ristretto ambito della materia interessata, sia dell'opportunità di procedere ad una rapida approvazione del decreto-legge. Ricorda inoltre al deputato Giardiello che la materia oggetto degli emendamenti presentati dal Governo era stata già esaminata nel corso dell'esame dell'A.C. 5507: in tale sede, si era ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento della questione, da esaminarsi in sede di esame delle modifiche al nuovo Codice della strada. Ritiene quindi una forzatura la presentazione di tali emendamenti nell'ambito dell'esame del decreto legge n. 391 del 1999. Ribadisce quindi che la posizione del suo gruppo nei confronti di tale materia non è ostile o ostruzionistica, ma diretta unicamente ad evidenziare la necessità di un'ulteriore riflessione sulla questione.

Ernesto STAJANO, presidente relatore, ritiene possibile un ulteriore approfondimento della materia; rileva comunque che la materia oggetto degli emendamenti del Governo risulta attinente alla disciplina contenuta nel decreto-legge.

Paolo MAMMOLA (FI) chiede allora perché tale materia non sia stata originariamente oggetto del decreto-legge.

Pag. 104

Ernesto STAJANO, presidente relatore, ricorda che i decreti-legge sono emendabili. Evidenzia che su tale materia si dibatte da anni: ritiene che la funzione del Parlamento non sia di discutere, senza poi assumere decisioni definitive.

Giorgio PANATTONI (DS-U) evidenzia che in questo modo si disciplinano le sanzioni senza ridefinire la materia.

Ernesto STAJANO, presidente relatore, fa presente che il nuovo Codice della strada è stato redatto nel 1992. Ritiene possibile introdurre ulteriori modifiche al nuovo codice della strada con interventi parziali, considerata la difficoltà di concludere - in tempi brevi - l'esame della riforma al nuovo Codice della strada. Ritiene quindi prospettabile trasferire la disciplina di materie relative a tale settore, sulla quale si raggiunga un

adeguato consenso, nell'ambito di altri provvedimenti, in modo da anticiparne la vigenza nella prospettiva di migliorare la sicurezza del Paese. Concorda quindi con quanto previsto dagli emendamenti presentati dal Governo. Si chiede quale norma costituzionale sia stata violata con la previsione di accertamenti delle violazioni tramite apparecchi audiovisivi: non vorrebbe si intendesse tutelare chi viola le disposizioni del Codice della strada.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani - quale primo punto all'ordine del giorno - per concluderlo in tale seduta.

Il sottosegretario Mauro FABRIS chiede se via un reale interesse ad incidere sulle violazioni al Codice della strada, considerato che la maggior parte degli incidenti stradali derivano da comportamenti contrari a tali disposizioni. Il decreto-legge in esame è diretto a ridurre il contenzioso esistente e ad accrescere la sicurezza. Evidenzia la gravità della situazione e le molteplici richieste di intervento da parte di molte grandi città, che invocano anche l'introduzione di strumenti moderni per il controllo di tali violazioni. In tale modo sarebbe possibile ridurre il personale impegnato in tale attività per consentire l'impiego in diverse funzioni. Nel merito appare possibile valutare l'opportunità di inserire tali disposizioni normative nell'ambito della riforma al nuovo Codice della strada, ma tale rilievo può essere riferito anche ad altre fattispecie, come l'introduzione della disciplina per l'uso obbligatorio del casco.

La Commissione delibera di proseguire domani, alle ore 14, il seguito dell'esame del decreto-legge all'ordine del giorno.

Rinaldo BOSCO (LFNIP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che occorre maggiore chiarezza in merito alle fattispecie sanzionate con accertamento effettuato tramite utilizzo di apparecchiature audiovisive: non vorrebbe che tale valutazione fosse rimessa alle decisioni di chi assiste tali apparecchiature.

Paolo MAMMOLA (FI) rileva che, in base all'attuale disciplina prevista dall'articolo 200 del nuovo Codice della strada, sono contestabili gli accertamenti effettuati tramite apparecchiature audiovisive se non è presente un operatore di Polizia.

Ernesto STAJANO, presidente relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 17.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice della navigazione.

C. 4091 Mammola, C. 230 Caveri, C. 4001 di Luca, C. 4214 Attili, C. 4294 Pagliuzzi e C.
5155 Floresta.

Protezione delle popolazioni residenti nei pressi di scali aerei.

C. 2480 Bosco.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Nerio NESI.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 390/99: Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili.

C. 6521 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonietta RIZZA (DS-U), relatore, ricorda che il provvedimento in esame tende ad assicurare la continuità dell'impegno lavorativo dei soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ed in quelli di pubblica utilità, fino al riassetto dei rispettivi istituti in sede di attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 45 della legge n. 144 del 1999, in considerazione dell'imminente scadenza di tali progetti.

In particolare, il comma 1 proroga i progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999 nei quali siano impegnati i soggetti che hanno conseguito una permanenza nei predetti lavori di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1998 o che possano maturare la predetta permanenza nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999.

Nel comma 2 si provvede, altresì, a prorogare i progetti di lavori di pubblica utilità esclusivamente nei casi di stabilizzazione occupazionale a conclusione dei progetti tramite la costituzione di imprese.

Le proroghe previste dallo stesso articolo 1, che trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo per l'occupazione preordinate allo scopo, possono essere disposte non oltre il termine del 30 aprile 2000.

L'articolo 2 è volto ad assegnare un contributo aggiuntivo alla provincia ed al comune di Napoli (30 miliardi di lire), nonché al comune di Palermo (10 miliardi di lire) per

completare il finanziamento degli interventi per i lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo, per l'anno 1999.

Alla luce del tenore del provvedimento, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Nerio NESI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero Antonello Cabras.

La seduta comincia alle 15.30.

Internazionalizzazione delle imprese.

C. 6293 Nesi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 9 novembre, nella quale il deputato Gastaldi aveva svolto la relazione introduttiva.

Giovanni SAONARA (PD-U) rileva come il testo in esame tenda a rendere più efficiente l'attività di sostegno dello Stato all'internazionalizzazione delle imprese. Sottolinea peraltro alcuni aspetti da approfondire: l'articolo 2, concernente la promozione all'estero delle fiere italiane, deve essere posto in connessione con la nuova legge quadro sul settore fieristico all'esame di questa Commissione; sull'articolo 3, va chiarito se la formazione del settore del commercio internazionale riguarderà anche gli aspetti del Millennium round che sta per svolgersi a Seattle, le tematiche del cosiddetto marchio sociale e le nuove forme di commercio equo e solidale. Riguardo all'osservatorio economico di cui all'articolo 6, deve essere esplicitata una strategia complessiva del Governo in ordine alle strutture di monitoraggio e valutazione esistenti presso i diversi Ministeri. Inoltre deve essere approfondito il legame tra tali organi e l'attività del Parlamento in materia.

Auspica comunque, anche a nome del suo gruppo, che il testo in esame giunga rapidamente ad approvazione.

Carlo FONGARO (LFNIP) intende svolgere alcuni rilievi sull'articolato: suscita perplessità l'articolo 3, in quanto la formazione è ormai oggetto di decentramento; l'articolo 1 tende a rilegificare materie già oggetto di intervento di delegificazione; il testo non chiarisce se si intende dare maggior sostegno ai consorzi export, giacché le risorse destinate sono esigue; gli organismi previsti dall'articolo 6 rischiano di sovrapporsi con

la cosiddetta cabina di regia per l'internazionalizzazione istituita presso il Ministero; l'articolo 16 richiama il soggetto gestore del fondo ex legge n. 295 del 1973, che peraltro è stato recentemente oggetto di modifica normativa. Ritiene quindi che dal dibattito debbano emergere chiarimenti su questi aspetti.

Edo ROSSI (misto-RC-PRO) rileva che il testo è pressoché totalmente volto a riprodurre interventi già esistenti o a finanziare soggetti ed attività già finanziati. L'altisonante titolo, in realtà, è contraddetto dalle esigue somme spese, 20 miliardi per ciascuno dei prossimi tre anni. La proposta è autorevolmente firmata dal Presidente Nesi ed anche da rappresentanti di tutti i gruppi; ma pochi giorni prima della sua presentazione, il Ministro Fassino proponeva pressoché gli stessi contenuti in una intervista. Sorge quindi il sospetto che si tratti di un'iniziativa del Governo passata attraverso il sostegno compiacente dei gruppi, che dunque hanno compiuto la stessa analisi della

Pag. 108

situazione e giungono alle stesse conclusioni.

In realtà i limiti dell'export italiano sono legati alla natura di un sistema produttivo basato quasi totalmente su piccole e medie imprese. Inoltre si realizzano innovazioni di processo ed abbassamenti di costi ma vi è scarsa innovazione di prodotto. Si tende a perpetuare la politica della rottamazione, adatta ad un'economia a ricambio veloce e con crescita limitata. Però i consumatori italiani aumentano gli acquisti di prodotti stranieri, oltretutto provenienti spesso da Paesi che non rispettano le norme sociali ed ambientali.

Senza un approfondimento di questi aspetti, il testo non potrà che rivelarsi totalmente insufficiente.

Grazia LABATE (DS-U) ricorda che già il Ministro Fassino, in questa Commissione, evidenziò alcuni mesi orsono le criticità macroeconomiche e microeconomiche che ostacolano lo sviluppo del sistema Italia. Peraltro, la manovra finanziaria in discussione proprio in questi giorni interviene positivamente per il rilancio dell'innovazione e della ricerca, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese. Resta il problema di rendere maggiormente efficaci ed efficienti gli strumenti pubblici di sostegno alle esportazioni, e il testo in esame può dare un significativo contributo a tale scopo. È necessario quindi un rapido iter del provvedimento per rispondere in maniera articolata alle pressanti istanze del mondo produttivo.

Nerio NESI, presidente, riconosce che il titolo è forse improprio rispetto al tenore dell'articolato: l'internazionalizzazione delle imprese concerne il loro capitale, né vi sono norme che favoriscono l'attrazione di capitali esteri, ciò a cui peraltro egli sarebbe contrario. Più opportuno sarebbe dunque intitolare il provvedimento «Misure per il

sostegno alle esportazioni italiane»: pur se di portata limitata, si tratta comunque di interventi positivi.

Valentino MANZONI (AN) ritiene giusto che lo Stato aiuti la crescita delle esportazioni. Peraltro se è vero - come sostiene il collega Rossi - che il testo in esame non fa che riproporre misure già in essere, occorre verificare l'efficacia degli strumenti esistenti; altrimenti, occorre e valutare se 20 miliardi annui di stanziamento non siano una somma risibile rispetto ai fini perseguiti.

Rileva quindi che l'articolo 2 deve essere coordinato con il nuovo testo sul settore fieristico all'esame di questa Commissione, mentre ancora una volta, all'articolo 6, si introduce un pletorico organismo di esperti. Ritiene estranea all'oggetto del provvedimento la norma sulla tutela del lavoro minorile, che più opportunamente potrebbe essere introdotta nel testo sul «marchio sociale», che pure questa Commissione sta predisponendo.

Si riserva ulteriori, più dettagliati rilievi nel corso dell'iter.

Nerio NESI, presidente, osserva che da sempre ogni ministro tende ad avvalersi di esperti di sua stretta fiducia, piuttosto che delle burocrazie ministeriali non sempre ritenute affidabili. Ciò spesso crea contrapposizioni e duplicazioni che è compito del Parlamento evitare con l'intervento legislativo. Solo l'autorevolezza del Ministro del tesoro pro tempore ha fatto sì che autorevolissime personalità come Draghi, Grilli, Barca venissero incardinate nell'apparato ministeriale. Più recentemente questa tendenza si sta rafforzando, con la sempre più frequente attribuzione di incarichi effettivi a soggetti esterni. Deve peraltro restare fermo il principio per cui il rapporto tra Governo e Parlamento deve essere analogo a quello tra consiglio di amministrazione ed assemblea degli azionisti: al primo spetta la gestione, al secondo il controllo.

Edo ROSSI (misto-RC-PRO) rileva che in questo quadro le contraddizioni sono aumentate dall'esistenza degli enti autonomi ma vigilati dai Ministeri.

Pag. 109

Nerio NESI, presidente, conviene che anche questo aspetto debba essere preso in considerazione.

Carlo FONGARO (LFNIP) intende precisare che l'aspetto dell'internazionalizzazione, richiamato nel titolo, non va sottaciuto se si tiene presente che esso può essere riferito anche ai rapporti di collaborazione tra Paesi diversi che si instaurano quando un'azienda cerca di delocalizzare la propria attività in un altro Stato.

Luigi GASTALDI (FI), relatore, intervenendo in replica, conviene sull'opportunità di modificare il titolo, per rimarcare che si tratta di ulteriori misure volte a potenziarne gli strumenti per le esportazioni. Ribadisce peraltro ciò che aveva sottolineato nella relazione introduttiva: il provvedimento ha una natura di manutenzione normativa e rifinanzia interventi ed iniziative già in essere. In questo quadro va comunque valutato positivamente; dunque concorda con le osservazioni svolte dalla collega Labate rilevando che le somme indicate, non ingenti, sono comunque atte a soddisfare specifiche esigenze. Inoltre anch'egli giudica più opportuno includere la norma sulla tutela del lavoro minorile in altro provvedimento.

Propone quindi che si proceda alla costituzione di un Comitato ristretto per un rapido approfondimento dei diversi aspetti problematici sollevati.

Il sottosegretario Antonello CABRAS rileva che, pur nella sua parzialità, il testo in esame prosegue ed integra il riordino normativo avviato negli ultimi anni nella materia del commercio con l'estero. I nodi strutturali dell'economia devono essere affrontati organicamente, ma la completa attuazione della riforma degli strumenti di sostegno all'export resta un aspetto rilevante. Inoltre andranno aggiornate le disposizioni di carattere finanziario, visto che la legge vedrà la luce non prima del prossimo anno. Condivide i rilievi generali sui limiti del sistema produttivo italiano, che peraltro devono essere affrontati non solo a livello normativo ma anche innovando la cultura imprenditoriale, pena il rischio di ridurre il ruolo dell'Italia a quello di un Paese terzista. Sottolinea i più recenti dati positivi della bilancia commerciale: ad ottobre si registra un saldo positivo malgrado siano in aumento le importazioni. Resta forte il problema dell'ampliamento dei settori coinvolti in tale tendenza, pur se non va dimenticato che significative innovazioni di prodotto sono state già realizzate.

Nerio NESI, presidente, ringrazia gli intervenuti ed il rappresentante del Governo per il rilievo delle argomentazioni fornite, che potranno essere riprese nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

La Commissione procede quindi alla nomina del Comitato ristretto, composto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Nerio NESI, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.55.

COMITATO RISTRETTO

Certificazione di conformità sociale.

C. 6126, approvata in un testo unificato dal Senato e abbinata C. 3269 Paissan, C. 5436 Rizza, C. 5823 Valetto Bitelli, C. 5984 Leccese, C. 6135 Labate, C. 6152 Gardiol.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17 alle 17.50.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3o COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 17 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.10.

Decreto-legge n. 390/99: Finanziamento dei lavori socialmente utili.

C. 6521 Governo.

(Parere alla XI Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e conclusione - parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, relatore, riferisce che l'adozione del provvedimento d'urgenza in esame concerne la proroga del finanziamento dei lavori socialmente utili e trova essenzialmente fondamento nella necessità di evitare vuoti normativi nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di revisione della normativa in materia di lavori socialmente utili e, più in generale, di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999. Limitandosi ai profili di competenza della Commissione egli osserva che, a partire dal 1o gennaio prossimo la materia delle politiche attive del lavoro sarà effettivamente di competenza regionale ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997, e che pertanto correttamente il decreto-legge in esame stabilisce che, una volta sopresse le commissioni per l'impiego - organismi statali del Ministero del lavoro - le funzioni relative saranno svolte dalle commissioni tripartite di cui all'articolo 4, 1o comma lettera b) del citato decreto legislativo, che rappresentano la sede concertativa di progettazione e verifica delle politiche regionali del lavoro.

In conclusione il Presidente propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) intende segnalare la necessità di prorogare di un anno le misure previste dall'articolo 46 della legge n. 144 del 1999, a sostegno

delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco, chiusura tuttora perdurante per cause impreviste connesse anche allo svolgimento di accertamenti giurisdizionali. Potrebbe a suo avviso prospettarsi alla commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione allo scopo, tenuto conto che vi è un generalizzato consenso sulla questione.

Aderendo il Presidente Mario PEPE alla proposta del senatore Dondeynaz, la Commissione approva quindi il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato l'atto Camera n. 6521, "Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili",

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

stante il perdurare della chiusura del traforo del Monte Bianco dovuto anche a cause impreviste connesse allo svolgimento di accertamenti giurisdizionali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare di un anno le misure di cui all'articolo 46 della legge n. 144 del 1999».

Legge finanziaria 2000.

C. 6557 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002.

C. 6558 Governo.

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, relatore, dopo aver premesso che a suo avviso l'esame da parte della Commissione dovrà essere impostato metodologicamente su un'attenta valutazione dei documenti prodotti sul tema dai vari organismi associativi degli enti che formano il sistema delle autonomie, riferisce che la manovra finanziaria per il 2000 ha un volume complessivo di 15 mila miliardi, di cui 11 mila di tagli alle spese e 4 mila di maggiori entrate. Si prevede un incremento dell'occupazione pari allo 0,6 per cento, con una crescita del PIL attorno al 2,2 per cento. L'impianto generale della legge è sostanzialmente rimasto immutato nel corso dell'iter al Senato, prefigurandosi già un insieme di interventi di riforma del welfare, come i previsti sgravi Irpef per circa 7 mila miliardi (articolo 8) e l'incremento delle pensioni sociali di 250 mila lire l'anno. Il perno della manovra è però rappresentato dagli interventi sul fronte delle spese, in particolare attraverso una riduzione del personale delle amministrazioni pubbliche dell'1 per cento nel 2001, nonché tramite il

patto di stabilità interno, aspetto questo di particolare interesse in ordine alle competenze della Commissione. Al riguardo la relatrice nota che i dati finora disponibili dimostrano che questo è il settore della spesa pubblica per il quale maggiore è lo scostamento rispetto alle previsioni. Il sistema degli enti locali infatti risulta in difficoltà nel conseguimento delle riduzioni di spesa che si stanno ottenendo a livello dei centri di spesa statali: secondo la relazione tecnica, dei 2.200 miliardi di lire di riduzione di spesa previsti per il 1999 è ipotizzabile che si possa raggiungere un risultato non superiore alla metà. A fronte di questa difficoltà vi è però l'esigenza di non allentare il principio di corresponsabilità insito nel patto di stabilità. Si ripropone così all'articolo 26 una riduzione, per l'anno 2000, pari a 2.300 miliardi incentivando gli enti locali «virtuosi» con una riduzione dello 0,5 per cento sui tassi praticati dalla Cassa depositi e prestiti. Sempre per quanto riguarda il patto di

Pag. 136

stabilità interno è stato eliminato l'obbligo dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di riferire trimestralmente ai propri consigli sul conseguimento degli obiettivi di riduzione dei disavanzi ed è stato altresì inserito, tra gli strumenti per conseguire tali obiettivi, il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato. Proprio la difficoltà di attuazione del patto di stabilità interno ripropone il problema della crescente complessità della gestione dei servizi da parte dei comuni chiamati sempre più ad essere efficienti aziende a servizio della propria comunità. La consapevolezza della oggettiva difficoltà per i comuni di raggiungere i parametri di copertura dei costi dei servizi che erogano ha reso necessario scaglionare nel tempo la trasformazione della tassa sui rifiuti solidi in tariffa in un periodo di otto anni (articolo 29).

Per quanto concerne in modo specifico la finanza regionale la relatrice evidenzia la disposizione contenuta nell'articolo 23, ultimo comma, che modifica la legge delega in materia di federalismo fiscale (il cosiddetto collegato fiscale 1999, legge n. 133 del corrente anno), sopprimendo il limite inferiore dell'1,5 per cento per l'aumento delle aliquote di compartecipazione regionale all'IRPEF ed eliminando il limite massimo di compartecipazione all'IVA da parte delle Regioni stesse. Si tratta di una misura che consente al Governo una maggiore flessibilità nell'esercizio della delega.

In materia sanitaria l'articolo 24 rivede il sistema di partecipazione delle regioni alle spese per le prestazioni libero-professionali, nonché i criteri di partecipazione delle aziende sanitarie ai proventi di tali attività. Sono inoltre contenute misure volte a un più efficace controllo sull'utilizzo delle risorse impiegate nell'assistenza sanitaria e sul rispetto del principio di esclusività del rapporto da parte dei dirigenti.

L'articolo 25 contiene misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, portando il tetto regionale di oscillazione della spesa stessa al 14 per cento ed introducendo una riduzione del primo anno del 5 per cento in relazione alla norma che prevede la

riduzione del prezzo delle specialità medicinali attualmente in commercio nella misura del 20 per cento in quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2000. È stato altresì stabilito il carattere sperimentale del regime sulla contrattazione dei prezzi, con obbligo da parte del Ministero di riferire al Parlamento sui risultati della sperimentazione.

All'articolo 28 è stata meglio disciplinata la materia del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, nel caso che la riduzione delle dotazioni di bilancio connesse alle funzioni conferite sia incongrua rispetto alle funzioni trasferite. Si è deciso al riguardo che la differenza è coperta mediante riduzione delle dotazioni riguardanti le funzioni che sono rimaste di competenza dello Stato.

Passando all'esame del disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e di quello pluriennale per il triennio 2000-2002 la relatrice segnala le rilevanti innovazioni, di carattere formale e sostanziale, derivanti dall'applicazione della recente legge 25 giugno 1999, n. 208. Oltre alla novità di essere presentato contestualmente alla legge finanziaria 2000 entro il nuovo termine del 30 settembre e in assenza di «collegati di sessione» e ad altre innovazioni riguardanti la struttura tecnica del documento, è stata adottata una nuova classificazione economica, rispondente al sistema europeo dei conti (SEC 95), che si affianca alla classificazione funzionale (funzioni-obiettivo e centri di responsabilità amministrativa) già presente nel bilancio 1999. Bilancio a legislazione vigente e legge finanziaria, i cui contenuti sono stati ampliati ricomprendendo norme aventi diretto impatto sui saldi di bilancio, appaiono oggi in grado di migliorare l'adozione della decisione di bilancio in coerenza con gli indirizzi politici emergenti dal documento di programmazione economica e finanziaria. Ciò premesso, la relatrice, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, segnala l'articolo 22, comma 19, che demanda al Ministro del tesoro il potere di apportare

Pag. 137

le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del decreto legislativo recante conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali (decreto legislativo 112 del 1998). Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3o comma, del regolamento della Camera dei deputati.

Midollo osseo (nuovo testo C. 5978, approvato dal Senato).

Mercoledì 10 novembre 1999. - Presidenza del Presidente Vincenzo SINISCALCHI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, Mauro Fabris, e per la giustizia, Marianna Li Calzi.

La seduta comincia alle 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Vincenzo SINISCALCHI, presidente, comunica che entrano a far parte del Comitato per la legislazione i deputati Pietro FONTANINI e Beniamino ANDREATTA, nominati dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del regolamento, in sostituzione, rispettivamente, dei deputati Alberto Lembo e Raffaele Cananzi, dimissionari.

A nome del Comitato, formula quindi agli onorevoli Fontanini e Andreatta i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo nel contempo agli onorevoli Lembo e Cananzi il ringraziamento per il costante contributo assicurato al Comitato nel periodo della loro presenza.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili.

(C. 6521).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Celeste NARDINI, relatore, illustra il contenuto del decreto-legge in esame, ricordando che all'articolo 1 si stabilisce sia una proroga per i progetti di lavori socialmente utili, nei quali siano impegnati soggetti che abbiano conseguito una permanenza in tali lavori per dodici mesi, sia per quelli di pubblica utilità limitatamente

a quelli per i quali si verifichi una stabilizzazione occupazionale dei soggetti interessati attraverso la costituzione di un'impresa.

L'articolo 2 prevede l'integrazione per un importo pari a 40 miliardi delle risorse finanziarie destinate agli interventi per i lavori socialmente utili da realizzarsi nell'area napoletana e palermitana.

Sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo, segnala che all'articolo 2, comma 1, primo periodo, oggetto dell'integrazione finanziaria prevista non è il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come indicato nella disposizione stessa, bensì l'importo destinato dalla legge finanziaria del 1999 (Tabella D) per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con i decreti-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per l'area napoletana e 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per la città di Palermo.

Sottolinea, infine, come nella materia in esame parrebbe particolarmente auspicabile la predisposizione di un unico corpus, con il quale si disciplinino in un contesto normativo unitario ed in forma organica gli strumenti relativi alle politiche attive in campo occupazionale; fa presente, altresì, l'opportunità di prevedere strumenti che in via permanente e stabilizzata siano destinati a fronteggiare le situazioni di emergenza occupazionale.

Vincenzo SINISCALCHI, presidente, si associa alle osservazioni svolte dal relatore, con particolare riferimento a quelle relative all'opportunità di prevedere in questo settore un intervento normativo organico e sistematico.

Maria Celeste NARDINI, relatore, formula la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione, esaminato il progetto di legge n. 6521; premesso che appare opportuno giungere alla predisposizione di un complesso sistematico ed organico delle disposizioni che regolano gli strumenti di intervento in materia di lavori socialmente utili, oggetto del decreto legge in esame, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, primo periodo, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che oggetto dell'integrazione non è il "contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135", bensì l'importo destinato dalla legge finanziaria del 1999 (Tabella D) per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con i decreti-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per l'area napoletana, e 12 febbraio 1986, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile

1986, n. 96, per la città di Palermo».

Il Comitato approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

(C. 6526).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere con osservazione).

Pag. 5

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gian Franco ANEDDA, relatore, nel ricordare in premessa che il provvedimento è volto ad impedire gli effetti conseguenti alla imminente scadenza di un termine, rileva in primo luogo che la disposizione contenuta nel decreto-legge, con la quale si fissa il termine di durata di quattro anni per le indagini preliminari relative ai reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale commessi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nei casi previsti dall'articolo 407 c.p.p, comma 2, lett. b), e cioè nei casi di indagini particolarmente complesse, non consente un'immediata e chiara individuazione di quale sia la nuova data di scadenza per lo svolgimento di queste indagini preliminari.

Ricorda, inoltre, come su tale materia fosse precedentemente intervenuta la legge n. 336 del 1998, con la quale si era stabilito il termine di durata massima delle indagini preliminari in tre anni, e che sarebbe stato pertanto opportuno intervenire ora mediante una modifica testuale dell'articolo 1 della legge n. 336.

Marianna LI CALZI, sottosegretario, precisa che con il decreto-legge in esame si è inteso elevare a quattro anni il termine di tre anni previsto dalla legge n. 336 del 1998 e che quindi tale disposizione intende prorogare di un anno la durata massima delle indagini preliminari relative a questo tipo di reati.

Gian Franco ANEDDA, relatore, alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito testé svolto, presenta la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 6526;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva
quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente
considerato che il decreto-legge proroga di un anno il termine previsto per la
conclusione delle indagini preliminari riguardanti delitti di strage, commessi
anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, stabilito dalla
legge n. 336 del 1998, valuti la Commissione l'opportunità di inserire una clausola per
il coordinamento delle due disposizioni, prevedendo l'abrogazione espressa
dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1998 ovvero, in alternativa, di riformulare l'articolo
1 del decreto-legge prevedendo una modifica testuale della disposizione recata dalla
legge sopracitata».

Il Comitato approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, recante
disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni del Codice della strada.

(C. 6522).

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MARONGIU, relatore, ricorda che il decreto-legge in esame reca una serie di
disposizioni interpretative ed integrative relativamente alle funzioni attribuite agli
ausiliari del traffico ai sensi dell'articolo 17, commi 132 e 133, della legge n. 127 del
1997.

In particolare il comma 1, dell'articolo 1, prevede una norma di interpretazione
autentica, con la quale si stabilisce che le funzioni di prevenzione ed accertamento
delle violazioni, attribuite agli ausiliari del traffico ai sensi delle sopracitate disposizioni

di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

Il comma 2 conferisce, inoltre, ai medesimi soggetti il potere di disporre la rimozione delle automobili nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 2, dell'articolo 158, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il comma 3 stabilisce, infine, in 180 giorni il termine entro il quale i prefetti sono tenuti ad emettere l'ordinanza - ingiunzione nel caso in cui gli automobilisti abbiano proposto ricorso contro le contravvenzioni.

Gian Franco ANEDDA esprime, in linea generale, perplessità sull'efficacia retroattiva connessa alle norme di interpretazione autentica contenute nel decreto-legge in esame, soprattutto in considerazione del fatto che esse intervengono nell'ambito di procedimenti amministrativi al termine dei quali è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Rileva inoltre che il nuovo termine di 180 giorni previsto per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione da parte del prefetto, in relazione alla distanza dal momento in cui si è verificata la violazione, potrebbe determinare in via di fatto una forma di attenuazione della possibilità di difesa del cittadino.

Vincenzo SINISCALCHI, presidente, fa presente che vi è una discrasia fra la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto, che individua nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le fattispecie per le quali è attribuito agli ausiliari del traffico il potere di rimozione dei veicoli e l'indicazione di tali fattispecie, contenuta nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, che sembra, invece, far riferimento alle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 158 del decreto legislativo n. 285.

Mauro FABRIS, sottosegretario, concorda sull'opportunità di formulare un rilievo relativo alla discrasia segnalata dal Presidente Siniscalchi, dal momento che l'indicazione contenuta nella relazione di accompagnamento al disegno di legge appare erronea rispetto al testo normativo.

Giovanni MARONGIU, relatore, alla luce del dibattito testè svolto presenta la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 6522;
ritenuto che il ricorso a norme di interpretazione autentica non dovrebbe comportare, in linea generale, un'estensione del contenuto delle disposizioni alle quali le norme interpretative si riferiscono;
rilevata la non coincidenza tra le fattispecie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 previste al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge e quelle indicate nella relazione di accompagnamento al disegno di

legge di conversione, che sembrano riferirsi a fattispecie individuate, invece, dal comma 1 del medesimo articolo 158 del citato decreto;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare».

Il Comitato approva.

La seduta termina alle 14.40.

...

Sull'ordine dei lavori ed inversione dell'ordine del giorno (ore 17,15).

ELENA MONTECCHI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà (Commenti del deputato Conti). Onorevole Conti, lei sa che il Governo può sempre intervenire.

ELENA MONTECCHI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo chiede il rinvio ad altra data della prosecuzione della discussione - assai approfondita - sul decreto-legge in esame, in quanto ritiene di dover chiedere che si passi al seguito della discussione del disegno di legge comunitaria di cui al punto 6 dell'ordine del giorno. Si tratta, infatti, di un provvedimento in terza lettura, che dovrà poi tornare al Senato. In relazione agli oneri e agli impegni internazionali del nostro paese, si rende necessario consentire, anche al Senato, una valutazione di merito in Commissione e la votazione in Assemblea. Il rispetto di una dimensione temporale assai ristretta (la giornata di oggi) consentirebbe anche al Senato di lavorare affinché il disegno di legge comunitaria sia approvato entro l'anno. Questo è l'obiettivo che il ministro per le politiche comunitarie ed il Governo nella sua collegialità si sono prefissi, con la condizione di essere puntuali nell'approvazione del disegno di legge comunitaria entro il 1999.

PRESIDENTE. È stata formulata, dunque, una proposta di rinvio ad altra seduta del seguito dell'esame del disegno di legge di conversione n. 6522 ed una proposta di inversione dell'ordine del giorno per passare subito al punto 6 dell'ordine del giorno, concernente il disegno di legge comunitaria 1999. Decideremo sulle due proposte con un unico voto. Sulle proposte del rappresentante del Governo darò la parola, ove ne sia fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

ELIO VITO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Pag. 45

ELIO VITO. Signor Presidente, da un certo punto di vista, la proposta del sottosegretario Montecchi sembrerebbe - sia pure ironicamente - accogliere i rilievi formulati dall'opposizione sul provvedimento in esame. Tuttavia, signor Presidente, in questa fase particolare della vita parlamentare (è accaduto anche l'anno scorso e, al riguardo, siamo fortemente preoccupati, in quanto non dovrebbe accadere) il Governo ha - o ritiene di poter avere - la disponibilità completa degli strumenti parlamentari, dell'ordine del giorno dei lavori parlamentari e di ogni tipo di iniziativa legislativa sulla quale ritenga di dover o poter intervenire. Mi spiego. Tutti sappiamo che i contenuti di questo provvedimento sostanzialmente sono stati già introdotti dal Senato nel testo della legge finanziaria - all'articolo 51 - cosa che noi contestiamo e che non dovrebbe essere ammessa, Presidente, anche alla luce delle nuove disposizioni che ci siamo dati. Si sta infatti determinando il rischio che la legge finanziaria torni ad essere il vecchio provvedimento omnibus che non avrebbe più dovuto essere; per evitare ciò fu introdotto il disegno di legge collegato, che a sua volta è diventato un omnibus sul quale noi, proprio per tale motivo, abbiamo posto mano. Invece, il disegno di legge finanziaria sta diventando peggio del collegato che si è voluto abolire.

Presidente, il Governo aveva presentato questo decreto-legge, ma poi ha ritenuto di dover seguire al Senato una strada impropria, quella dell'inserimento della questione nella legge finanziaria: ebbene, scelga una strada o l'altra.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE (ore 17,16)

ELIO VITO. Se è vigente un decreto-legge, vuol dire che il Governo ha ritenuto che sussistessero gli elementi per fare ricorso a questo strumento normativo, quindi dovrebbe battersi per ottenerne la conversione. Ora, invece, troviamo che la materia è stata inserita al Senato nel disegno di legge finanziaria e noi abbiamo già chiesto in Commissione che questa norma venga soppressa o stralciata. Il Governo, che si era riservato di dare una risposta in merito alla richiesta da noi formulata in Commissione bilancio, con l'intento di provare nel frattempo ad ottenere la conversione di questo decreto-legge, visto che per quest'ultimo le cose si presentano male, decide di rinunciarvi, sapendo di poter comunque percorrere l'altra strada, quella della legge finanziaria. Eh no, il Governo non è padrone assoluto del Parlamento!

Vi sono poi anche un secondo ed un terzo episodio, Presidente, che mi permetto di richiamare brevemente. Vi era un altro decreto-legge, iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, varato dal Governo in condizioni di necessità ed urgenza, relativo ai lavori socialmente utili: ebbene, il Governo all'improvviso fa presente alla Conferenza dei presidenti di gruppo di aver scoperto che quel decreto-legge non era necessario. Allora vi è stata una violazione dell'articolo 77 della Costituzione! Il Governo ha affermato che quel provvedimento non era necessario perché si è accorto di poter ottenere lo stesso risultato, questa volta, non attraverso la legge finanziaria, ma tramite una vecchia delega. Ma che Governo è mai questo? Adotta un decreto-legge e poi scopre che in realtà (poiché è impraticabile la via parlamentare, dal momento che in Commissione vi è stata una forte opposizione) poteva fare ricorso ad una delega che gli era già stata conferita.

Vi è poi un terzo caso, recentissimo, di oggi. Il Governo ha provato ad inserire nel disegno di legge finanziaria i

contenuti di un provvedimento, già esaminato dalla Commissione finanze, sul mercato dell'oro. L'inserimento nel calendario di questo provvedimento - concluso, peraltro senza particolare contrasto, già da tempo dalla Commissione - non è stato sollecitato dal Governo con gli strumenti propri, ma l'esecutivo cerca di inserirne i contenuti nella legge finanziaria, dalla quale giustamente vengono cassati per estraneità di materia: allora il Governo ne chiede (e

Pag. 46

sembra che l'otterrà, anche se so che è prevista una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo) l'immediata e rapidissima - cosa senza precedenti - iscrizione in calendario per la seduta di domani, con termini abbreviati per la presentazione degli emendamenti, e così via. Così, anche un provvedimento che poteva non essere contrastato rischia di diventare un caso politico. Allora, questo è il punto. La dichiarazione del sottosegretario Montecchi non spiega e non giustifica un atteggiamento di arroganza del Governo, che ritiene di poter fare, soprattutto in questo periodo dell'anno, tutto e il contrario di tutto. Adotta decreti-legge che poi scopre non necessari; adotta decreti-legge il cui contenuto inserisce nel frattempo nella legge finanziaria e di cui ora chiede il rinvio dell'esame ad altra data (in realtà, poi comparirà un emendamento per sopprimere questo testo): insomma, Presidente, noi vorremmo che fosse posto un limite allo strapotere del Governo. L'esecutivo ha i suoi poteri costituzionali ed è giusto che li eserciti; gode già di ampi strumenti, che i nostri regolamenti gli consentono, per esercitare liberamente la sua attività di governo del paese e per portare all'approvazione i propri provvedimenti, ma deve scegliere una sola strada e mantenere quella. Se ha scelto la strada sbagliata, basta, il provvedimento decade: non è possibile che ci siano decreti-legge che, a seconda di come vanno, non vengono esaminati, trasfusi in articoli della legge finanziaria o riutilizzati attraverso deleghe che il Governo improvvisamente scopre essere ancora attuali. Signor Presidente, da qui nasce la nostra ferma contrarietà. Il decreto-legge, se è stato presentato, era urgente. Per

noi la materia è estranea al disegno di legge finanziaria e chiederemo comunque lo stralcio dell'articolo 51; quindi si proceda con l'esame del disegno di legge di conversione. Certo, se si riconosce con chiarezza che abbiamo ragione sullo stralcio dell'articolo 51, si può anche provare a chiudere più rapidamente l'esame di questo provvedimento, ma ciò che fa insorgere i colleghi è il fatto che non ci sia risposta su questo punto e che sussistano, da una parte, l'articolo 51 della legge finanziaria e, dall'altra, il decreto-legge che vertono sulla stessa materia. Il Governo, quindi, in sostanza dice «vediamo dove mi va meglio: passerò da quella parte, rinunciando all'altra». Eh no, se si aderisce alla nostra richiesta di stralcio, allora esaminiamo gli emendamenti: non sono molti, si può andare rapidamente ad una conclusione; se, invece, non si aderisce alla richiesta di stralcio, è chiaro che sul decreto sorgono le preoccupazioni dei parlamentari dell'opposizione. In ogni caso, come lei sa, onorevole Montecchi, non è possibile seguire entrambe le strade: non è stato possibile per nessun Governo, non capiamo perché dovrebbe essere possibile per questo (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Per facilitare il computo dei voti dispongo che la votazione abbia luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Pongo pertanto in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di sospendere l'esame del disegno di legge di conversione n. 6522 avanzata dal rappresentante del Governo e di passare all'esame del disegno di legge n. 5619-B, al punto 6 dell'ordine del giorno. (È approvata).

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato ad altra seduta.